Università
Ca'Foscari
Venezia
Facoltà
di Lingue
e Letterature
Straniere

Corso di Laurea in Interpretariato

e

Traduzione Editoriale Settoriale

Prova finale di Laurea

# Il diritto internazionale in Cina dal 21° secolo a oggi. Obiettivi raggiunti e futuri traguardi.

## Proposta di traduzione e commento traduttologico di un saggio specialistico.

**Relatore**

Ch. Prof. Paolo Magagnin

**Laureando**

Giada Geraci

Matricola

**Anno Accademico**

2012 / 2013

# INDICE

**Abstract**…….……4

摘要 …….....5

**INTRODUZIONE** …….....6

**1. Dal GATT alla OMC: le relazioni internazionalidella Cina da seconda metà del secolo scorso ad oggi**……....8

1.1 Il GATT e la Cina…….....9

1.2. La Cina e gli Stati Uniti d'America ……..……....11

1.2.1.L'accordo con gli Stati Uniti ……...20

1.3. La RPC e l'Europa …….……20

1.3.1 L'accordo con l'Unione Europea …….....24

1.4. La Cina e l'Organizzazione Mondiale del Commercio …….....25

1.4.1 Il *Working Party Report* (WPR) e il Protocollo di adesione. …….....28

1.4.2 Il Working Party Report e i e i maggiori impegni assunti dalla RPC in ambito giuridico ed economico…….....30

1.5. Il processo di regolamentazione dell'ordinamento giuridico cinese a dieci anni dall'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio……39

**2. Traduzione dell'articolo specialistico:**

«I nuovi progressi e le sfide del diritto internazionale in Cina a partire dal 21°secolo»…....45

**3. La traduzione del testo: caratteristiche testuali e scelte traduttive** ……....78

A) Analisi del Prototesto …….....78

1.1 Il linguaggio giuridico ……...78

1.2 Caratteristiche testuali …….....80

1.3 La dominante ……..88

1.4 Il lettore modello ……91

B) Metatesto traduzione…….....92
2.1 Illustrazione della macrostrategia traduttiva ……92
2.2 Fattori linguistici: il livello della parola…….95
2.3 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo……104

GLOSSARIO…….....111
BIBLIOGRAFIA……121
RISORSE
ELETTRONICHE…….124

**Abstract**

The present work aims to give an account of the new progress and challenges made by the International Law in the People's Republic of China since the beginning of the 21st century, particularly after the PRC joined the World Trade Organization in December 11st, 2001.

It consists of a translation of a specialized article written by the Executive Director of the Institute of International Law in Wuhan, Mr. Yu Minyou.

The work is divided in six major points, with each and every one focusing on a specific issue, as follows:

1. In 2001 the People's Republic of China (PRC) joins the World Trade Organization, marking the beginning of a new era for the International Law in China.
2. The creation of a socialist legal system with Chinese features.
3. The PRC adheres to the "positive and promising concept of international responsibility". Giving new hope for a reform of the world economy managing system.
4. Official declaration of the PRC basic interests. New focusing on the development of the International Law in China.
5. The "go global" strategy implementation. Rising of new requests for the development of the International Law.
6. The new challenges of the International Law development in China.

The article describes the development of the International Law inside of the Chinese reform and opening to the outside world process in different fields as International Law proficiency, the progress made by the PRC on the dispute resolution ground, International Law standards compliance, and all the many efforts China is making to seek modernization, enter globalization, and be an equal to the developed countries.

The conclusion of the article focuses on a prospect of what the future challenges of the International Law development in China will be. That includes the institution of a theoretical international system with Chinese features that would sum the procedures and the practice together.

## 摘要

本论文针对二十世纪以来中国国际法所取得的新发展和所遇到的新挑战进行叙述，重点关注 2001 年 12 月 11 日中国加入世贸组织以后，中国国际法的新进程。

论文包含武汉大学国际法研究所副所长，WTO 学院院长，中国国际法学会常务理事余敏友教授所作的一篇专业文章的翻译。

本论文将从六个层面进行叙述，各个层面的重点如下：

1. 2001 年中华人民共和国加入世界贸易组织开启了中国国际法发展的新时代。
2. 中国特色社会法制体系的建立，为中国法与国际法互动提供了新基础。
3. 中国秉持“积极有为的国际责任观”，为全球经济治理机制改革提供了新希望。
4. 中国政府首次宣布中国的核心利益，为中国国际法发展聚焦了新方向。
5. 中国实施“走出去”战略，提出了国际法发展的新要求。
6. 中国国际法发展面临的新挑战。

本文叙述了中国改革开放以来中国国际法在各个领域的发展和作用，以及中国以期实现国家国际法的现代化，达到发达国家之标准，在解决国际争端以及国际法实施标准等各方面所做的努力。

本文的结论主要关注中国国际法未来发展的前景和可能遇到的挑战，其中包括建立一个理论与实践相结合的具有中国特色的国际法理论体系。

# INTRODUZIONE

La presente tesi si propone di analizzare gli effetti che l'adesione della Repubblica Popolare Cinese all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), avvenuta l'11 dicembre 2001, ha avuto sull'ordinamento giuridico cinese e sullo sviluppo delle relazioni internazionali della Cina. Tale evento ha infatti comportato una massiccia revisione dell'impianto normativo cinese relativo al diritto internazionale e commerciale, segnando così il raggiungimento di determinati traguardi posti in fase pre-adesione, ma ponendo altresì nuove sfide nel lungo cammino verso il completamento della normalizzazione giuridica.

Il mio interesse per questo tema è dovuto al continuo flusso di informazioni riguardanti il colosso asiatico al quale si è oggigiorno sottoposti dall'informazione pubblica. Testate dei giornali e titoli di apertura dei telegiornali come: "Vendite di automobili: la Cina sorpassa gli Usa", "La Ferrero vince causa in Cina: Copiavano i suoi cioccolatini" , "Cina, via libera alla vendita della "Panda clonata[1]" e termini quali "maxisequestro", "*raid* anticontraffazione" e "pirateria" sono oggi ampiamente conosciuti. Insomma, la Cina rappresenta attualmente uno dei maggiori Paesi di origine dei prodotti contraffatti venduti sui mercati internazionali ed è "conosciuta" per questo.

A cosa è dovuto, dunque, questo vertiginoso aumento della presenza cinese nell'informazione occidentale? Perché fino alle soglie degli anni Novanta la Cina era un Paese il cui ordinamento giuridico era pressoché sconosciuto?

Per rispondere a un quesito del genere ritengo necessaria una digressione: è grazie all'adesione all'OMC che la Repubblica popolare cinese ha avuto accesso al commercio internazionale e a tutti i benefici economici che questo comporta, rinforzando di conseguenza la sua influenza all'interno della scena commerciale internazionale.

È doveroso ricordare come l'adesione sia avvenuta solo dopo una lunga serie di incontri e negoziati con i paesi Membri, durata ben 15 anni, durante i quali Pechino ha dovuto provvedere a revisionare e riformare il proprio sistema giuridico. Processo che è tuttora in atto. Ne è un esempio l'introduzione di principi come l'uniformità amministrativa, la trasparenza, il controllo giurisdizionale e la parità di trattamento (o non discriminazione)

---

[1] Notizie tratte dal sito: www.larepubblica.it. Consultato in data 7/06/2013.

che non soltanto erano estranei alla tradizione giuridica cinese, ma che avrebbero potuto confliggere, e hanno conflitto, (generando controversie tra i Membri), con alcuni aspetti della struttura del sistema giuridico della RPC, essendo questo di chiaro stampo socialista e quindi totalmente privo di indipendenza decisionale. Ne costituisce un esempio il principio dell'unità dei poteri, il quale affida alla guida politica (il PCC) il controllo dei tre principali poteri che nella tradizione giuridica occidentale sono invece tenuti separati[2]. Una conseguenza di tale prassi è la dipendenza organica della magistratura dal potere politico, prassi in chiaro contrasto con l'impegno assunto in merito al controllo giurisdizionale.

La tesi consta di tre capitoli: il primo capitolo fornisce una panoramica storica sulla condizione internazionale della Cina e la sua appartenenza al precedente accordo internazionale in ambito commerciale, il GATT; vengono analizzati i rapporti diplomatici della RPC con il resto del mondo nel corso degli anni Ottanta, prestando particolare attenzione agli Stati Uniti e all'Unione Europea. La trattazione prosegue con l'analisi della storia dei negoziati condotti affinché la RPC potesse entrare a fa parte dell'Organizzazione, e dei due maggiori accordi sottoscritti dalla RPC con l'entrata nella OMC: quello con gli Stati Uniti nel novembre 1999 e quello con l'Unione Europea del maggio 2000. A questo segue il secondo capitolo, consistente nella traduzione di un articolo specialistico, riguardante i traguardi raggiunti in ambito giuridico dalla RPC dall'adesione a oggi e le future sfide che questa dovrà affrontare al fine di completare la normalizzazione del proprio impianto normativo. Nel terzo capitolo viene affrontata l'analisi traduttologica dell'articolo, divisa a sua volta in due parti: la prima dedicata all'analisi delle caratteristiche testuali del prototesto, e la seconda incentrata sull'analisi delle strategie traduttive utilizzate nel metatesto.

La tesi è inoltre corredata da un glossario, nel quale vengono riportati in *pinyin*, caratteri cinesi e italiano, i termini ritenuti rilevanti nel tipo di traduzione affrontata; con lo scopo di fornire un supporto al lettore, aiutandolo nella comprensione dei termini tecnici utilizzati all'interno del testo.

---

2 Ovvero: il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario.

## CAPITOLO UNO

### 1) Dal GATT alla OMC: le relazioni internazionali della Cina dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi

La Cina è uno dei ventitrè Stati firmatari dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 1948, meglio conosciuto come GATT, acronimo di *General Agreement on Tariffs and Trade*, istituito il 30 ottobre 1947 a Ginevra durante la conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e l'occupazione.

Il GATT ha origine dal capitolo IV della Carta dell'Avana[3] concernente la politica commerciale internazionale ed era al tempo concepito come uno strumento temporaneo volto alla rimozione degli ostacoli commerciali introdotti durante il periodo bellico e prebellico in attesa che l'Organizzazione Internazionale del Commercio (*International Trade Organziation* o ITO) entrasse in vigore al fine con lo scopo di liberalizzare gli scambi commerciali in maniera più giuridicamente controllata e garantendo delle concessioni tariffarie. L'Accordo era quindi privo di una struttura organizzativa soddisfacente.

Quando fu certo che l'ITO non sarebbe mai sorta, a causa di molteplici motivazioni[4], la struttura normativa e istituzionale dell'Accordo fu integrata tramite l'inserimento nella Parte II di alcune disposizioni della Carta dell'Avana con lo scopo di renderlo più efficace dal punto di vista giuridico ed evitare che il valore delle concessioni commerciali da questo scaturite venisse a vanificarsi. Inoltre, al fine di evitare ritardi nella messa in atto delle concessioni tariffarie, si optò per la redazione di un Protocollo limitato alla Parte II del GATT, atto a garantire l'applicazione dell'Accordo in maniera provvisoria[5]

---

3 La Carta dell'Avana consiste nell'Accordo istitutivo dell'ITO (International Trade Organization) formato durante la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e l'occupazione convocata nel febbraio 1946 e conclusasi a L'Avana il 24 marzo 1948.

4 Tra le quali: 1) il deterioramento dei rapporti USA-Gran Bretagna dovuto al rifiuto di quest'ultima di rinunciare alle "preferenze imperiali" in deroga ai principi base della Carta dell'Avana (ossia la condanna del protezionismo, la normalizzazione degli scambi, la riduzione progressiva di ogni tariffa doganale e la non discriminazione degli scambi commerciali internazional); 2) il conflitto insorto all'interno degli Stati stessi tra i sostenitori della liberalizzazione economica e coloro che consigliavano un atteggiamento più protezionista, volto alla difesa degli interessi nazionali; e 3) i mutamenti prodottisi con l'inizio della guerra fredda.

5 Il GATT infatti, sopravvisse proprio in forza del Protocollo di Applicazione Provvisoria.

e inteso poi come parte della futura organizzazione (l'ITO) che, come detto in precedenza, non venne mai istituita.

Il GATT ha quindi operato in qualità di principale forma giuridica internazionale del commercio su base multilaterale fino all'entrata in vigore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) il 1° gennaio 1995.

### 1.1) Il GATT e la Cina

È doveroso premettere che, a causa di molteplici fattori tra i quali i cambi d'amministrazione politica dei governi, le gravi violazioni dei diritti umani, la manifesta riluttanza a cedere alle reciproche richieste, i negoziati della Cina per l'adesione al GATT prima, e all'Organizzazione Internazionale del Commercio una volta sorta l'organizzazione, durarono ben quindici anni rappresentando quindi un caso unico nella storia della OMC.

Per ciò che concerne la partecipazione del governo cinese, rappresentato al tempo dal partito nazionalista (*Guomindang* 国民党), ai lavori d'istituzione dell'Accordo Generale, esso presentò il Protocollo Provvisorio di Applicazione il 21 aprile 1948 che fu poi firmato il 21 maggio successivo dalla maggioranza dei Paesi firmatari[6] del GATT.Il 1° ottobre 1949 ebbe luogo la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese. Ciò avvenne in seguito alla sconfitta delle truppe nazionaliste da parte delle forze comuniste guidate da Mao Zedong, il quale si mise a capo della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Nonostante questa sostituzione, la Cina rimase una parte contraente del GATT, dal momento che in base al diritto internazionale un mutamento rivoluzionario non implica una successione di Stati.

Il 5 marzo del 1950, l'appena deposto governo nazionalista insediatosi sull'Isola di Formosa (Taiwan) in seguito alla sconfitta da parte delle armate comuniste, presentò all'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Trygve Lie la domanda di recessione dall'Accordo GATT allo scopo di evitare che il nuovo governo godesse dei benefici conferiti dalla partecipazione a questo[7].

---

6 È doveroso rendere noto che in quanto privo di istituzioni permanenti, in accordo con la disiciplina del diritto internazionale, i paesi partecipanti all'Accordo non potevano ufficialmente essere indicati come "Paesi membri".

7 L'uscita della Cina dal GATT avvenne il 5 maggio del 1950, 60 giorni dopo la relativa notifica, come richiesto dall'Articolo 5 del Protocollo di Applicazione Provvisoria.

Questa azione causò energiche proteste da parte del governo della Repubblica Popolare Cinese riassunte in una lettera indirizzata alla Segreteria dell'ONU[8]. Le proteste non furono comunque sufficienti a far sì che il Partito Comunista Cinese (PCC) venisse riconosciuto e accettato come governo legittimo dalla Comunità internazionale, condizione indispensabile per far parte sia dell'Accordo sia delle Nazioni Unite.

La RPC fu infatti considerata estranea alle attività del GATT e alle Nazioni Unite fino al 1971[9], anno della sua ammissione, che avvenne grazie a un ribaltamento delle maggioranze da contro a favore della Repubblica Popolare Cinese, reso possibile dall'ingresso nell'Organizzazione di vari paesi simpatizzanti della RPC durante gli anni Sessanta e soprattutto dal periodo storico; ciò avvenne infatti durante l'amministrazione Nixon[10], il quale aveva delineato nuove linee di politica estera volte ad una rivalutazione dei rapporti con la Cina[11].

Il 25 ottobre del 1971, con l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale della Risoluzione n. 2758 (XXVI)[12], che recita «[…] I rappresentanti del Governo della Repubblica Popolare Cinese sono gli unici rappresentanti legali della Cina alle Nazioni Unite.[13]», la Repubblica di Cina fu esclusa dal Consiglio di Sicurezza e il governo della la Repubblica Popolare Cinese fu riconosciuto come unico governo legittimo della Cina.

---

8 È doveroso ricordare che la Repubblica della Cina (istituita nel 1911 dal partito nazionalista di Jiang Jieshi o Chiang Kai-shek) fu uno dei membri fondatori delle Nazioni Unite e membro permanente del Consiglio di Sicurezza sin dalla sua creazione nel 1945.

9 A partire dalla fine degli anni '50 e per tutto il decennio dei '60, la Cina visse una fase di isolamento e ripiegamento su sé stessa dovuta sia alla rottura delle relazioni internazionali sia al massiccio impegno che, in piena Guerra Fredda, il governo riversava sulla propaganda politica. M. C. Bergere, *La Cina dal 1949 ai giorni nostri*, Bologna, 2000, pp 325-336.

10 Bisogna tenere presente che gli Stati Uniti sono uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e hanno quindi potere di veto in seno alle riunioni dell'Assemblea Generale. Per un approfondimento vedi: B. Conforti, *Le Nazioni Unite*, Padova, 2005.

11 Si ricorda a questo proposito la famosa "Politica del Ping Pong" o "*Ping Pong Diplomacy*" che segna il successo della ripresa delle relazioni Cina-USA , attraverso la visita in Cina e l'incontro con Mao Zedong del Presidente degli USA Richard Nixon nel febbraio del 1972.

12 Vedi:http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758(XXVI)&Lang=E&Area=RESOLUTION. Consultato in data 6 maggio 2013.

13 *Ivi.* Il testo originale recita "*Decides to restore all its rights to the People's Republic of China and to recognize the representatives of its Government as the only legitimate representatives of China to the United Nations*".

Inoltre, con questa risoluzione il governo di Taiwan fu privato anche dello *status* di osservatore speciale del GATT, attribuitogli nel 1965.

La Repubblica Popolare Cinese era ora un paese Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a pieno titolo.

Questo tuttavia, non fu un processo semplice né tantomeno rapido, i due seguenti paragrafi hanno quindi lo scopo di descrivere in maniera più dettagliata gli sviluppi delle relazioni internazionali della Cina che resero possibile porre le basi per l'adesione della RPC all'Organizzazione Mondiale del Commercio, concentrandosi nello specifico sui rapporti con gli Stati Uniti e l'Unione Europea.

### 1.2) La Cina e gli Stati Uniti d'America

Fino agli anni Cinquanta - Sessanta gli USA boicottarono l'acquisto da parte della RPC di un altro seggio permanente in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; ma questa situazione non durò a lungo: alcune "nazioni sorelle" della Cina comunista, come ad esempio l'Albania[14], inviarono una risoluzione annuale all'Assemblea Generale dell'ONU con l'obiettivo di sostituire il titolare del seggio permanente al Consiglio di Sicurezza, ossia la Repubblica di Cina, con la Repubblica Popolare Cinese. La risposta degli Stati Uniti a tale atto fu una campagna annuale di rigetto di tale risoluzione tramite la raccolta dei voti necessari per bloccarla. Fu infatti tra gli anni Settanta e Ottanta che la RPC riprese progressivamente i contatti con l'Occidente; (a eccezione dell'Unione Sovietica, con la quale invece si inaspriva l'attrito iniziato nei primi anni Sessanta)[15]. Il ruolo di principale interlocutore di Pechino fu svolto proprio dallo Stato "imperialista" contro il quale nel decennio 1960-1970 il governo cinese si era tanto animosamente scagliato: gli Stati Uniti.

Nel febbraio del 1972 Nixon si recò in Cina e il suo soggiorno si concluse con la firma del Comunicato di Shanghai del 28 febbraio nel quale vennero identificati i comuni interessi dei due paesi nell'opposizione all'espansionismo sovietico in Asia e nell'approfondimento delle loro relazioni economiche e culturali. Il comunicato obbligava i due Stati a basare i propri rapporti sui principi cinesi della coesistenza pacifica, del rispetto

---

14 Dal 1946 al 1990 l'Albania fu uno Stato nazional-comunista estremamente isolazionista e anti-revisionista, il quale sosteneva quindi la RPC nella sua "lotta al seggio" in seno all'ONU.

15 Bergere *op. cit,* p. 437.

della sovranità e dell'integrità territoriale, senza alcuna forma di interferenza negli affari interni dell'altro. L'obiettivo del comunicato era chiaramente la normalizzazione delle relazioni USA-RPC.

In quest'ottica, Pechino pose tre condizioni riguardo alla questione di Taiwan[16]: l'abrogazione del Trattato di Mutua Difesa del 1954[17], la fine del riconoscimento di Taiwan come Repubblica di Cina e il ritiro del personale e delle attrezzature militari americane dall'isola. Gli USA riconobbero il principio dell'unità cinese, il quale implicava il riconoscimento dell'appartenenza di Taiwan alla Cina continentale, pur rimarcando la necessità di una soluzione pacifica della questione. Tuttavia, la ripresa dei rapporti con gli Stati Uniti subì una battuta d'arresto a causa della reazione negativa che Pechino ebbe agli accordi SALT I[18] conclusi a Mosca nel 1972 e quello di massima di Vladivostok del 1974, frutto dei progressi compiuti nei negoziati strategici russo-americani[19].

Occorrerà attendere Deng Xiaoping e l'elezione del presidente Jimmy Carter per il rilancio dei negoziati che si conclusero con il comunicato comune del 1978: in cambio dell'impegno di non ricorrere all'uso della forza per risolvere il problema di Taiwan, gli USA riconobbero il governo di Pechino come il solo governo legittimo della Cina e a partire da gennaio del 1979 interruppero tutti i rapporti con Taipei tramite la denuncia del Trattato di Mutua Difesa del 1954. Due anni dopo, la visita del Segretario di Stato Alexander Haigh a Pechino il quale annunciò che gli Stati Uniti erano disposti a vendere armi alla Cina, sancì la fine del processo di normalizzazione delle relazioni sino-statunitensi. Tuttavia, la stabilità delle relazioni internazionali della Cina in generale e di quelle sino-americane nello specifico fu gravemente minata dagli eventi di Piazza Tian'anmen del giugno 1989. Quando infatti il governo cinese fece formale domanda d'adesione al GATT

---

16 Si ricorda che ancora nel 1971 gli Stati Uniti riconoscevano Taiwan come Repubblica di Cina ed erano a questa ulteriormente legati dal Trattato di Mutua Difesa stipulato durante la guerra di Corea.

17 In cambio di protezione da parte degli USA in caso di attacco da parte della RPC, Taiwan si prestava come importante stazione logistica per l'aviazione e per le unità di combattimento navali e terrestri americane. S. Massimi, "Taiwan: verso un nuovo tipo di rapporti internazionali", in *Mondo Cinese* N. 93, Settembre-Dicembre 1996, Sito: http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/093/093_mass.htm#8

18 Acronimo di *Strategic Arms Limitation Talks*.

19 F. Panasiti, "Stati Uniti e Cina. Dal silenzio diplomatico al viaggio di Nixon a Pechino" in *Instoria,* Novembre 2006, n. 18. Vedi: http://www.instoria.it/home/stati_uniti_cina.htm

nel luglio del 1986, l'amministrazione Reagan si dichiarò favorevole a un rientro[20] della Cina nell'Accordo.

I primi tre anni di negoziati scorsero con facilità lasciando presagire un ingresso ormai imminente, al punto che nel corso del quinto incontro bilaterale tenutosi nel maggio del 1989 gli USA annunciarono pubblicamente il loro appoggio alla RPC per l'ingresso nel GATT entro la fine dell'anno. Inoltre, l'assenza di conflitti commerciali con i Paesi che sarebbero diventati suoi partner in seguito all'adesione, gruppi di interesse e dibattiti pubblici che dagli anni Novanta in poi avrebbero complicato notevolmente i negoziati, rese più semplici le trattative iniziali.

Perciò in questa prima fase negoziale gli argomenti di interesse rimasero limitati alla sola gestione del sistema commerciale senza riguardare la politica economica interna né quella finanziaria.

Tra le prime richieste della Repubblica popolare vi erano:

a) essere considerata come parte contraente.

[20] È doveroso ricordare che nel 1986 la Cina chiese il rientro e non il semplice ingresso nel GATT, dal momento che essa era una dei 23 Stati firmatari dell'Accordo nel 1947, nonostante la recessione da esso nel 1950 ad opera del governo nazionalista.

b) il rientro nell'organizzazione secondo il trattamento riservato alle economie di mercato in modo da poter seguire una politica commerciale basata sulle concessioni tariffarie e non sull'aumento delle quote sulle importazioni come previsto per le economie pianificate.

c) il riconoscimento della Cina come Paese in via di sviluppo (PVS) dato che è questa l'unica via che rende possibile una maggiore tolleranza nei confronti dell'intervento dello stato nella gestione dell'economia e che inoltre permette un tempo di transizione più lungo per l'applicazione della normativa del GATT.

d) la concessione incondizionata della clausola della nazione più favorita (MFN)[21] necessaria per poter commerciare con gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la prima richiesta, essa venne accettata subito poiché consisteva solo in una formalità legale senza implicare nessun diritto od obbligo, avendo il solo fine di incidere sulla validità del recesso dal GATT compiuta dal governo nazionalista nel 1950.

Riguardo al tipo di trattamento riservato alla RPC una volta compiuto il rientro, essa non poteva ovviamente esser considerata un'economia di mercato. Fu quindi raggiunto il compromesso di riconoscere il Paese come "in processo di transizione verso un'economia di mercato" seguendo la procedura di riduzione tariffaria insieme all'inserimento di alcune misure di protezione aggiuntive.

Per ciò che concerne il riconoscimento della Cina come Paese in via di sviluppo, secondo i negoziatori americani la posizione della RPC come Paese in transizione verso un'economia di mercato implicava che non si potesse considerarla un'economia in via di sviluppo. Infatti, nonostante il reddito pro-capite della Cina fosse molto al di sotto degli indici contemplati dal GATT per i PVS, il potenziale di esportazione era molto alto: non era perciò possibile considerare l'economia cinese come un'economia "in via di sviluppo" *tout court*.

Infine, per ciò che attiene alla richiesta di concessione incondizionata della Clausola della nazione più favorita, essa comportava l'emendamento da parte degli Stati Uniti della

---

21 Si intende con Clausola della Nazione più Favorita (CNPF o *Most Favoured Nation*/MFN), la procedura secondo cui i Paesi contraenti si impegnano ad accordare ai prodotti/beni provenienti da un Paese estero condizioni doganali e daziarie non meno favorevoli di quelle già stabilite negli accordi commerciali con un altro Paese terzo. Vedi Picone, Ligustro *op. cit.* pp. 101-112.

propria normativa nazionale che secondo il *Foreign Trade Act* del 1974 bandiva la concessione permanente della MFN ai Paesi caratterizzati da un'economia non di mercato.

Nonostante permanessero aspetti controversi, sembrava che gli USA alla fine degli anni Ottanta fossero pronti ad accogliere la RPC nel mondo del mercato globale.
Ciò tuttavia non avvenne a causa degli eventi di Piazza Tian'anmen del 3 e 4 giugno 1989, che non solo danneggiarono profondamente l'immagine di un Paese proiettato verso la modernizzazione e integrato nel sistema internazionale che la Cina era quasi riuscita costruirsi e per la quale aveva così duramente lavorato, ma ebbero anche rilevanti conseguenze sulle relazioni internazionali della RPC.

Tra le conseguenze della grave violazione dei diritti umani vi fu il rapido congelamento dell'atmosfera di dialogo che fu sostituita da sanzioni economiche imposte da molti governi.

Il massacro di Piazza Tian'anmen non fu però l'unica causa dell'interruzione dei negoziati. Alle preoccupazioni riguardo la violazione dei diritti umani si aggiunsero altri elementi di eguale rilevanza quali il mutamento dell'assetto geopolitico internazionale e la rapida evoluzione dell'economia cinese.

Per quanto riguarda il primo, il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 ridusse l'importanza del ruolo politico-strategico della Cina, mentre incrementò l'attenzione mondiale nei confronti del suo peso economico-commerciale.

Per ciò che concerne la crescita economica, è noto come gli anni Novanta siano definiti il "decennio glorioso" della Cina. In effetti già nel 1991, quando i negoziati furono formalmente ripresi, l'aggravarsi della bilancia commerciale[22] tra Stati Uniti (oltre che altri Paesi) e RPC provocò la nascita di timori che la crescita economica cinese potesse rappresentare una minaccia agli interessi degli altri Stati. Ad accrescere i timori statunitensi contribuì il rapporto pubblicato nel 1993 dal Fondo Monetario Internazionale (al quale la RPC aveva aderito nel 1980), nel quale la Cina veniva presentata come "la più grande economia del ventunesimo secolo, una nazione esportatrice" sempre più distante da una posizione di economia debole e sempre più vicina a quella di grande potenza[23].

---

22 La bilancia commerciale in contabilità nazionale è un conto nel quale viene registrato l'ammontare delle importazioni e delle esportazioni di merci di un Paese. Vedi: www.bancaditalia.it

23 L. WEI *China's Negotiation Process and Its Implications,* estratto da: *Journal of Contemporary China,* Vol. 11, N. 33 Novembre 2002, p.701.

Inoltre, alle preoccupazioni per le dimensioni dell'economia cinese in un futuro non troppo lontano, si aggiungevano anche quelle concernenti le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (IPR). Infatti già nel 1991 la Cina era stata aggiunta alla lista dei paesi che permettevano la pirateria dei diritti d'autore, patenti, brevetti, marchi e segreti industriali, causando in questo modo gravi danni a molte imprese internazionali.

Nonostante nel corso degli accordi bilaterali tenuti a Washington nel 1992 il governo di Pechino avesse annunciato la propria determinazione a realizzare un' "economia socialista di mercato" attraverso l'attuazione delle riforme necessarie e avesse rimosso alcune quote all'importazione, l'accesso al mercato cinese venne considerato ancora troppo limitato per poter permettere al Paese di entrare nel GATT. Inoltre, in vista degli accordi negoziati nel corso dell'Uruguay Round [24], le richieste rivolte al governo cinese avevano subìto notevoli modifiche fino a riguardare argomenti quali l'accesso al settore dei servizi, includendo il settore bancario, quello assicurativo e quello delle telecomunicazioni.

I negoziati si protrassero a lungo anche a causa degli ostacoli interni. È doveroso ricordare che gli anni tra il 1989 e il 1994 furono particolarmente difficili sia per il governo cinese che per quello statunitense. Le sanzioni imposte alla Cina dopo gli eventi di piazza Tian'anmen, contrariamente a quanto desiderato dagli Stati Uniti e più in generale dalla comunità internazionale, ebbero come conseguenza l'irrigidimento da parte del neopresidente Jiang Zemin[25] che, dovendo ancora rafforzare la propria posizione al potere, difficilmente avrebbe potuto mostrarsi remissivo nei confronti delle richieste degli USA, soprattutto dopo esser venuto a conoscenza della preoccupazione di alcuni dirigenti cinesi riguardo alle conseguenze per le imprese statali e per il sistema burocratico interno una volta che il Paese avesse aderito all'Organizzazione.

---

24 I paesi partecipanti al GATT hanno negoziato nel corso degli anni nuovi accordi commerciali ai quali hanno aderito di volta in volta un numero crescente di paesi. Ogni nuovo insieme di accordi negoziali è stato denominato "round ". L'Uruguay Round è l'ultimo e il più importante di tali negoziati, che iniziarono il 20 settembre 1986, a Punta del Este in Uruguay. Si è trattato di un vero e proprio *tour de force* di trattative che ha coinvolto 123 paesi ed è durata sette anni e mezzo (dal 1986 al 1994), terminando con la creazione dell'OMC tramite la firma degli accordi di Marrakech, il 15 aprile 1994. Per un approfondimento vedi il sito: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm

25 Presidente della RPC dal 1993 al 2003.

Anche la situazione politica degli Stati Uniti era particolarmente delicata soprattutto tra il 1992 e il 1993, dal momento che durante la campagna elettorale del 1992 Clinton criticò la mancanza di incisività dell'amministrazione Bush nella difesa dei diritti umani in Cina. Di conseguenza, dopo l'elezione di Clinton i negoziati subirono un rallentamento poiché il governo cinese si trovò a dover intessere nuove relazioni diplomatiche con un governo che doveva ancora render nota la propria "China policy", ossia doveva ancora definire la propria posizione nei confronti della RPC[26].

Il primo gennaio 1995 entrarono in vigore gli accordi negoziati in seno all'ultima sessione dell'Uruguay round che sostituirono il GATT con l'OMC.

Il fatto che la RPC non fosse stata inserita nella lista dei Paesi fondatori causò l'irrigidimento della sua posizione e il suo disappunto, che furono espressi attraverso il rifiuto di offrire ulteriori concessioni e di riavviare i negoziati nel corso dei tre anni che seguirono all'entrata in vigore della nuova Organizzazione.

Ad aggravare la situazione si aggiunse la visita del presidente taiwanese alla *Cornell University* di Ithaca a New York, nel giugno del 1995. Essa provocò uno stato di tensione tra RPC e USA che, come è facilmente prevedibile, impedì ai negoziati di procedere oltre.

La successiva occasione per riprendere i negoziati si ebbe nell'ottobre del 1997 con la visita di Jiang Zemin a Washington, che portò a un miglioramento delle relazioni sino-americane. Inoltre, il consolidamento all'interno del governo cinese del gruppo dei "riformatori" contribuì al riavvio delle trattative[27].

Tuttavia, una distensione nei rapporti non condusse direttamente alla sottoscrizione di nuovi accordi. Ciò avvenne a causa del rifiuto degli Stati Uniti di cedere alle richieste di Pechino in aree particolarmente sensibili per la Cina come l'area dell'agricoltura, della distribuzione, delle telecomunicazioni e dei servizi, soprattutto in un momento di recessione dovuta alla crisi economica asiatica, nonostante la Cina avesse annunciato la propria disponibilità a ridurre le tariffe fino a una media del 10% entro il 2005. Queste condizioni indussero perciò i negoziatori cinesi a trattare con maggiore cautela.

Alla visita di Jiang Zemin dell'ottobre del 1997 susseguì quella di Clinton in Cina nel giugno 1998, la quale però non riuscì a tradursi nella conclusione degli accordi. Il

---

26 L. WEI *China's Negotiation Process and Its Implications .op. cit.*

27 È questo il periodo delle riforme economiche di Deng Xiaoping.

presidente americano, in una lettera del novembre dello stesso anno indirizzata al presidente cinese, espresse il proprio desiderio di concludere gli accordi bilaterali entro il 1999.

Anche in seno al governo cinese alla fine del 1998 si palesò una maggiore determinazione nel concludere gli accordi per l'ingresso del Paese nella OMC.
Effettivamente in Cina, in seguito alla crisi economica che aveva colpito tutta l'Asia, si fece strada la consapevolezza che per proseguire lo sviluppo dell'economia nazionale nell'era della globalizzazione sarebbe stato di beneficio incrementare le esportazioni, incentivare gli investimenti esteri e soprattutto rendere l'industria più competitiva. In questo modo la pressione per l'ingresso nella OMC avrebbe potuto incoraggiare le imprese statali (SOE)[28] a rompere i monopoli al fine di diventare più competitive oppure chiudere definitivamente.

Nel febbraio del 1999 una delegazione statunitense giunse a Pechino confermando la propensione di entrambi i governi a raggiungere un accordo.

I negoziati si protrassero per un mese durante il quale si raggiunse il consenso su molti aspetti, inclusi gli argomenti più ostici precedentemente trattati, tra i quali le barriere non tariffarie, le tariffe doganali per alcuni prodotti agricoli e alcuni aspetti sui servizi[29].
In cambio Zhu Rongji[30] nell'aprile del 1999 si recò a Washington per confermare di accogliere gran parte delle richieste americane, sorprendendo in modo piacevole i negoziatori e le associazioni degli imprenditori statunitensi. Tuttavia, a causa delle pressioni del Congresso che minacciò di impedire l'ingresso della Cina nella OMC se non fossero state prima stabilite delle misure di protezione per i sindacati e per le industrie in competizione diretta con quelle cinesi, Bill Clinton non riuscì a concludere l'accordo durante il soggiorno a Washington di Zhu Rongji.

Successivamente si creò un altro stato di tensione in seguito alla pubblicazione delle concessioni fatte dalla delegazione cinese tramite il sito internet *United States Representative*[31]. Così il governo americano non solo perse l'occasione di raggiungere un accordo favorevole, ma diffondendo i dettagli legati ai negoziati, oltre ad irritare il governo cinese, alimentò

---

28 Dalla dicitura in inglese *state-owned enterprise*.

29 L. WEI, *China's Negotiation Process and its Implications*, *op.cit.*

30 Primo ministro del PCC successore di Li Peng. Vedi: J.A.G. ROBERTS, *Storia della Cina*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 381.

31 L. WEI, *China's Negotiation Process and Its Implications*. *op. cit.*

anche la forza delle voci più conservatrici preoccupate dalle potenziali conseguenze negative per la Cina dovute all'eventuale ingresso del Paese nella OMC.

A rendere insuperabili le difficoltà che già incombevano sui negoziati, contribuì l'incidente di Belgrado dell'8 maggio 1999 consistente nel bombardamento accidentale dell'ambasciata cinese a Belgrado da parte di un aereo NATO nel corso di un'azione delle forze militari in Jugoslavia durante la guerra del Kosovo. Di conseguenza le trattative furono nuovamente interrotte e nonostante Clinton si fosse più volte scusato definendo l'accaduto accidentale, in Cina si diffuse un forte sentimento nazionalista che portò Jiang Zemin ad affermare che se la RPC aveva aspettato tredici anni per divenire membro della OMC, avrebbe potuto attenderne altrettanti[32], a non rispondere alle telefonate di scusa di Clinton per ben quattro giorni consecutivi, a sospendere la discussione bilaterale sui diritti umani e a posticipare la data dell'incontro bilaterale sul controllo agli armamenti e sulla non proliferazione nucleare. Infatti i cinesi non credettero che la caduta della bomba potesse essere attribuita ad un semplice errore umano poiché, secondo l'esperto cinese di armamenti, l'utilizzo di una mappa vecchia di quattro anni (come aveva asserito Washington) era inconcepibile da parte di una potenza tecnologicamente avanzata come gli Stati Uniti[33].

Tuttavia, considerando il reciproco interesse economico dei negoziati per i due paesi, questo periodo di tensione ebbe fine poco dopo con l'incontro tra Bill Clinton e Jiang Zemin in Nuova Zelanda durante il vertice APEC[34] a settembre, e con l'incontro a Pechino tra il 10 e il 15 novembre successivo che portò all'accordo finale, firmato da entrambi i paesi il 15 novembre 1999.

Gli ultimi sei giorni di trattative furono i più critici ed intensi; la delegazione americana minacciò di andarsene più volte, ma alla fine si arrivò alla firma di un accordo molto simile a quello mancato in aprile.

---

32 J. Fewsmith, "The Politics of China's Accession to the WTO", estratto dalla rivista *Current History* vol.99 N. 638 Settembre 2000 pp.268-273.

33 M. Weber, *Il miracolo cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio,* Bologna, 2001, p. 82.

34 L' *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) è un organismo per la cooperazione economica nell'area asiatico-pacifica, nato nel 1989, allo scopo di favorire la cooperazione economica, il libero scambio e gli investimenti nell'area medesima. Vedi: www.apec.org

### 1.2.1) L'accordo con gli Stati Uniti

In seguito a ben tredici anni di negoziati bilaterali, finalmente il 15 novembre del 1999 a Pechino la RPC e gli Stati Uniti sottoscrissero l'accordo che ufficializzava il consenso di Washington all'entrata della Cina nel mondo del commercio globale.

Pechino acconsentì dunque rilevanti concessioni con la promessa di impegnarsi nei diversi settori economici, tra i quali quello dell'agricoltura, quello delle telecomunicazioni e quello degli investimenti. Venne accordata la percentuale del 49-50% per gli investimenti stranieri nelle telecomunicazioni, mentre gli USA abbandonarono la richiesta di abolizione del monopolio cinese sui fertilizzanti e acconsentirono ad alleggerire le quote sul tessile entro il 2005. La delegazione statunitense ottenne l'approvazione di alcuni meccanismi di salvaguardia (*anti-market disruption safeguards*) verso i prodotti cinesi, previsti per dodici anni dal giorno di accesso della Cina nella OMC. Inoltre, la Cina si assunse l'impegno di tagliare i dazi sulle importazioni entro tre anni dall'adesione dalla media attuale del 24% a una del 9% (in agricoltura, dal 31% al 14,5%); eliminare le quote e le licenze per l'importazione; aprire del tutto la distribuzione commerciale al dettaglio alle imprese straniere e il mercato alle compagnie straniere di telecomunicazioni; consentire il credito delle banche straniere in valuta cinese (entro due anni alle imprese, entro cinque agli individui); e consentire alle compagnie di assicurazioni straniere di operare liberamente a Shanghai e nel Guangdong entro tre anni dall'adesione[35].

## 1.3 La RPC e l'Europa

La Comunità Europea e la Cina stabilirono piene relazioni diplomatiche nel 1975. Il reciproco riconoscimento ufficiale ebbe luogo dopo che molti Stati europei, *in primis* la Francia, procedettero allo scambio di ambasciatori con Pechino. Le motivazioni principali dell'accordo sono state due: la ricerca di un mondo multipolare e la collaborazione economica[36].

Nei suoi primi anni di vita la RPC ebbe relazioni sporadiche con i Paesi europei. Mao Zedong considerava l'Europa una potenza in declino e neanche la creazione della

---

35 Angela Pascucci, *WTO Una spada per i nodi della Cina.*

Vedi: http://lists.peacelink.it/lavoro/msg00228.html

36 R. Orlandi, "Le relazioni tra Unione Europea e Cina", in *Mondo Cinese*

Vedi: http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/108/108_orla.htm.

Comunità Economica Europea (CEE) nel 1957 generò attenzione da parte della RPC. Dal canto loro, i Paesi europei coinvolti prima nella ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale e in seguito nella guerra fredda, non erano interessati ad avviare alcuna forma di cooperazione con un Paese alleato dell'URSS e ritenuto quindi pericoloso. In sunto, la Cina maoista non interessava ai Paesi europei né cercava alcuna relazione con essi.

All'inizio degli anni Settanta però, la situazione cambiò notevolmente grazie alla normalizzazione dei rapporti internazionali della Cina (che, come si è visto, consistevano essenzialmente nella costituzione di rapporti con gli Stati Uniti), al suo riconoscimento alle Nazioni Unite (sempre grazie agli USA), fattori questi che favorirono anche la normalizzazione dei rapporti con i Paesi europei.

La Cina inoltre affermò il proprio interesse per la costruzione dell'unità europea, nella quale vedeva un utile contrappeso all'egemonismo sovietico e, a metà degli anni Ottanta (come conseguenza della politica "della porta aperta" lanciata da Deng Xiaoping), la RPC cominciò a guardare all'Europa come partner commerciale alternativo agli Stati Uniti. Così nel 1974 furono avviate le prime trattative diplomatiche tra governo cinese e singoli stati europei tra i quali: Francia, Regno Unito, Germania e Italia. Nel maggio del 1975 il commissario europeo Sir Christopher Soames, in qualità di rappresentante della CEE, si recò in visita in Cina stabilendo così le prime relazioni diplomatiche tra RPC e Comunità Europea. Per la Comunità Economica Europea era importante acquistare peso politico al di fuori della contesa USA-URSS che monopolizzava le relazioni internazionali. Si aveva inoltre la consapevolezza che la Cina avrebbe presto acquisito un ruolo economico più confacente alle sue dimensioni.

Gli accordi ebbero perciò un'immediata impronta economica. Nell'aprile del 1978 a Bruxelles, le due parti siglarono un accordo commerciale che prevedeva la creazione di un comitato paritetico UE-Cina. Inoltre, la Comunità europea concesse la clausola della nazione più favorita alla RPC.

Nel 1985 a Bruxelles, venne siglato un Accordo di cooperazione economica e commerciale tra le Comunità europee[37] e la RPC mirante a "promuovere e intensificare gli scambi commerciali" e a "incoraggiare la cooperazione economica"[38].

Alla fine degli anni Ottanta i rapporti con la RPC subirono un forte raffreddamento: era il 1989, l'anno dei tragici eventi di piazza Tian'anmen; la soppressione violenta di un pacifico movimento di protesta provocò sdegno e fu oggetto di dura critica in Occidente. Per ciò che concerne la Comunità Europea, essa oltre a congelare le relazioni con Pechino, dichiarò l'embargo sulla vendita di armi nella Repubblica Popolare. Fu solo negli anni Novanta che l'Unione Europea[39] tentò di rilanciare il dialogo con la Cina, fermo restando l'embargo sulla vendita delle armi. La Repubblica Popolare Cinese venne allora reinserita nella lista dei Paesi candidati alla cooperazione con l'U. E.

Nel 1992 prese il via il dialogo sull'ambiente; l'anno successivo ad Hong Kong venne aperto per la prima volta un ufficio della Commissione adibito all'assistenza a progetti del Programma Alimentare Mondiale (*World Food Programme*) delle Nazioni Unite in Cina.

La metà degli anni Novanta vide l'intensificarsi delle relazioni diplomatiche ed economiche alle quali seguì l'avvio di nuovi dialoghi bilaterali in ambito politico e in quello dei diritti umani. Inoltre, Pechino diede prova della sua disponibilità a cooperare permettendo che la Banca Europea degli Investimenti avviasse il suo primo progetto nel Paese asiatico.

Nel 1996 sia la RPC che l'U.E. parteciparono al primo incontro Asia-Europa (ASEM Asia-Europe Meeting), un vertice dei capi di Stato e di governo di Europa e Asia tenutosi per la prima volta a Bangkok il 1° e il 2 marzo 1996, il quale si proponeva tre obiettivi: la promozione del dialogo a livello politico tra paesi europei e paesi asiatici, il rafforzamento della cooperazione economica e lo sviluppo della cooperazione in campo sociale e

---

37 Comunità europee era il nome dato collettivamente alla Comunità economica europea (CEE), alla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

38 "La Cina e l'UE, storia dei rapporti UE-Cina", Vedi: www.rassegnaCina.it. Consultato in data 22 aprile 2013.

39 L'istituzione dell'UE sotto il nome attuale risale al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 il quale entrò in vigore il 1° novembre 1993, Vedi: www.europa.eu

culturale[40]. Al vertice parteciparono i capi di tutti i membri dell'UE e di dieci paesi asiatici. In quell'occasione si parlò di un partenariato speciale Asia-Europa per lo sviluppo dei rapporti economici e della promozione di un nuovo dialogo politico[41].
Tra il 1997 e il 1999 fu dato un nuovo slancio alle relazioni bilaterali: la Commissione europea si recò in visita ufficiale in Cina e ad Hong Kong; si tenne il secondo incontro ASEM; e, per quanto concerne le relazioni bilaterali tra le sole UE e RPC, ebbero luogo i prime due vertici UE-Cina, rispettivamente a Londra e a Pechino.

Il nuovo millennio vide l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (o anche WTO da *World Trade Organization*) nel novembre del 2001 in seguito all'accordo raggiunto il 19 maggio del 2000 a Pechino.
In questo periodo i rapporti diplomatici ed economici tra le due potenze si intensificarono ulteriormente: durante i vertici UE-Cina furono conclusi svariati accordi anche al di fuori del campo strettamente commerciale. Venne sancito, infatti, un accordo marittimo; vennero promossi investimenti e progetti in campo umanitario; e, durante la *Dalian Environment Conference* (ovvero la conferenza sull'ambiente tenuta a Dalian nel luglio del 2000), la Commissione europea affiancata dalla Banca Mondiale e dal governo cinese discusse questioni relative all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Inoltre, con una dichiarazione comune, venne promossa la cooperazione in campo culturale tra Cina e UE e furono avviate relazioni bilaterali sulla ricerca in campo scientifico e tecnologico[42].
Infine, il Consiglio Europeo approvò formalmente le conclusioni della Commissione in materia di collaborazione attiva con la Cina mentre il governo cinese mise agli atti la prima dichiarazione relativa alle relazioni politiche e diplomatiche nei confronti dell'Unione europea.

È doveroso sottolineare che, nonostante l'obiettivo primario di Pechino fosse la normalizzazione delle relazioni con l'Occidente in generale, avere buoni rapporti con Washington e gli Stati dell'Unione Europea era di capitale importanza, in quanto furono i due accordi firmati rispettivamente il 1° novembre 1999 e il 19 maggio 2000 a sancire ufficialmente l'adesione della Repubblica Popolare Cinese all'Organizzazione Mondiale del

---

40 M. Weber, *op. cit.* p.84.

41 *Ibidem.*

42 "La Cina e l'UE, storia dei rapporti UE-Cina", Vedi: www.rassegnaCina.it. Consultato in data 22 aprile 2013.

Commercio.

### 1.3.1) L'accordo con l'Unione Europea

L'Unione europea è stata uno dei maggiori sostenitori dell'adesione della RPC all'Organizzazione Mondiale del Commercio, considerando che un'istituzione come la OMC non poteva dirsi veramente universale senza la partecipazione di un paese con un peso demografico di un miliardo e mezzo di abitanti e un PIL incrementato del 470% dal 1981 al 2000.

L'accordo firmato a Pechino il 19 maggio del 2000 tra il delegato francese Pascal Lamy e l'allora ministro del commercio estero cinese Shi Guangsheng, oltre a riguardare l'economia cinese in generale, coinvolgeva maggiormente tre settori: quello delle assicurazioni, quello delle telecomunicazioni e quello automobilistico. Esso prevedeva, inoltre, che la Cina si impegnasse a ridurre tra il 10% e il 18% i dazi su 150 esportazioni europee come macchinari, ceramiche, vetri, tessili, scarpe, pellami, cosmetici e alcolici in cambio della rinuncia da parte europea alla quota del 51% per gli investimenti stranieri nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi. Inoltre, sia le restrizioni sulle *joint-ventures*[43] per grandi magazzini e catene di distribuzione straniere, sia quelle per la produzione di motori, vennero cancellate. Nonostante si fosse rifiutata di concedere la quota del 51% sugli investimenti esteri, Pechino si impegnò ad implementare significative concessioni nel settore dei servizi entro il 2002, con un notevole aumento delle opportunità degli investitori esteri nelle telecomunicazioni, nel settore bancario e in quello della distribuzione.

Analizziamo ora gli impegni assunti nei suddetti settori:

- settore assicurativo: Pechino promise la concessione di sette licenze a investitori europei entro tre mesi dalla conclusione dell'accordo (quindi prima dell'adesione all'OMC) il settore, inoltre, doveva essere aperto agli europei due anni prima che agli americani;
- settore delle telecomunicazioni: il settore della telefonia mobile avrebbe dovuto essere accessibile agli europei con due anni di anticipo e un numero maggiore di

[43] Con il termine *joint venture* in economia aziendale si intende un accordo di collaborazione tra due o più imprese, la loro unione definisce un nuovo soggetto giuridicamente indipendente che ha come scopo un progetto comune sfruttando congiuntamente sinergie, *know how* e capitale.

città, rispetto all'accordo con gli USA. Gli investimenti europei nelle telecomunicazioni dovevano essere del 25% il primo anno, del 35% il secondo e fino al 49% dopo tre anni dall'ingresso nella OMC;

- settore automobilistico: entrambi gli accordi con gli USA e l'UE prevedevano una riduzione delle tariffe dall'80% al 25%; e come detto in precedenza, la cancellazione delle restrizioni sulle *joint-ventures* per la produzione di motori.

Nell'accordo era inoltre prevista la graduale apertura al commercio privato di importazioni di petrolio sia grezzo che lavorato e di fertilizzanti, insieme all'abolizione entro il 2005 del monopolio sulle esportazioni della seta, che costituisce il 70% della produzione mondiale.

Per quanto concerne il controllo delle quote azionarie tuttavia, la Cina non volle concedere agli europei più di quanto abbia concesso agli USA: una partecipazione non superiore al 49% nelle *joint-venture*s nei settori dei servizi e delle telecomunicazioni.

Infine, il settore agricolo cinese fu tra quelli più profondamente influenzati dal cambiamento. Ampie riduzioni delle tariffe furono previste entro il 2004, fino a raggiungere il 14,5% per alcuni prodotti chiave come il grano e il mais[44].

### 1.4) La Cina e l'Organizzazione Mondiale del Commercio:

Le intese bilaterali con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea costituivano una *condicio sine qua non* affinché la Repubblica Popolare Cinese potesse aderire all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Infatti, una volta che i due accordi furono notificati alla OMC, il Segretariato dell'Organizzazione procedette alla preparazione degli allegati del Protocollo d'adesione: "Schedule of Concessions and Commitments annexed to the GATT 1994" e "Schedule of Specific Commitments on Services annexed to the GATS"[45], i quali furono successivamente analizzati e resi multilaterali dal *Working Party;* ovvero il gruppo di lavoro sull'adesione della RPC alla OMC[46].

---

44 M. Weber, *op.cit.* p. 116

45 D. Bhattasali, S. Li, W. Martin, *China and the WTO, Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies*, Washington, 2004, p. 22.

46 Questo è un gruppo formato dai membri OMC con lo scopo di intavolare negoziati multilaterali con un paese aspira a diventare Membro dell'Organizzazione.

Vedi: http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/wkg_party_acc_e.htm

Nel corso di un incontro tenuto il 4 marzo 1987, venne istituito dal Consiglio della OMC un Gruppo di lavoro o *Working Party* costituito dai rappresentanti degli Stati membri del GATT con lo scopo di esaminare la richiesta inoltrata il 10 luglio del 1986 dal governo della Repubblica Popolare Cinese di poter aderire alla OMC in qualità di Stato membro del GATT. In una comunicazione datata 7 dicembre 1995, il governo cinese fece richiesta di partecipazione all'Accordo di Marrakesh, ossia l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio[47]. In seguito alla richiesta della RPC, e in base alla decisione del Consiglio Generale del 31 gennaio 1995, il *Working Party* esistente che lavorava alla definizione dello *status* della RPC come parte contraente del GATT 1947, fu trasformato nel *Working Party* sull'adesione della RPC alla OMC e divenne operativo a partire dal 7 dicembre 1995.

Il *Working Party* sulla definizione dello *status* della RPC come Parte Contraente del GATT 1947 tenne incontri in più di venti occasioni tra il 1987 e il 1995 sotto la presidenza del rappresentante svizzero Pierre-Louis Girard.

Il *Working Party* sull'adesione della RPC alla OMC invece, si riunì a partire dal 22 marzo del 1996 fino alla diciottesima e conclusiva sessione, tenuta a Ginevra il 17 settembre del 2001 sempre sotto la presidenza di Pierre-Louis Girard. Come oggetto di prima discussione il *Working Party* disponeva di un memorandum sul commercio estero della Cina (Memorandum on China's Foreign Trade Regime), oltre a delle domande poste dai membri del *Working Party* circa il regime del commercio estero della Cina con allegate le risposte delle autorità cinesi[48]. In deposizioni fatte prima in seno al *Working Party* precedente all'istituzione della OMC e in seguito a quello per l'adesione alla OMC, il delegato cinese affermò che gli sforzi compiuti dal governo della RPC al fine di rientrare a far parte dell'Accordo GATT nel primo caso, e al fine di aderire alla OMC nel secondo, erano in linea con la politica nazionale di apertura all'Occidente e con l'obiettivo di riforma economica, con la quale si sarebbe stabilita un'economia socialista di mercato. L'entrata della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio avrebbe favorito la crescita economica cinese e avrebbe dato maggiore slancio alle sue relazioni sia economiche che commerciali con gli Stati Membri della OMC.

---

47 Vedi: www.wto.org

48 Vedi: Doc. *L/6125;* altri dati sul sito www.cecc.gov/ WPR (1.3).

A queste e altre motivazioni è dovuta la favorevole accoglienza dell'entrata della Cina nella OMC da parte degli Stati membri del *Working Party*. Essi ritennero che la sua adesione avrebbe contribuito a un miglioramento del sistema commerciale multilaterale, determinato un rafforzamento dell'immagine di universalità dell'Organizzazione e apportato benefici reciproci alla Cina[49] e agli altri Membri della OMC, assicurando inoltre un costante sviluppo dell'economia mondiale.

Il rappresentante della RPC affermò che nonostante fossero stati compiuti importanti progressi nello sviluppo economico, la Cina rimaneva comunque un Paese in via di sviluppo (PVS) e aveva quindi diritto a beneficiare di un trattamento differenziato e più favorevole, di norma accordato agli Stati in via di sviluppo Membri della OMC.

Alcuni membri del *Working Party* indicarono che in considerazione di fattori quali la rapida crescita e la natura transitoria dell'economia cinese, al fine di determinare il bisogno della RPC di ricorrere a periodi transitori e altre provvisioni specifiche dell'Accordo OMC disponibili per i Membri PVS, sarebbe stato opportuno adottare un approccio pragmatico secondo il quale ogni accordo sarebbe stato redatto in modo da concernere esclusivamente l'area commerciale oggetto dello stesso.

Tenendo conto delle affermazioni precedenti, i membri del *Working Party* ribadirono che tutti gli impegni assunti dalla RPC durante il processo di adesione concernevano esclusivamente la RPC e non avrebbero compromesso né gli obblighi e gli impegni già esistenti assunti dagli altri Membri in base all'Accordo OMC, né i negoziati già intavolati e quelli futuri in seno alla OMC, né nessun altro processo di adesione di un paese terzo.

Sotto richiesta del *Working Party*, la RPC si impegnò a intraprendere negoziati bilaterali concernenti l'accesso al mercato per i prodotti industriali e agricoli, nonché ad impegnarsi anche nel settore dei servizi.

---

49 Quali l'affermazione della sua competitività e la minimizzazione del rischio di una esclusione dal mercato delle esportazioni. L'economia cinese si stava sempre più rafforzando e specializzando, il settore delle esportazioni non riguardava più esclusivamente i prodotti *low-tech* come in passato; la Cina necessitava quindi dell'impianto di regolamentazione della OMC. Inoltre, aderendo al sistema OMC essa avrebbe potuto evitare decisioni *ad hoc* che, in mancanza, l'avrebbero esclusa dal giovare di tutti i benefici del commercio internazionale, limitando così il suo accesso al mercato dei capitali.

Alcuni membri del *Working Party* ritennero che in aggiunta ai negoziati per l'accesso al mercato dei beni e servizi, fosse doveroso prestare attenzione anche agli impegni assunti dalla RPC in ambito multilaterale, in particolare a quelli assunti con il "Multilateral Agreement on Trade in Goods" e il "General Agreement on Trade in Services" (GATS). Quest'ultimo era di vitale importanza per fare in modo che la RPC avesse al più presto pieno diritto a tutti i benefici che l'appartenenza alla OMC comportava, così come era importante per assicurare che ogni concessione di accesso al mercato non venisse osteggiata da misure contrastanti con il sistema OMC, come ad esempio quelle non tariffarie.

Il rappresentante della RPC affermò che il raggiungimento di un equilibrio tra gli obblighi e gli impegni assunti era l'obiettivo principale della negoziazione per l'accesso alla OMC.

Il *Working Party* esaminò il regime del commercio estero cinese. Le discussioni e gli impegni da lì scaturiti sono contenuti nella Bozza di Protocollo di Adesione[50] con gli annessi inclusi[51].

### 1.4.1 Il Working Party Report (WPR) e il Protocollo di adesione

Il *Working Party Report* (WPR) e il Protocollo di adesione costituiscono i documenti più significativi per l'ingresso della RPC nella OMC.

Il WPR è un testo molto lungo e articolato, redatto a conclusione di quindici anni di negoziati, il quale riporta il percorso del regime cinese del commercio estero. Nel rapporto, i delegati cinesi attestano la disponibilità di Pechino ad assumere una serie di impegni, riassunti nell'art. 342 del WPR incorporato nel Protocollo di adesione quale parte integrante (art. I,1,2)[52].

Il Protocollo di adesione definisce le modalità e i tempi dell'adesione e deve essere letto contestualmente agli accordi attorno ai quali ruota il sistema OMC e cioè il GATT, con l'allegato "Schedule of Concessions and Commitments" e le intese che ne

---

50 Il Protocollo di Adesione è interamente reperibile sul sito www.wto.org/tradetopics

51 Notizie tratte dal testo originale reperibile sul sito www.cecc.gov.

52 R. Cavalieri, *L'adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche,* Lecce ,2003, p.16.

costituiscono parte integrante[53], il "General Agreement on Trade in Services" (GATS), l'allegato "Schedule of Specific Commitments on Services" e l'"Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property" (TRIPs).

Prima di esaminare il WPR e gli oneri che la RPC si è impegnata ad assumere, è doveroso chiarire la questione dell'applicabilità degli accordi OMC da parte dei tribunali e degli organi amministrativi cinesi.

La questione generale della diretta applicabilità dei trattati internazionali nell'ordinamento giuridico cinese e del rango che tali accordi assumono nella gerarchia dalla dottrina giuridica cinese non trova soluzione né sul piano legislativo né su quello giurisprudenziale.

Secondo Donald C. Clarke, specialista di diiritto cinese e professore di Diritto alla George Washington University Law School di Washington (U.S.A.), l'incorporazione degli accordi internazionali nell'ordinamento giuridico cinese è possibile attraverso tre modalità[54]:

a) trasformazione
b) incorporazione
c) incorporazione non mediata

Il primo metodo, adottato peraltro dalla RPC in molte occasioni, gli accordi internazionali sono testualmente ripresi dalla legislazione interna cinese attraverso un processo di "trasformazione" in base al quale essi assumono la forza, e la corrispondente posizione gerarchica, di interpretazione, norma o qualsiasi tipo di documento emesso dalla Corte Suprema del Popolo.

In base all'incorporazione mediata gli impegni internazionali vengono assimilati all'interno della legislazione attraverso specifico riferimento agli stessi. Tale regola è

---

53 Ovvero: l' *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMS), l'Agreement on Agricolture, l'Agreement on Technical Barriers, l'Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, l'Information Techonology Agreement e l'Understanding on the Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, (GATS). Ibidem,* p. 76.

54 Donald C. Clarke, "Statement Before the Congressional- Executive Commission on China", in "*WTO: Will China Keep its Promises? Can It?",* Hearing before the Congressional-Executive Commission on China, 107th Congress, Second Session, June 6, 2002.

Vedi: http://www.cecc.gov/pages/hearings/060602/clarkeTestimony.pdf.

prevista dagli artt. 142 dei Principi generali di diritto civile e 238 della Legge di procedura civile, che, nel caso dei "rapporti giuridici di natura civilistica" con soggetti esteri, dispongono la prevalenza delle norme internazionali su quelle appartenenti alla legislazione interna. Inoltre, in caso di conflitto tra norme internazionali e norme interne, le prime debbono prevalere sulle seconde. Manca però, una conferma esplicita della superiorità degli accordi internazionali sulla legislazione nazionale da parte della giurisprudenza dei tribunali cinesi.

Il metodo dell'incorporazione non mediata, secondo cui gli accordi internazionali diverrebbero parte della legislazione interna cinese senza nessuna mediazione degli organi giuridici e amministrativi, è oggetto di dibattito poiché né la Costituzione né la legislazione cinese hanno mai espresso pareri in materia.

L'unica affermazione che può essere fatta con sicurezza è che ciò che deriva dall'adesione è proprio l'impegno ad adattare la legislazione nazionale agli accordi OMC sottoscritti e a garantirne un'adeguata applicazione, riconoscendo la competenza dell'Organo per la risoluzione delle controversie della OMC (*DSB, Dispute Settlement Body*) a giudicare i conflitti eventualmente insorti con altri Stati Membri circa l'adempimento degli obblighi assunti.

### 1.4.2 Il Working Party Report e i maggiori impegni assunti dalla RPC

Come detto in precedenza, il *Working Party Report* (WPR) è un testo molto lungo e articolato (134 pagine) sviluppatosi in parallelo alle vicende dei rapporti internazionali della RPC. Esso offre una panoramica del regime del commercio estero e dell'andamento degli incontri tenuti dal *Working Party* durante i quindici anni di negoziati. In esso sono descritti gli impegni in ambito giuridico e commerciale che la RPC ha promesso di intraprendere al fine di essere ammessa alla OMC.

Suddetti impegni sono stati classificati nel WPR in quattro categorie principali: quelli relativi alle politiche economiche in generale, quelli relativi agli scambi di beni, quelli relativi alla proprietà intellettuale e quelli relativi ai servizi.

Gli impegni che maggiormente influenzeranno il sistema giuridico cinese appartengono alla prima delle quattro categorie e sono relativi alla regolamentazione del commercio in generale. Essi possono essere ulteriormente distinti in quattro sottocategorie:

a) uniformità amministrativa

b) trasparenza

c) controllo giurisdizionale

d) non discriminazione

**a) Uniformità amministrativa**

Per ciò che concerne il principio di uniformità amministrativa (Protocollo I,2,A), l'impegno assunto dalla Cina è quello ad un'applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale delle regole che disciplinano il commercio con l'estero.

Tali regole dovranno trovare "univoca, imparziale applicazione" a tutti i livelli amministrativi e in tutto il Paese "regioni frontaliere, aree autonome, zone economiche speciali (ZES), città costiere aperte, zone di sviluppo economico e tecnico e altre aree economiche speciali incluse" (WPR III,3, 71-73)[55].

Nel corso degli incontri con il *Working Party*, il delegato cinese confermò che le disposizioni dell'Accordo OMC e della Bozza di Protocollo, sarebbero state applicate in modo uniforme in tutto il territorio doganale cinese, anche nelle ZES e nelle altre aree. Per quanto riguarda le ZES, che godevano dei privilegi più pertinenti, la RPC non avrebbe introdotto nuove agevolazioni e avrebbe ridotto quelle esistenti. Venne inoltre concordato che alle merci importate in tali aree e rivendute in altre località del paese fossero applicate tutte le restrizioni e gli oneri previsti per le importazioni nel territorio doganale cinese (WPR, IV , D, 7)[56].

Fu deciso che le misure agevolative previste per le imprese a investimento estero (*Foreign Investment Enterprise* o FIE) invece, rimanessero in vigore, non ritenendosi che eventuali agevolazioni al commercio o agli investimenti violino il requisito dell'uniformità.

Alcuni membri del *Working Party* sollevarono preoccupazioni riguardo l'opportunità e la modalità del governo centrale della RPC di venire informato dell'esistenza di pratiche incompatibili con il principio di uniformità e di adottare perciò le misure necessarie a estinguerle. Essi affermarono che la RPC avrebbe dovuto stabilire un meccanismo tale da permettere a ogni individuo di denunciare al governo centrale i casi di applicazione non uniforme delle regole che disciplinano il regime cinese di commercio con l'estero.

---

[55] R. Cavalieri, *op. cit,* p.21.

[56] *Ibidem,* p. 22.

Fu a tal fine stabilito un meccanismo in base al quale era data a tutti gli individui e a tutte le entità commerciali la possibilità di denunciare alle autorità del governo centrale i casi di applicazione non uniforme. Il rappresentante della RPC inoltre confermò che suddetto meccanismo stabilito in base alla Sezione 2(A) della Bozza di Protocollo, sarebbe diventato operativo al momento dell'adesione. I casi sarebbero stati tempestivamente riferiti all'agenzia del governo responsabile e una volta accertata la non uniformità delle regole applicate, le autorità avrebbero agito prontamente per ovviare al problema utilizzando i rimedi disponibili delle leggi cinesi tenendo in considerazione gli obblighi cinesi internazionali.

La buona riuscita nell'impegno all'uniformità amministrativa è dipesa anche dall'adattamento della struttura e dei poteri del governo cinese[57] alle richieste del *Working Party* e alle disposizioni dell'Accordo OMC.

Durante un incontro con il *Working Party* il rappresentante cinese affermò che le caratteristiche del sistema legale cinese avrebbero assicurato un'implementazione effettiva e uniforme degli obblighi dopo l'adesione della RPC alla OMC.

Secondo la Costituzione e il Diritto sulle Procedure di conclusione dei trattati (*Law on the Procedures of Conclusion of Treaties*), l'Accordo OMC rientrava nella categoria degli "accordi internazionali importanti" i quali erano soggetti alla ratifica da parte del Comitato

---

57 Si ritiene qui necessario un breve riassunto della struttura e dei poteri del governo cinese.
Conformemente alla Costituzione e al diritto della Repubblica Popolare Cinese, il Congresso Nazionale del Popolo è il principale organo di potere dello Stato. Il suo Corpo permanente è costituito dal Comitato Permanente. Il Congresso Nazionale del Popolo e il Comitato permanente esercitano il potere legislativo ossia hanno il potere di formulare la Costituzione e le leggi. Il Consiglio di Stato è l'organo esecutivo del Congresso Nazionale del Popolo, a esso è affidato il potere di formulare norme amministrative in conformità alla Costituzione e alle leggi pertinenti. I ministri, le commissioni e gli altri dipartimenti competenti (denominati collettivamente come "dipartimenti") del Consiglio di Stato possono emettere norme locali entro la giurisdizione dei loro rispettivi dipartimenti e in conformità alle leggi e alle norme amministrative. Ai congressi provinciali popolari e ai loro comitati permanenti è permesso di adottare norme locali. I governi provinciali hanno il potere di promulgare leggi governative locali. Il Congresso Nazionale del Popolo e il suo Comitato permanente hanno il potere di annullare le norme amministrative che contraddicano la Costituzione. Infine, il Congresso di Stato ha il potere di annullare le norme dipartimentali e quelle dei governi locali qualora queste siano incompatibili con la Costituzione.

permanente del Congresso popolare nazionale. La RPC si sarebbe assicurata che le proprie leggi e norme concernenti il commercio con l'estero fossero in conformità con l'Accordo OMC e con i suoi obblighi internazionali. A questo scopo iniziò un piano di revisione sistematica delle proprie leggi interne più pertinenti. Quindi, l'Accordo OMC sarebbe stato rispettato in modo effettivo e uniforme attraverso la revisione delle leggi cinesi interne e l'implementazione di leggi nuove in piena conformità con esso. Le norme amministrative, quelle dipartimentali e le altre misure del governo centrale sarebbero state promulgate in maniera tempestiva in modo che gli obblighi della RPC venissero pienamente rispettati entro un lasso di tempo pertinente. Nel caso suddette norme avessero ecceduto la tempistica determinata, le autorità avrebbero continuato ad adempiere agli obblighi intrapresi in base all'Accordo della OMC e la Bozza di Protocollo. Il rappresentante inoltre confermò che il governo centrale avrebbe intrapreso in modo tempestivo la revisione o l'abrogazione degli atti locali contrastanti con gli impegni OMC[58].

**b) Trasparenza**

Per quanto concerne il principio di trasparenza, la RPC si è impegnata a rendere disponibili in una delle lingue ufficiali della OMC (inglese, francese, spagnolo), entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore, tutti gli atti normativi afferenti il commercio di beni e servizi, la proprietà intellettuale e la materia valutaria (WPR VII,3, 334[59]) e ad applicare solamente gli atti che siano pubblicati e resi disponibili a cittadini e imprese degli altri stati Membri. Si è inoltre impegnata a far sì che, salvo in casi concernenti la sicurezza nazionale, la politica monetaria e altre misure la cui pubblicazione costituirebbe un impedimento all'applicazione della legge, i testi di tali atti normativi siano messi a disposizione, su richiesta, agli altri Stati Membri, anche precedentemente alla loro entrata in

58 WPR (III,1) Vedi: www.cecc.gov

59 "The representative of China confirmed that China would make available to WTO Members translations into one or more of the official languages of the WTO all laws, regulations and other measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the control of forex, and to the maximum extent possible would make these laws, regulations and other measures available before they were implemented or enforced, but in no case later than 90 days after they were implemented or enforced. The Working Party took note of these commitments." Vedi www.cecc.gov

vigore[60]. La RPC ha inoltre acconsentito a istituire una serie di gazzette dedicate alla pubblicazione di argomenti specifici come ad esempio la gazzetta ufficiale per gli atti normativi afferenti le materie menzionate; la quale dovrà avere periodicità regolare e un'adeguata diffusione; o anche la *Pricing Monthly of the People's Republic of China*, la quale fornisce informazione circa i prezzi statali. Si tratta di un mensile pubblicato a Pechino nel quale sono elencati tutti i prodotti e i servizi i quali prezzi siano stati determinati dallo Stato. La RPC si è inoltre impegnata a istituire un centro informazioni, il "China WTO Notification and Enquiry Point", dal quale gli stati Membri, ma anche le imprese e i cittadini, possono ottenere con tempestività informazioni circa gli atti normativi di cui sopra (ossia quelli afferenti il commercio di beni e servizi, la proprietà intellettuale e la materia valutaria). Le risposte rese agli stati saranno ritenute espressioni ufficiali della posizione del governo, mentre quelle rese a cittadini e imprese, prive di tale carattere di ufficialità, dovranno comunque essere accurate e affidabili[61].

Nel 2002 il governo cinese ha messo in atto gli impegni intrapresi attraverso l'aumento del numero delle gazzette ministeriali e dipartimentali e delle raccolte pubbliche e private di leggi e regolamenti. La pubblicazione di tali atti ha preceduto la loro entrata in vigore.

L'impegno alla trasparenza impone al governo cinese di intervenire su un grave fattore di incertezza del quadro normativo cinese: la distribuzione delle competenze normative tra gli organi centrali e locali dello Stato e la conseguente incertezza circa la gerarchia delle fonti del diritto.

Nel 2000 l'Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato una legge sulla legislazione, con la quale in conformità con il Protocollo e con l'art. X del GATT, si è imposto che tutte le leggi, i decreti centrali e locali e i regolamenti amministrativi siano pubblicati nelle gazzette ufficiali, in modo da rendere chiare le competenze normative delle diverse autorità statali e i loro limiti.

---

60 R. Cavalieri, *op.cit* p.26.

61 *Ibidem*, p.27.

**c) Controllo giurisdizionale**

Sotto richiesta di alcuni membri del *Working Party,* la RPC si è impegnata a costituire organi giudiziari (ossia tribunali) competenti per il controllo di tutti gli atti amministrativi relativi all'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle sentenze giudiziarie presenti negli artt. X del GATT 1994 e VI del GATS e in molte disposizioni dei TRIPs, includendo anche gli atti amministrativi relativi alle licenze di *import-export*, le misure non tariffarie, le procedure di accertamento della conformità e altre misure.

La RPC dovrà far sì che tali tribunali siano "imparziali e indipendenti[62]" dagli organi amministrativi i cui atti siano sottoposti al loro giudizio, e che non abbiano alcun sostanziale interesse circa l'esito delle controversie.

Inoltre, agli individui o alle imprese le quali si rivolgano ai suddetti tribunali, dovrebbe essere concessa l'opportunità di ricorrere ad un ulteriore appello, senza penale. Nel caso un appello venga inizialmente presentato ad un organo amministrativo l'appellante dovrebbe avere l'opportunità, se ritenuto necessario, di appellarsi ad un tribunale giuridico: "If an initial right of appeal were to an administrative body, there should be an opportunity to choose to make a further appeal to a judicial body[63]" Qualsiasi decisione presa da un tribunale o da un organo amministrativo e le ragioni relative a essa saranno comunicate all'appellante, congiuntamente alla notifica del diritto ad un ulteriore appello.

L'impegno al controllo giurisdizionale rappresenta una grande sfida per lo stato comunista cinese, poiché esso mette in crisi l'ultimo rilevante retaggio della dottrina maoista, ovvero l'applicazione del principio dell'unità dei poteri dello Stato (sotto la guida del PCC[64]), all'interno del quale si iscrive la dipendenza della magistratura dal potere politico.

La guida statale della RPC disegnata dalla Costituzione del 1982 era organizzata (ancora al tempo dell'adesione) secondo il principio dell'unità dei poteri dello Stato, contrapposto a quello (occidentale) della separazione dei poteri. Secondo tale principio tutti

---

62 WPR (III, 4, 76) Vedi: www.cecc.gov

63 WPR (III, 4, 77) Vedi: www.cecc.gov

64 A questo riguardo è significativa una citazione di Mao Zedong tratta dal Libretto Rosso: "Uniamo saldamente tutte le forze del nostro Partito sulla base dei principi organizzativi e della disciplina del centralismo democratico". Vedi: www.linearossage.it

gli organi dello Stato, magistrature incluse, sono sottoposti a una "doppia dipendenza": quella gerarchica nei confronti dei propri superiori e quella politica nei confronti degli organi controllati dal PCC. Ogni aspetto dell'organizzazione giudiziaria è controllato dagli organi dello Stato (politici ed esecutivi) che interferiscono in modo diretto sulla pratica giudiziaria.

È importante tenere presente che in Cina l'amministrazione giudiziaria è un'attività pubblica come tante, perciò la qualificazione professionale e la preparazione tecnico-giuridica dei giudici sono estremamente modeste. I singoli magistrati, inoltre, sono nominati, controllati ed eventualmente destituiti dalle assemblee popolari competenti, indi per cui non godono di alcuna indipendenza.

Negli ultimi anni il governo cinese ha affrontato questi problemi cercando di accrescere le capacità professionali dei magistrati e di ridurne la dipendenza dai poteri locali. A questo proposito, meritano di essere menzionati un decreto che ha introdotto un esame unificato per le professioni giuridiche e una circolare con cui la Corte Suprema ha imposto che la carriera giudiziaria avvenga in modo progressivo invece che *per salta*.

Per ciò che concerne l'obiettivo di un incremento dell'indipendenza giudiziaria rispetto al potere politico, la Corte Suprema del Popolo ha emanato due atti normativi al fine di far fronte agli impegni assunti con la OMC.

Il primo è un regolamento, in vigore dal 1 marzo 2002, che sottrae la competenza a giudicare in primo grado delle cause civili "a carattere internazionale" ai tribunali locali per attribuirla alle corti intermedie e superiori, meno soggette dei primi alle interferenze delle amministrazioni locali[65].

Il secondo atto normativo consiste in un regolamento su "alcune questioni relative ai casi amministrativi in materia di commercio internazionale" emanato dalla Corte Suprema del Popolo il 27 agosto 2002 che ha integrato la vigente normativa sul controllo sugli atti amministrativi, ribadendo l'impegno alla parità di trattamento. Il regolamento riguarda tutti gli atti amministrativi concernenti lo scambio internazionale di beni e la proprietà intellettuale. Anche in questo caso, è stato previsto che la competenza a giudicare in primo grado delle cause amministrative a carattere internazionale sia affidata alle Corti intermedie o superiori.

---

65 R. Cavalieri, *op. cit.* p. 33.

**d) Non discriminazione**

L'impegno cinese alla non discriminazione consiste nel garantire ai cittadini stranieri e alle imprese estere un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini e alle imprese nazionali in materia di A) approvvigionamento di beni e servizi necessari alla produzione, condizioni di produzione, *marketing* e vendita sul mercato interno e in esportazione e B) prezzi e accessibilità dei beni e servizi forniti da enti pubblici centrali e locali e da imprese pubbliche nei settori dei trasporti, energia, telecomunicazioni fondamentali e altri fattori di produzione[66].

A) Per quanto riguarda l'approvvigionamento di beni e servizi necessari alla produzione, alle condizioni di produzione, di marketing e vendita, sul mercato interno e in esportazione, ritengo necessario in questa sede riportare seppur brevemente quanto detto in materia nel corso degli incontri tra il delegato della RPC e il *Working Party*.

Alcuni membri del *Working Party* espressero la loro preoccupazione circa l'applicazione del principio di non discriminazione agli individui e alle imprese estere (sia per quelle a gestione interamente estera, sia per le *joint ventures*[67]). Essi ritenevano che la RPC dovesse accordare un trattamento non discriminatorio a tutti gli individui stranieri così come alle imprese a gestione esclusivamente estera per ciò che concerneva l'approvvigionamento di beni e servizi e le condizioni secondo le quali questi venivano prodotti, commercializzati o venduti, nel mercato interno e in quello per l'esportazione.

La pratica consuetudinaria della RPC di condizionare o imporre restrizioni alla partecipazione estera nell'economia cinese fu oggetto di discussione. Le preoccupazioni dei membri del *Working Party* riguardavano soprattutto l'impiego di pratiche del genere nella determinazione dei prezzi, nella disponibilità di approvvigionamento di beni e servizi, e nella distribuzione delle licenze di importazione ed esportazione.

In risposta, il rappresentante cinese affermò che qualsiasi impegno a fornire un trattamento non discriminatorio alle imprese cinesi, a quelle a gestione estera e agli

---

66 I*bidem*. p. 35.

67 Una "*joint venture*" consiste in una pratica commerciale con cui due o più imprese, anche appartenenti a stati diversi, collaborano nella realizzazione di un progetto al fine di suddividere i rischi e sfruttare le reciproche competenze. In particolare, essa è stata adottata quale forma di cooperazione economica internazionale tra imprese statali dei Paesi dell'ex area socialista e imprese private occidentali.

individui stranieri in Cina sarebbe stato oggetto di disposizioni della Bozza di Protocollo e, in particolare, non avrebbe compromesso i diritti della Repubblica Popolare Cinese in seno ai GATS, la *China's Schedule of Specific Commitments,* o gli altri impegni sottoscritti in relazione alle misure di investimento relative al commercio (*trade-related investment measures*). Il rappresentante confermò che la RPC avrebbe riservato lo stesso trattamento sia alle imprese cinesi che a quelle a gestione estera, così come alle imprese totalmente estere e agli individui stranieri presenti in Cina. La RPC inoltre acconsentì a eliminare il sistema del doppio prezzo così come le differenze tra il trattamento riservato ai beni prodotti per la vendita in Cina e quello riservato a quelli prodotti per l'esportazione.

In conclusione, in base ai diritti e gli obblighi intrapresi con la firma dell'Accordo OMC e della Bozza di Protocollo, la RPC avrebbe riservato un trattamento non discriminatorio a tutti i Membri dell'OMC, inclusi i Membri i quali stati erano territori doganali separati.

B) Per ciò che invece concerne il principio di non discriminazione con riguardo ai prezzi e l'accessibilità dei beni e servizi forniti da enti pubblici centrali e locali e da imprese pubbliche nei settori dei trasporti, energia, telecomunicazioni fondamentali e altri fattori di produzione, il rappresentante della RPC affermò che le imprese statali della Cina operavano ora in conformità alle leggi dell'economia di mercato. Il governo non avrebbe più amministrato direttamente le risorse umane, finanziarie e materiali e le attività come la produzione, la fornitura e il *marketing*.

I prezzi delle merci prodotte dalle imprese statali e le aree di allocazione delle risorse venivano ora decisi in base all'andamento del mercato. Le banche statali erano state commercializzate e il prestito a imprese statali avveniva esclusivamente secondo le condizioni di mercato. La RPC stava in questo modo promuovendo la sua riforma delle imprese statali e stabilendo un sistema d'impresa moderno.

Alla luce del ruolo che le imprese statali avevano nell'economia cinese, alcuni membri del *Working Party* espressero le loro preoccupazioni per la continua influenza del governo nelle decisioni e attività di queste imprese relativamente all'acquisto e alla vendita di beni e servizi. Fu richiesto che tali decisioni venissero prese esclusivamente in base a considerazioni commerciali, senza alcuna influenza da parte del governo e tantomeno senza l'applicazione di alcuna misura discriminatoria. La RPC si impegnò a fare in modo che tutte le imprese statali effettuassero acquisti e vendite basandosi esclusivamente su

considerazioni commerciali come il prezzo, la qualità, la vendibilità e disponibilità del bene o servizio, e che le imprese di altri Membri OMC avessero un'adeguata opportunità a competere con queste secondo termini e condizioni non discriminatori.

Per ciò che concerne il trasferimento di tecnologia, alcuni membri del *Working Party* espressero preoccupazione circa le leggi, norme e misure riguardanti il trasferimento di tecnologia in Cina, in particolare nel contesto degli investimenti.

Essi espressero ulteriori preoccupazioni circa determinate misure governative che influenzavano il godimento dei benefici in materia, tra i quali vi erano le approvazioni per gli investimenti sul trasferimento di tecnologia. I termini e le condizioni di trasferimento di tecnologia, in particolare nel contesto degli investimenti, dovevano essere concordati tra le parti senza nessuna interferenza da parte del governo.

Il rappresentante rispose che la RPC avrebbe imposto o fatto rispettare solo le leggi, norme o misure relative al trasferimento di tecnologia, al processo di produzione o alla proprietà intellettuale di un individuo o di un'impresa che si trovi sul territorio cinese e che non sia contrastante con l'Accordo OMC sulla proprietà intellettuale (TRIPs, ovvero *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) e l'Accordo sulle misure relative agli investimenti (TRIMs, ovvero *Trade Related Investment Measures*). Egli confermò inoltre, che i termini e le condizioni del trasferimento di tecnologia, di processi di produzione o di proprietà intellettuale, in particolare nel contesto di un investimento, avrebbero richiesto l'accordo tra le sole parti coinvolte nell'investimento.

In conclusione, tra le tante disposizioni legislative e regolamentari che la RPC dovrà adottare in futuro, una delle più significative è la modifica operata il 30 ottobre 2001 al decreto sulle importazioni di tecnologia del 1985, con la quale si sono semplificate le procedure necessarie per l'importazione di tecnologia in Cina, uniformando il regime dei trasferimenti tecnologici internazionali a quello dei trasferimenti interni.[68]

L'adesione della Repubblica Popolare Cinese all'Organizzazione Mondiale del Commercio avvenuta l'11 dicembre del 2001, non rappresenta tuttavia il punto di arrivo della trasformazione del sistema giuridico cinese né di quello di commercio internazionale, nel prossimo paragrafo verranno infatti analizzati i cambiamenti avvenuti nell'ultimo

---

68 R. Cavalieri, *op. cit.* p. 36.

decennio in materia di diritto internazionale in Cina e adattamento di questa agli *standard* richiesti dalla normativa del commercio internazionale.

### 1.5) Il processo di regolamentazione dell'ordinamento giuridico cinese a dieci anni dall'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio.

L'adesione della RPC alla OMC del 12 dicembre 2001 ha avuto un forte impatto positivo sulla regolamentazione dell'ordinamento giuridico cinese.

Dopo aver accelerato il processo di modernizzazione iniziato nel 1999, la RPC ha osservato la regolamentazione OMC e ha adempiuto agli impegni assunti. Attraverso un'organizzazione sistematica e completa del proprio diritto, la RPC ha riorganizzato le aree delle leggi economiche in vigore, i regolamenti amministrativi e le norme dipartimentali. Alla fine del 2005, il governo centrale aveva formulato e revisionato "La legge sul commercio estero"; consistente in più di 3000 tra leggi, regolamenti e norme dipartimentali, le quali concernono l'area del mercato dei beni e dei servizi, e aveva posto in essere le politiche relative agli aspetti riguardanti la tutela del diritto di proprietà intellettuale e i principi della trasparenza ed uniformità.

Quest'opera senza precedenti di regolamentazione del diritto presenta le seguenti importanti caratteristiche: in primo luogo vi è l'ampiezza della portata del cambiamento, dal diritto alla singola legge e regolamento, dalla legislazione centrale a quella locale, il legislatore nazionale, la magistratura e il governo a tutti i livelli sono stati coinvolti nell'opera di revisione della legge. In secondo luogo vi è la molteplicità degli aspetti coinvolti dalla regolamentazione: come visto nei paragrafi precedenti, l'accordo OMC include una grande varietà di contenuti, essi coinvolgono la sfera economica nei suo molteplici aspetti: il mercato dei beni e servizi, il diritto di proprietà intellettuale, gli investimenti esteri, la supervisione doganale, il gettito fiscale e molti altri ambiti appartenenti al diritto del commercio con l'estero. In terzo ed ultimo luogo vi è la vastità degli ambiti che la riforma coinvolge. Essa, infatti, non riguarda solo il commercio estero, gli investimenti e gli altri aspetti concernenti l'economia in generale, bensì comprende anche il diritto amministrativo, quello relativo alla proprietà intellettuale, l'organo di controllo giurisdizionale ecc.

Quest'opera di regolamentazione del commercio in generale ha accelerato il processo di modernizzazione del diritto commerciale cinese, trasformando la Repubblica

Popolare Cinese in una delle grandi potenze economiche e commerciali mondiali del giorno d'oggi provvista di una solida base giuridica.

La regolamentazione della legge afferente la proprietà intellettuale che ha dato impulso all'adesione della RPC all'OMC continua tutt'oggi a essere oggetto di revisione e perfezionamento. Al fine di modificare la legislazione relativa al diritto di proprietà intellettuale che ancora oggi presenta aspetti inconsistenti con la normativa OMC, la RPC ha prontamente revisionato la legge sui brevetti, quella sul marchio registrato e quella sul diritto d'autore, il regolamento sulla protezione del software e quello relativo alle nuove specie di flora, così come il regolamento sulla tutela dei progetti di circuiti integrati, insieme a tutte le leggi e norme sul diritto di proprietà intellettuale in generale.

Inoltre, la Cina ha aumentato l'incisività dell'implementazione della legge attraverso l'istituzione del "Gruppo di Lavoro Nazionale per la tutela della proprietà intellettuale" e l'istituzione di corti indipendenti per giudicare dei casi a questa relativi.

Il principio di trasparenza, del quale si è trattato nei paragrafi precedenti, ha avuto una forte influenza sulla creazione dello Stato di diritto cinese. Al fine di mantenere gli impegni previsti dall'Accordo OMC, la Cina ha integrato una grande quantità di legislazioni e misure amministrative nel proprio ordinamento giuridico. Essa ha inoltre reso pubbliche le politiche economiche e le legislazioni assunte, in accordo col suddetto principio. Leggi e regolamenti quali la Legge sulla legislazione e le Procedure per la formulazione dei regolamenti amministrativi, rappresentano il progresso compiuto dal legislatore cinese in materia di sistematizzazione e standardizzazione.

Per quanto riguarda l'istituzione e il perfezionamento dell'organo di controllo giurisdizionale, al momento dell'adesione alla OMC, la RPC aveva già revisionato le leggi e i regolamenti esistenti giudicati incompatibili emersi in seguito all'applicazione del suddetto organo. Questo però non agisce sugli argomenti relativi alle corti, come ad esempio la legge sui brevetti del 2000 secondo la quale sono brevettabili il *design* industriale e i modelli di utilità, i quali vengono dichiarati nulli dalla Corte del Popolo in ultima istanza. Nella legge sul marchio registrato revisionata nel 2001 viene eliminata la facoltà della giuria di approvare o meno un marchio registrato e quella di stipulare un giudizio in ultima istanza. Viene invece aumentata la possibilità da parte delle parti coinvolte di ricevere la notifica della sentenza da parte della Corte del popolo entro 30 giorni. La Corte Suprema del Popolo ha promulgato la "Direttiva sull'applicazione delle disposizioni di legge relativa ai

casi di amministrazione del commercio internazionale", la "Direttiva sull'applicazione delle disposizioni di legge relative al processo delle cause antisovvenzioni", la "Direttiva sull'applicazione delle disposizioni di legge relativa ai casi di *antidumping*," ecc.

I suddetti progressi del diritto amministrativo non hanno un impatto diretto solo sul commercio internazionale, bensì influenzano a lungo termine anche l'organo di controllo giurisdizionale cinese.

Come detto in precedenza, promuovere e implementare l'uniformità amministrativa è uno dei requisiti fondamentali per essere parte dell'accordo OMC: ciò significa che la Cina è tenuta a garantire l'uniformità amministrativa. Negli ultimi dieci anni, il governo centrale ha adottato svariate incisive misure al fine di eliminare il grave ed endemico problema del protezionismo locale, ottenendo risultati positivi. Il governo cinese ha compiuto in questo ambito enormi progressi, ma purtroppo il divario regionale persiste ancora nelle regioni più vaste del paese. Nonostante ciò, il progresso compiuto dall'ordinamento giuridico cinese circa l'uniformità amministrativa è incontestabile.

L'aumento dell'influenza del diritto internazionale in Cina, risultato dell'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha modificato in gran misura il pensiero tradizionalista della popolazione cinese nei confronti del diritto internazionale. Ad oggi, il Partito Comunista Cinese è apparso davanti all'Organo di risoluzione delle controversie[69] (*Dispute Settlement Body* o DSB) in 138 casi: 11 come parte attrice, 30 come parte convenuta e 97 come parte terza. Basta guardare le cifre, per notare come la Cina sia diventata un partecipante attivo nell'operato dell'Organo di risoluzione delle controversie.

Essa è stata talvolta vincitrice, talvolta vinta. Ma ciò non è rilevante, ciò che importa è che questo cambiamento ha generato un'influenza senza precedenti nella politica relativa al commercio estero cinese e nella legislazione nazionale. Ne è un esempio l'appello al DSB

---

69 L'organo competente per la risoluzione delle controversie in sede OMC è il *Dispute Settlement Body* (DSB) nome con il quale è chiamato il Consiglio Generale della OMC quando esercita le funzioni giurisdizionali attribuitegli dagli accordi. Si tratta di un sistema unitario, la cui efficacia è sia *ratione materia* (ovvero è applicabile ad ogni materia appartenente alla sfera della OMC), sia *ratione personarum* (ossia le decisioni prese si applicano a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione). Esso è composto da tutti gli stati Membri, di norma rappresentati dagli ambasciatori o di chi ne fa le veci. Il presidente attuale è il canadese Jonathan Fried.

da parte della RPC per le misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti in acciaio degli Stati Uniti, dove il governo statunitense ha dovuto abolire le misure di garanzia discriminatorie nel dicembre del 2003.

Nel mese di marzo del 2011, un team di esperti dell'Organo di appello permanente della OMC ha rovesciato una sentenza a favore della RPC dopo aver determinato che le misure antisovvenzioni e *antidumping* adottate dagli Stati Uniti fossero in contrasto con la normativa OMC.

Nel caso di sentenze a suo sfavore, il governo cinese ha inoltre provveduto in maniera tempestiva a modificare le leggi e le politiche risultate in contrasto con la normativa OMC.

Al fine di realizzare quanto dettato dalle sentenze OMC, il Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo ha dato inizio alla revisione delle clausole relative alla Legge sul diritto d'autore e il Consiglio di Stato ha disposto la revisione del Regolamento doganale per la tutela della proprietà intellettuale nel marzo 2010.

Una volta revisionata, è evidente come la Legge sul diritto d'autore rifletta l'influenza che l'OMC ha sulla legislazione nazionale cinese e sul diritto internazionale. Tuttavia, molto spesso si rinvengono casi di mancata implementazione *tout court* degli impegni assunti e delle normative conformi ai dettami del Protocollo di adesione. Tra i più significativi c'è la mancata implementazione dell'impegno relativo alla pubblicazione di un'unica Gazzetta Ufficiale in cui ritrovare tutti gli atti normativi relativi al commercio di beni e servizi, indicato al paragrafo 2 C del Protocollo, in netto contrasto con il principio di trasparenza.

Ci sono poi casi in cui si palesa un forte atteggiamento discriminatorio nel settore dell'*import* in ambito agricolo, attraverso una serie di barriere non tariffarie (misure sanitarie e requisiti dei prodotti soggetti ad ispezione) impedendo così l'accesso al mercato cinese. Altri casi riguardano le difficoltà create agli investitori stranieri i quali hanno l'obbligo dell'iscrizione fissa alla *All China Federation of Trade Unions* (ACFTU)[70], una consistente imposta alle imprese straniere, o l'adozione di politiche industriali (come nel settore automoblistico) che fungono essenzialmente da misure di salvaguardia nei confronti della competizione estera.

[70] Vedi: http://english.acftu.org

Vi sono poi forti limitazioni anche nel settore dei servizi, come l'elevata capitalizzazione richiesta alle società di servizi di telecomunicazione; oppure la complessità di requisiti richiesti per l'inserimento nel mercato cinese delle banche e delle società assicurative straniere.

Si riscontrano inadempienze anche in materia di tutela della proprietà intellettuale, laddove le normative adottate dal governo cinese in conformità con l'accordo TRIPs[71] non ricevono un'adeguata implementazione.

Ci sono quindi delle evidenti lacune di effettività da parte del governo cinese. Gli impegni da esso accettati sono ben visibili nel testo del Protocollo di adesione, ma l'implementazione è carente in relazione sia agli impegni più specifici sia a quelli relativi alla regolamentazione del commercio in generale.

Si potrebbe quindi parlare di inadempimento, guardando al Protocollo di adesione come a uno strumento contrattuale bilaterale con il quale Cina e OMC si sono obbligate all'adempimento di prestazioni corrispettive. L'obbligo della OMC può essere identificata nella concessione dello *status* di Membro e nel far così beneficiare la Cina di tutte le concessioni e i vantaggi previsti per i Membri dell'Organizzazione; mentre la Cina si è impegnata a modificare il suo ordinamento giuridico secondo quanto stipulato all'interno del Protocollo e secondo quanto dettato dai trattati costitutivi dell'Organizzazione.

In conclusione, è facile notare come nonostante i numerosi traguardi raggiunti dalla Cina in circa un trentennio, sul piano delle relazioni internazionali, del diritto internazionale e della regolamentazione dell'ordinamento giuridico, il processo di adeguamento della Cina agli *standard* internazionali sia tutt'oggi in corso.

---

[71] Ovvero l'*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale) il quale stabilisce i requisiti che le leggi dei paesi Membri della OMC devono rispettare per tutelare la proprietà intellettuale, nell'ambito del copyright, delle indicazioni geografiche protette (IGP), del disegno industriale, dei brevetti, dei marchi di fabbrica registrati e di numerosi altri ambiti. Il TRIPS inoltre stabilisce le linee guida per l'applicazione delle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale, per i ricorsi e per le procedure di risoluzione delle controversie.

## CAPITOLO DUE

### I nuovi progressi e le sfide del diritto internazionale in Cina a partire dal 21°secolo.

**Yu Minyou**

(Istituto di ricerca sul diritto internazionale della Wuhan University. Provincia dell'Hubei, Wuhan.)

Profilo dell'autore: Yu Minyou (1961-), originario di Macheng nella provincia dello Hubei, Docente all'Istituto di ricerca di Diritto Internazionale della Wuhan University, direttore associato, Preside della facoltà di studi sulla OMC, Direttore esecutivo dell'Istituto di studi sul diritto internazionale in Cina.

**Abstract**: L'unidici dicembre del 2001 la Cina diventa membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Si tratta di un evento di notevole rilevanza storica iscritto all'interno del processo di riforme e di apertura.

Per la comunità internazionale, la graduale entrata della Cina nel sistema mondiale ha rappresentato una sfida dalla portata storica. Per la Cina stessa, anche il fatto di poter competere con vigore e possedere all'interno della Comunità internazionale uno *status* commisurato alla propria economia in continua crescita, costituisce una sfida dalla portata storica.

A partire dal 21°secolo, di pari passo con la continua crescita della forza economica reale cinese e di quella globale, con l'espansione della sempre maggiore influenza sia a livello locale che mondiale, lo *status* internazionale della Cina e la posizione di prestigio a essa associata stanno gradualmente aumentando. L'importanza del diritto internazionale nel campo degli affari esteri e negli scambi culturali concernenti l'economia e il commercio esteri appare sempre più evidente. Il diritto internazionale in Cina non ha solo subìto un nuovo slancio, ma ha anche fatto emergere nuove sfide.

**Parole chiave**: Cina, diritto internazionale, nuovi sviluppi, nuove sfide.

**Codice**: D99

**Codice identificativo articolo**: A

**Numero Serie articolo:** 1004-0544（2012）04-0005-08

**1) Nel 2001 la Repubblica Popolare Cinese (RPC) aderisce all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), dando così inizio a una nuova era per il diritto internazionale in Cina.**

L'undici dicembre del 2001 la RPC diventa Membro a pieno titolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Si tratta di un evento di notevole rilevanza storica iscritto all'interno del processo della riforma di apertura.

Per la comunità internazionale, la graduale entrata della Cina nel sistema mondiale ha rappresentato una sfida dalla portata storica.

Per quanto riguarda la RPC stessa, impegnarsi con vigore nella Comunità internazionale, mantenere il proprio status attraverso un'economia in costante crescita, rappresentano anch'esse delle sfide dalla portata storica.

Nell'aver aderito all'Organizzazione Mondiale del Commercio nel complesso, all'inizio con l'adesione formale e in seguito aver mantenuto e realizzato gli impegni assunti, il governo cinese non solo ha svolto un'attività di divulgazione dell'informazione sull'OMC senza precedenti, esso ha altresì condotto un'opera di riorganizzazione della legislazione mai avvenuta prima, ha riorganizzato le leggi e la relativa regolamentazione, tra le quali vi sono più di 2.300 leggi dipartimentali, ha inoltre abrogato più di 500 leggi in quanto in contrasto con la nortmativa OMC, e ha revisionato numerose leggi. I governi regionali hanno riorganizzato più di 190.000 politiche e leggi locali[72]. Il governo ha inoltre incorporato nel diritto cinese numerosi regolamenti e leggi consuetudinarie internazionali.

A partire dall'adesione all'OMC in poi, "la RPC ha raggiunto gli impegni assunti all'interno del quadro normativo dell'OMC con determinazione, ha incessantemente perfezionato la legisalzione relativa al commercio estero, ha stabilito un'economia socialista di mercato in base alle condizioni del sistema del commercio estero, ha reso conforme agli standard i privilegi e doveri degli operatori commerciali, ha ampliato le importazioni ed

---

72 *HU Jintao. Zai zhongguo jiaru shijie meoyi zuzhi 10 zhounian gaoceng luntan shang de jianghua,* 胡锦涛.在中国加入世界贸易组织10 周年高层论坛上的讲话［EB/OL］.新华网, 2011-12-11, (HU Jintao.Discorso al forum di alto livello in occasione dell'anniversario dei 10 anni dell'adesione della RPC alla OMC. Xinhuanet 11/12/2011).

esportazioni di beni e rafforzato il sistema di supervisione delle importazioni ed esportazioni di tecnologia e del mercato internazionale dei servizi. Ha stabilito il meccanismo di supervisione *ad hoc* per la Cina sul commercio estero e un sistema di promozione del commercio con l'estero, inoltre, in accordo con la normativa OMC ha perfezionato il sistema di assistenza commerciale così come quello di sorveglianza delle dogane e il sistema di ispezione e quarantena delle merci importate ed esportate, il governo ha infine stabilito il meccanismo di trasparenza ed uniformità del commercio estero"[73].

Il 31 agosto del 2011 l'allora presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick, in una riflessione sui dieci anni di adesione della RPC alla OMC ha affermato che i requisiti OMC hanno avuto la funzione di catalizzatori per la crescita strutturale delle riforme eseguite dalla *leadership* cinese, la quale ha raggiunto enormi risultati attraverso riforme in ambiti quali la riduzione della povertà, l'aumento del reddito, la fondazione di nuove imprese ecc. Il risultato ottenuto dalla Cina nell'ambito della riduzione della povertà costituisce il parziale raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite[74].

> "L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio è stata un successo totale. L'adesione, avvenuta tramite una sistematizzazione di base dei regolamenti e della procedura di risoluzione delle controversie, non ha solo eliminato il potenziale insorgere di tensioni, ma ha anche rimosso l'ostacolo costituito dalla rapidità con cui la Cina si è immessa nell'economia mondiale. Inizialmente le importazioni in Cina avvenivano in base al cosiddetto "Ordinamento globale", ovvero tramite l'adozione delle maggiori istituzioni, norme e politiche vigenti negli Stati Uniti. Al tempo, in base alle condizioni del commercio internazionale, il sistema economico cinese veniva annoverato tra quelli di piccola e media dimensione.

---

73 *Guowuyuan xinwwn bangongshi. "*Zhongguo tese shehui zhuyi falü tixi (baipishu)"
国务院新闻办公室．中国特色社会主义法律体系（白皮书）[M].2011-10 27.http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/62/3/201110/t1035422_4.htm,2011-11-2 访问 (Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. Il sistema legale socialista con caratteristiche cinesi), (Libro bianco). Consultato il 2/11/2011).

74 LIU Lina. L'esperienza della Cina può essere d'aiuto ad altre nazioni. Intervista al leader della Banca Modiale Zoellick［N］Reference news 1/9/2011 (11).

Al giorno d'oggi, la Cina è al pari di potenze economiche quali gli Stati Untiti e l'Unione Europea. Essa non è solo la seconda potenza economica mondiale e il più grande paese importatore ed esportatore di merci, è inoltre il più grande contributore per la crescita economica mondiale dopo la crisi finanziaria. [75]"

L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio ha rappresentato un'opportunità senza precedenti per la ricerca in materia di giurisprudenza cinese (e soprattutto in materia di giurisprudenza del commercio internazionale), ha dato origine ad un ambiente nuovo e positivo, facendo entrare la ricerca in materia di giurisprudenza cinese (e soprattutto la ricerca in materia di giurisprudenza del commercio internazionale) in una nuova e importante fase di sviluppo. Guardando ai risultati e alle sfide della Cina negli ultimi dieci anni nel complesso, è possibile notare le seguenti importanti influenze che l'adesione alla OMC ha avuto sulla giurisprudenza cinese (ma soprattutto su quella internazionale).

1. L'adesione alla OMC non ha solo fatto sì che il diritto della OMC sia divenuto la nuova frontiera della ricerca in campo giuridico in Cina, ma ha anche posto delle nuove sfide che vengono considerate come fattori promotori dell'armonia e del reciproco rispetto a livello internazionale tra tutti i governi del mondo.

L'ordinamento giuridico della OMC riflette e costituisce l'applicazione dei principi di diritto internazionale (ovvero l'eguale sovranità di tutti gli Stati Membri, l'adempienza in buona fede degli obblighi assunti, la cooperazione tra Stati, la risoluzione delle controversie con mezzi pacifici, l'uso delle norme consuetudinarie per l'interpretazione dei trattati, ecc).

Esso consiste in una serie di princìpi giuridici, un sistema commerciale e una comunità del commercio mondiale e presenta due caratteristiche fondamentali:

Regole efficaci e meccanismi di applicazioni delle stesse. Il sistema giuridico dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è un sistema giuridico multilaterale plasmato da una forza commerciale reale e dai princìpi giuridici, princìpi ed eccezioni, regole d'imperatività e arbitrariato, regole di reciprocità e imparzialità ecc.

---

75 Razeen Sally, "China's Trade-off", *The Wall Street Journal*, 13 Febbraio 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703843004576141352889255360.html Consultato il 12 Agosto 2011.

Il diritto dell'OMC è un sistema contraddittorio volto ad unire gli opposti: apertura e autosufficienza, dinamicità e stabilità, specializzazione e multidisciplinarietà, riferimento alle politiche e natura legale.

Per quanto attiene alla terminologia relativa al sistema commerciale multilaterale dell'OMC, attualmente il processo di legalizzazione del sistema è ben lungi dall'essere concluso, la normativa OMC svolge la funzione di sistema giuridico, in attesa di un ulteriore standardizzazione e approfondimento dello studio della materia giuridica. Il processo di studio della giurisprudenza della OMC non ha ancora assunto le sembianze di un sistema giuridico vero e proprio. Le definizioni con cui si fa riferimento al diritto della OMC sono molteplici sia in Cina che all'estero, questa viene infatti definita come: "diritto del commercio mondiale", "diritto pubblico del commercio internazionale" "diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio", "diritto integrato del commercio mondiale", "diritto del commercio sovranazionale", "diritto del commercio multinazionale". All'estero i metodi di ricerca sulla OMC sono anch'essi molteplici: dall'analisi politica, economica, dell'economia politica, la teoria della scelta razionale, l'analisi della scelta pubblica, l'analisi del sistema internazionale, dell'economia politica internazionale, il metodo giuridico, al metodo giuridico ed economico, multidisciplinare o interdisciplinare. Tra questi, la lotta di squadra tra giurisprudenza, le scienze economiche e politiche e le interdiscipline si sta affermando con forza sempre maggiore come la principale tendenza di studio. Attualmente, gli studiosi europei e statunitensi stanno promuovendo la proposta di combinare le sfere dell'economia, della giurisprudenza e della politica e usare l'Organizzazione Mondiale del Commercio come l'oggetto principale di studio della nuova Legge sul commercio internazionale (*International Trade Regulation).*

La Cina è una grande nazione che è divenuta parte del commercio mondiale tramite uno sviluppo pacifico; ed è inoltre un paese la quale economia di mercato socialista è in fase di trasformazione. Essa non è solo il più grande paese in via di sviluppo al mondo ma è anche un nuovo membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In base a tutti gli accordi OMC, la RPC gode di numerosi privilegi, ma si è al tempo stesso assunta obblighi altrettanto numerosi, soprattutto durante il processo di adesione alla OMC; obblighi riguardanti l'apertura dei mercati e l'ordinamento giuridico, assumendosi una gran quantità di impegni in materia. La Cina è già stata partecipe delle attività dell'Organizzazione, tra le quali il meccanismo di controllo delle politiche commerciali e i

negoziati del Doha Round. La RPC ha rappresentato sia la parte ricorrente, sia quella convenuta che la parte terza nei processi di risoluzione delle controversie.

Data la peculiarità della posizione della RPC all'interno dell'Organizzazzione, (essa si trova infatti a metà tra un Paese sviluppato e uno in via di sviluppo, tra un Paese con un'economia avanzata e uno con un'economia in via di transizione, tra un Paese con un grande commercio e uno con un commercio di medie e piccole dimensioni), la Cina è intenzionata a svolgere il ruolo costruttivo di ponte tra i Paesi in via di sviluppo e quelli sviluppati.

In seguito all'aumento delle controversie commerciali e gli attriti associati alla forte crescita del volume degli scambi commerciali della Cina, questa deve necessariamente usare la propria forza commerciale reale, la quale è in continua espansione, e affiancarla a delle politiche e leggi commerciali efficienti; facendo ricorso alla OMC per la gestione degli attriti e le dispute commerciali, del sistema di tutela del commercio multilaterale e dei diritti e interessi del Paese.

La ricerca in campo giuridico in Cina deve affrontare le seguenti sfide:

In primo luogo è necessario tenere in considerazione le politiche relative all'esecuzione degli accordi OMC e quelle relative alla gestione dell'agenda della OMC, come "l'assenza di un effetto diretto sul diritto nazionale cinese dell'accordo OMC", "prendere l'iniziativa per sfruttarla a proprio vantaggio", "l'obbligo di agire in buona fede in qualità di membro della OMC", e inoltre esplorare la possibilità di conferire un contenuto giuridico definito alle suddette politiche attraverso un'opera di emendamento e formulazione della normativa in merito. Stabilire infine la normativa operativa necessaria per la piena attuazione delle suddette politche.

In secondo luogo, bisogna al tempo stesso potenziare ulteriormente lo studio degli aspetti positivi e negativi dell'inlfuenza che il diritto della OMC ha sul percorso della Cina verso lo Stato di diritto. Ciò deve essere compiuto negli ambiti del diritto internazionale, del diritto amministrativo, del diritto dell'economia, della Legge sulla tutela della proprietà intellettuale, della costituzione, della giurisprudenza e in altri campi giuridici. E' opportuno integrarvi lo studio comparato delle politiche e delle leggi commerciali dei principali membri OMC e della reciproca influenza esercitata dal diritto dell'Organizzazione.

E' necessario evidenziare la grande opera di riadattamento delle politiche commerciali e riforma del diritto compiuta dalla RPC, congiuntamente alle maggiori

controversie e le nuove problematiche relative alle attività commerciali internazionali cinesi in seguito all'adesione alla OMC (come ad esempio lo status di economia di mercato, la tutela della proprietà intellettuale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, gli standard lavorativi fondamentali, la sicurezza alimentare, la sanità pubblica e la questione relativa al tasso di cambio del Renminbi [RMB]).

Per quanto riguarda il CEPA, l'ECFA e altri accordi regionali di libero commercio, e le interpretazioni giudiziarie emesse dalla Suprema Corte del Popolo circa i casi amministrativi, bisogna, in base al diritto internazionale e alla nuova condizione delle relazioni commerciali internazionali, integrarli nella realtà cinese e condurre inoltre uno studio e analisi approfonditi e specifici in materia partendo da un punto di vista giuridico.

In terzo e ultimo luogo, per tutelare i diritti e gli interessi della Cina, non solo bisogna tenere in considerazione il più a lungo possibile una sovrapposizione del diritto internazionale su quello nazionale per l'integrazione del Paese, dell'impresa (riguardante qualsiasi tipo di associazione e corporazione) e della forza del pubblico; è altresì necessario definire audacemente il modo in cui proseguire nell'apertura al sistema giuridico del commercio internazionale e stabilire la direzione delle leggi orientate alle politiche (*policy-oriented*), dare impulso ad un' ulteriore riforma sostanziale dell'attuale sistema economico cinese e di quello giuridico. Da un lato è doveroso avanzare una proposta concreta di regolazione della riforma delle leggi e politiche nonché delle riforme istituzionali in corso in Cina; dall'altro, la prova scientifica di ciò consiste nel fatto che la RPC comprende meccanismi interni, bilaterali e multilaterali e un quadro teorico di reciproca coordinazione e promozione delle politiche e leggi commerciali; per costruire un nuovo e sviluppato *pattern* del sistema giuridico relativo al commercio estero della RPC, ossia da grande paese del commercio mondiale a grande potenza del commercio mondiale.

2. L'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio ha dato l'impulso per un passaggio da una valutazione negativa della politica cinese in seno al meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie ad una positiva.

L'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio indica chiaramente l'accettazione da parte della Cina della giurisdizione obbligatoria del meccanismo di risoluzione delle controversie. Ciò non ha solamente dato origine al precedente in materia di controversie internazionali, ma rappresenta inoltre un importante segnale del mutato atteggiamento della Cina nei confronti del diritto internazionale. Il meccanismo di

risoluzione delle controversie della OMC ha giurisdizione obbligatoria. *Illo tempore* la Cina non era ancora parte di nessun tipo di accordo o trattato internazionale relativo alla devoluzione delle controversie né era obbligata a sottostare ad alcun tipo di meccanismo di risoluzione delle controversie che fornisse un'indagine imparziale con delle sentenze indipendenti e che imponesse sanzioni in ultima analisi se ritenuto necessario.

L'adesione della Cina alla OMC implica in maniera diretta l'accettazione da parte di questa del meccanismo di risoluzione delle controversie. Per la Cina, si tratta di un evento senza precedenti.

Nella fase iniziale a seguito dell'adesione, la RPC non era in grado di essere al pari dei Membri OMC rappresentanti dei paesi avanzati come Europa e Stati Uniti o di paesi in via di sviluppo come India, Brasile e Sud Africa nella partecipazione alle attività di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione. Essa ha a tal riguardo assunto un atteggiamento di studio coscienzioso e di formazione del proprio personale, partecipando alle attività del meccanismo di risoluzione delle controversie in qualità di parte terza, preparandosi attivamente ad affrontare i contenziosi e cercando al tempo stesso il momento adatto per partecipare *in toto* e in modo congruo alle attività del meccanismo di risoluzione delle controversie.

E' oggettivamente doveroso notare il passaggio della RPC da parte convenuta a parte ricorrente nelle controversie internazionali alla fine del periodo intermedio.

"A partire dal 2006, si è verificato un notevole cambiamento nel modo d'interazione della RPC col sistema del commercio mondiale, passando da un iniziale preoccupazione per la regolazione della legislazione nazionale al fine di essere conforme alla normativa e disciplina OMC, ad una linea più antagonistica."[76] La caratteristica più notevole è che al principio la Cina era spesso coinvolta nelle attività di risoluzione delle controversie in qualità di parte terza, e oltretutto la sua presenza in qualità di parte ricorrente era pressoché inesistente.

A parte la denuncia di scrocco delle misure di salvaguardia sui prodotti in acciaio adottate dagli Stati Uniti nel 2002, nel 2004 la RPC è stata parte convenuta nel caso avviato

---

76 Leal-Arcas, Rafael, "China's Attitude to Multilateralism in International Economic Law and *Governance*: Challenges for the World Trading System", *Journal of World Investment and Trade*, Vol. 11, No. 2, 2010, p. 271.

dagli Stati Uniti riguardante l'imposta sul valore aggiunto dei circuiti integrati, che si è concluso con una soluzione concordata.

La RPC è considerata come facilmente disposta al compromesso quando parte convenuta, e molto riluttante ad agire in qualità di parte ricorrente.[77] Essa è più che disposta a sedersi nell'ultima fila della OMC; infatti, molto raramente risolve le controversie commerciali attraverso vie legali multilaterali[78]. Ma, a partire dal sesto anno della riforma fino alla fine di febbraio del 2012, la RPC è stata parte ricorrente in 8 casi, convenuta in 23 e parte terza in 89 casi[79]. Nelle attività di risoluzione delle controversie, attualmente la RPC non solo partecipa in maniera attiva in qualità di parte terza ed è facilemente disposta al compromesso quando parte convenuta, essa è altresì una parte ricorrente intraprendente, e per di più porta avanti la propria causa in maniera esemplare. In seguito alla sempre più intensa partecipazione della RPC alle attività di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il governo cinese ha elevato il livello d'intesa in seno al meccanismo di risoluzione delle controversie OMC, ha accresciuto la fiducia nell'Organizzazione per la risoluzione degli attriti relativi al commercio internazionale, e sempre più consciamente considera il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC un mezzo importante attraverso il quale mettere in atto la politica commerciale del proprio Paese, partecipare in modo efficace e influenzare la gestione del commercio mondiale in seno all'Organizzazione. La RPC ha già dimostrato il suo atteggiamento positivo nei confronti della salvaguardia del sistema di commercio multilaterale, e ha altresì ottenuto un grande profitto derivante dalla tutela delle norme e regolamenti dell'Organizzazione. Ciò ha altresì riflesso la grande importanza della risoluzione degli attriti commerciali attraverso mezzi giuridici multilaterali e ha dato impulso all'orientamento delle politiche degli Stati di diritto in materia di commercio internazionale.

Oltretutto, l'ampio uso che la RPC fa del meccanismo di risoluzione delle controversie per tutelare i propri diritti e interessi ha altresì prodotto un impatto positivo specifico nella sua partecipazione alle attività della Corte internazionale di giustizia e del

---

77 Marcia Don Harpaz, "Sense and Sensibilities of China and WTO Dispute Settlement (May 3, 2010)". *Hebrew University International Law Research* Saggio No. 02-10, http://ssrn.com/abstract =1599563 (visitato il 1° settembre 2011).

78 Vedi nota 5.

79 Vedi: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm Consultato il 29 febbraio 2012.

Tribunale internazionale del diritto del mare. Il 7 dicembre del 2009 la RPC ha esposto per la prima volta una presentazione orale circa la richiesta di parere della Corte internazionale di giustizia da parte del Kosovo. L'ambasciatrice Xue Hanqin, avvocato del ministero degli affari esteri, ha esposto la propria riflessione circa la gestione della questione Kosovo e circa la relativa risoluzione numero 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; riaffermando la posizione della Cina nei riguardi dei principi base del diritto internazionale quali il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, l'autodeterminazione dei popoli ecc, sollevando il massimo interesse di tutte le parti e ottenendo un' entusiasta risposta.

Per la preparazione della presentazione orale, l'ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri si è in molte occasioni incontrato con gli esperti di diritto cinese e internazionale nel corso di *meeting ad hoc* durante i quali le due parti hanno tenuto discussioni di gruppo, eseguito uno studio approfondito del caso, scambiato ampliamente le proprie opinioni, e argomentato la questione con la massima serietà. Si tratta di un evento di portata storica, in quanto sin dalla fondazione della Nuova Cina, essa ha in questa occasione partecipato ai procedimenti giudiziari della Corte internazionale di giustizia per la prima volta.

Il 18 agosto del 2010 il direttore generale dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri Duan Jielong ha presentato un'opinione scritta alla Camera per le Controversie sui Fondali Marini del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare intitolata "Garanzie statali sulle responsabilità e obblighi delle entità individuali nelle attività relative al caso consultivo del settore internazionale dei fondali marini". E'anche questo un evento molto importante in quanto la Cina ha in questa occasione partecipato ai procedimenti giudiziari del Tribunale internazionale del diritto del mare per la prima volta. Le attività sopracitate relative alle interazioni della RPC con l'ordinamento giudiziario internazionale possiedono una grande importanza storica; non solo sono utili ad approfondire la conoscenza e la comprensione della funzione del Meccanismo di risoluzione delle controversie e a ridurre quando non a elimare il senso di riluttanza e timore nei confronti dello stesso, ma hanno altresì posto delle nuove esigenze per quanto attiene alla capacità della RPC di applicare il diritto internazionale.

3. L'adesione della RPC all'Organizzazione Mondiale del Commercio non solo costituisce un importante segnale del mutato atteggiamento della Cina nei confronti del

diritto internazionale; ma ha altresì fatto emergere delle nuove esigenze per quanto attiene alla competenza della RPC in materia di diritto internazionale; perciò essa ha dato il via all'avventura della costruzione della competenza della RPC in materia di diritto internazionale partecipando attivamente e pienamente alle attività dell'organizzazione, esercitando i leggittimi diritti derivanti dallo status di membro della OMC e realizzando gli obblighi relativi all'adesione. Si tratta di un'opera organica di straordinaria complessità che richiede un'alta concentrazione di conoscenze, capitale e personale.

In particolar modo i negoziati commerciali multilaterali e la risoluzione delle controversie in seno all'OMC coinvolgono la problematica relativa alla competenza della Cina in materia di normativa dell'Organizzazione. In questo ambito, il governo cinese ha tentato di stabilire, attraverso la cooperazione tra i funzionari e il popolo, dei partenariati pubblici e privati al fine di far progredire la costruzione della competenza della RPC in materia di diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Shanghai, Pechino, Shenzhen e altre località hanno fondato centri di consultazione in materia generale relativa all'Organizzazione. Il gruppo di esperti (o "trust dei cervelli") è divenuto un ponte per lo scambio dell'informazione tra i dipartimenti governativi, i circoli aziendali, quelli accademici e i circoli industriali. L'università di Wuhan, l'università di economia e commercio estero, l'istituto nazionale per il commercio estero di Shanghai e altri enti hanno fondato accademie o istituti di ricerca sull'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'associazione Cinese per la Ricerca sull'OMC, la *Law Society cinese*, l'Associazione per la ricerca sul Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e altre hanno fissato la data in cui terranno un incontro accademico in materia di OMC. Gli uffici competenti del Ministero del commercio hanno organizzato indefinitamente dei seminari interni *ad hoc* o di formazione per gli esperti, gli avvocati e i funzionari. Il governo cinese consiglia vivacemente al personale cinese specializzato in materia di OMC di assumere la funzione del *panel* per la risoluzione delle controversie in seno all'Organizzazione e di assumere la carica di membri dell'organo di appello.

Al fine di formare avvocati specializzati in diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il governo cinese ha ininterrottamente richiesto la cooperazione tra gli studi legali internazionali e gli avvocati cinesi nei casi che coinvolgono la RPC, con l'intento di "studiare la guerra dalla guerra". Nell'ambito della costruzione di un meccanismo di coordinamento, la RPC ha stabilito dei meccanismi interministeriali di coordinamento per

la risoluzione delle controversie in materia OMC: il SPS, il TBT e il meccanismo congiunto, volti alla risoluzione degli attriti commerciali. In seguito alla coclusione della fase intermedia a seguito dell'adesione, specialmente a partire dal 2008, a causa della forte pressione del protezionismo commerciale causato dalla crisi finanziaria, la RPC ha adottato strategie legali intraprendenti ed efficaci al fine di aumentare in maniera sorprendente la sua partecipazione nella formulazione delle leggi OMC e nelle attività di risoluzione delle controversie.

Naturalmente, una pratica decennale ha rivelato le mancanze della Repubblica popolare cinese nella costruzione della propria competenza in materia di diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio; come ad esempio l'urgente necessità di elevare la qualità e il livello d'istruzione e studio della materia legale, la formazione del personale qualificato per la gestione degli affari generali della OMC alla quale tuttora non viene data la dovuta importanza, la pratica e lo studio in materia OMC, la tuttora grande distanza dall'istruzione della materia legale, la scarsità di personale dei dipartimenti, di quelli atti alla formazione del personale, dei dipartimenti per la ricerca accademica e quelli per la gestione della ricerca scientifica, i quali non hanno ancora fondato meccanismi efficaci per la comunicazione e l'intrattenimento di relazioni, il basso livello delle ricerche ripetute, la scarsa efficienza, l'esistenza di sperperi a vari livelli. La posizione dello studio sul diritto dell'OMC e della sua influenza inscritti nell'ambito dello studio giurisprudenziale in Cina ha vissuto una fase iniziale di grande fervore che è però poi scemato, la base teorica dell'Organizzazione, la capacità e il livello di ricerca applicata in materia devono essere migliorate con urgenza, il metodo di ricerca sul diritto dell'OMC e l'utilizzo del relativo rimangono tutt'ora molto semplici e arretrati; in ultimo non vi sono abbastanza scambi e dibattiti in ambito accademico.

Il rammarico più grande è che non esiste né un progetto né una strategia nazionale, sistematica e globale di costruzione della competenza in materia di diritto internazionale che venga diretta dal governo.

**2. Formazione di un sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi. Fornire nuove basi per l'interazione tra diritto cinese e diritto internazionale.**

Alle ore 9.00 del mattino del 10 marzo 2011, nel corso della quarta riunione della seconda sessione plenaria dell'undicesimo Congresso Nazionale del Popolo (CNP), l'allora presidente esecutivo del Comitato Permanente del CNP Wu Bangguo ha dichiarato:

"[...]basandosi sulla condizione nazionale e sulla realtà cinese, la soddisfazione delle esigenze di adattamento della riforma di apertura e del socialismo alla modernizzazione riflette la volontà di entrambi il Partito (PCC) e il popolo. Usando la Costituzione come forza trainante e le leggi a essa relative quali il diritto civile, il diritto commerciale e molte altre leggi degli uffici legali come colonna portante, il sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi costituito da norme giuridiche a più livelli è già stato formato dal diritto, dai regolamenti amministrativi, dai regolamenti locali ecc…"[80]

La formazione di un sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi costituisce una pietra miliare nel processo di costruzione del sistema giuridico della democrazia socialista cinese; essa non solo riveste un significato fondamentale, ma offre inoltre una nuova opportunità per uno studio approfondito dei rapporti tra diritto internazionale e diritto nazionale cinese. Il perfezionamento del sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi rappresenta una questione importante e urgente, implica la necessità di adattarsi alla nuova situazione e ai nuovi doveri, la corretta gestione del rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale e infine la necessità di risolvere ulteriormente la questione relativa all'applicazione e alla conversione dei trattati internazionali all'interno del Paese.

In oltre sessant' anni, i paesi con cui la Nuova Cina ha stabilito rapporti diplomatici già a partire dalla sua fondazione sono aumentati da diciotto a centosettantuno. La RPC ha concluso e firmato innumerevoli accordi bilaterali; ha istituito meccanismi di cooperazione economica e commerciale con centosessantatre paesi e regioni, ha firmato dieci accordi relativi alle aree di libero scambio e accordi bilaterali per la tutela degli investimenti con centoventinove paesi, ha firmato accordi contro le doppie imposizioni con novantasei paesi, è divenuta un attivo realizzatore della liberalizzazione e facilitazione per il commercio e gli investimenti. Con la partecipazione attiva della RPC alle attività diplomatiche multilaterali in ogni ambito, l'adesione a più di centotrenta organizzazioni internazionali

80 Vedi: http://news.xinhuanet.com/politics/2011-03/10/c_121170474.htm,2011-11-2 访问.

intergovernative, la conclusione di più di trecento trattati multilaterali[81], essa è divenuta uno stato partecipante, costruttore e contributore del sistema internazionale.

I suddetti trattati internazionali congiuntamente ad altri accordi di diritto internazionale creano, per quanto attiene alla tutela dei diritti sovrani della Cina e agli interessi per la sicurezza e lo sviluppo, un ambiente esterno più favorevole al fine di fornire una protezione giuridica internazionale relativamente più affidabile .

Corrispondentemente, la RPC ha formulato all'interno del diritto nazionale, leggi e regolamenti relativi alla gestione delle relazioni con l'estero, ha stabilito un sistema giuridico di base che preveda norme nazionali in ogni aspetto riguardante l'estero, ha formato accordi internazionali e un sistema giuridico addetti alla gestione delle relazioni con l'estero, ha fondato un quadro legale per le operazioni della Cina con l'estero in tutte le aree del paese.

Non si tratta di un semplice cambiamento quantitativo, ma di un cambiamento sostanziale. "La Cina non è più quella potenza revisionista destabilizzante che mirava a rovesciare l'ordinamento internazionale di un tempo; la Repubblica Popolare Cinese odierna è profondamente impegnata politicamente in tutto il mondo ed è un paese sostenitore e contributore dell'ordinamento internazionale esistente. Essa aveva inoltre già largamente beneficiato della situazione internazionale successiva alla guerra fredda".[82]

La RPC ha impegnato il proprio personale formato da circa 21.000 persone coinvolte a vari livelli in 30 operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite; essa è il paese membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha impegnato il numero più alto di unità.

Ancora più significativo è il fatto che con lo sviluppo accelerato dalla globalizzazione e l'intenso riassestamento delle relazioni internazionali, il fattore Cina sia già divenuto una necessità per la risoluzione di molte questioni internazionali. La RPC è già diventata una parte indispensabile delle principali organizzazioni e negoziati internazionali.

---

81 Vedi: Discorso del ministro degli esteri Yang Jiechi durante il seminario *"60 anni di teoria diplomatica della Nuova Cina"* 21/9/2009. http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/wjb/zzjg/zcyjs/jbzc/t585680.htm. Visitato il 1/11/2011.

82 David Shambaugh, "China's 60th Birthday: The Road to Prosperity", *Time,* 28 sett.2009, Vedi: http:// www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1924366,00.html. Consultato il 1/11/2011.

Il 7 luglio del 2008 la RPC è stata per la prima volta parte del nucleo dei negoziati in seno al Doha Round; dal novembre dello stesso anno durante il *summit* sul mercato finanziario e l'economia mondiale G20 tenutosi a Washington, Londra, Pittsburgh e Seoul, Pechino ha svolto un ruolo di primo piano senza precedenti.

Tuttavia, nell'ambito della formazione del sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi e la conclusione di o l'adesione a innumerevoli accordi bilaterali e multilaterali, la posizione dei suddetti accordi all'interno del sistema giuridico cinese rimane indefinita: nella Costituzione cinese non viene determinata la posizione degli accordi all'interno del diritto nazionale, ma per quanto riguarda le leggi formulate dal legislatore, questo ne ha accettato l'adozione in maniera flessibile o ha trasformato il modo di concludere o introdurre i trattati internazionali nel diritto cinese. In passato la Suprema Corte del Popolo ha in molte occasioni emanato circolari con cui permetteva a tutte le corti ai vari livelli di emettere sentenze applicando la normativa degli accordi internazionali. Che sia al fine di migliorare i rapporti nazionali ed esteri di reciproco vantaggio del sistema economico sicuro e altamente efficiente orientato all'apertura o che sia per amplificare ulteriormente il sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi, non è possibile ignorare la posizione che il diritto internazionale occupa nel sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi e l'influenza che questa esercita su di esso.

Quindi, l'interrogativo circa il modo in cui determinare la posizione dei trattati internazionali nel sistema giuridico cinese sui piani della teoria, della conoscenza e del potenziamento istituzionale, e il modo in cui migliorare l'attuazione nazionale, portando a compimento un sistema legislativo per la stipulazione dei trattati, rappresenta una questione molto reale e urgente della ricerca cinese in ambito giuridico (ma soprattutto in ambito giuridico internazionale) che non può più essere elusa[83]. A questo riguardo, per quanto

---

83 *Liunanlai. Guoji tiaoyue shi zhongguo tese shehui zhuyi falü tixi buke Huo que de yibufen [A]. Zhao jianwen zhubian. Guojifa yanjiu (di 4 juan) [M]. Beijing: Zhongguo renmin gong'an daxue chuban she,2011.*刘楠来.国际条约是中国特色社会主义法律体系不可或缺的一部分［A］.赵建文主编.国际法研究(第4 卷)［M］.北京:中国人民公安大学出版社,2001.(LIU Nanlai "I trattati internazionali costituiscono una parte indispensabile del sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi" [A]. ZHAO Jianwen Caporedattore di Ricerca giuridica Vol. 4 [M]. Pechino: *Chinese People's Public Security University Press*, 2011).

.

attiene allo studio in ambito giuridico in Cina, è doveroso concentrarsi sull'integrazione del diritto internazionale in quello nazionale, coniugare la pratica con la teoria, applicare il metodo di ricerca giuridica congiuntamente ad altri metodi di ricerca; studiare l'impatto effettivo che la ricerca in campo giuridico internazionale ha avuto sul sistema giuridico nazionale, riconoscere la funzione distintiva del diritto internazionale nelle relazioni internazionali e nella costruzione del sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi.

**3. La RPC aderisce al "concetto positivo e promettente della responsabilità internazionale". Fornire una nuova speranza per la riforma del meccanismo gestionale dell'economia mondiale.**

In seguito al rapido aumento dei contatti col mondo esterno e della crescita della forza economica, la RPC ha adottato un approccio ancora più attivo e aperto nei confronti del mondo esterno; essa non solo ha già portato a termine la trasformazione da paese boicottatore a paese ricevente e per di più protettore del sistema internazionale ma è altresì un convinto sostenitore del multilateralismo. Svolge un ruolo di primaria importanza nel processo di formazione della *governance* globale in seno alla OMC, l'ONU, la politica climatica internazionale ecc [84].

Nel 2010 la RPC è stata attiva partecipante e promotrice della riforma del meccanismo di *governance* economica globale. Attraverso il programma di riforma dei diritti di voto della Banca Mondiale, il diritto di voto dei paesi in via di sviluppo e in transizione è aumentato nel complesso del 3,13%. Il *summit* G20 di Seoul per confermare il Fondo Monetario Internazionale (FMI) dovrebbe tenersi prima dell'assemblea annuale del 2012. Esso consentirà un trasferimento di più del 6% delle azioni ai paesi con mercati emergenti, a quelli in via di sviluppo, così come ai paesi con titoli sottovalutati.

Il 3 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma del FMI sulle quote e sul diritto di espressione redatta nel 2008[85]. Questa revisione ha aumentato la rappresentatività delle

---

84 John Humphrey and Dirk Messner, "Unstable Multipolarity? China's and India's Challenges to Global Governance", *German Development Institute Briefing Paper*, 2006.
Vedi:http://www.diegdi.de/CMSHomepage/openwebcms3_e.nsf/(ynDK_contentByKey)/ENTR7BRDBE/$FILE/1%202006%20EN.pdf. Visitato il 1°settembre 2011.

85 Vedi: .http://www.imf.org/external/chinese/np/sec/pr/2011/pr1164c.pdf. Consultato il 3/2/2012.

economie emergenti in seno al FMI e ha inoltre rinsaldato la partecipazione e il diritto d'espressione dei paesi a basso reddito.

Su queste basi, nel 2010 è stato introdotto un ulteriore programma di riforma la quale è entrata in vigore in un solo giorno e consentirà un trasferimento di più del 6% delle quote ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo e tutelerà le quote e i diritti di voto dei paesi membri più poveri. In seguito a questo cambiamento, il Brasile, la Russia, l'India e la Cina entreranno nella lista dei primi 10 azionisti del FMI. Inoltre, la riforma del 2010 disporrà che il comitato esecutivo del Fondo Monetario Internazionale venga creato interamente tramite elezioni, per l'occasione i paesi avanzati dell'Unione Europa si sono assunti l'impegno di fondere i seggi di rappresentanza, ciò porterà quindi alla riduzione di due seggi. Il diritto d'espressione e la rappresentatività dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale sarà sostanzialmente migliorata.

Al momento la riforma del meccanismo di *governance* economica globale sta progredendo in maniera costante verso uno sviluppo più equo e razionale.

In accordo con la forza economica e l'influenza politica in constante aumento della RPC, questa continua a concentrarsi sulle potenze emergenti e a sostenere tutte le politiche e le strategie per la riforma del vigente ordinamento giuridico internazionale.

Va notato che gli Stati Uniti e i Paesi occidentali sono i fondatori, i proprietari, gli amministratori e i principali beneficiari dell'ordinamento giuridico internazionale attuale. In termini comparatistici, l'adesione all'ordinamento giuridico internazionale vigente non è cosa facile, retrocedere da esso è difficile e attuare una riforma in materia lo è ancora di più. L'adesione delle nuove potenze emergenti e i grandi paesi in via di sviluppo all'ordinamento giuridico internazionale attuale non avviene tramite la conduzione di una riforma radicale di questo, bensì tramite la loro fusione e il loro adattamento a esso. La crescita economica delle potenze emergenti e dei grandi paesi in via di sviluppo dipende in larga misura dal commercio e dagli investimenti.

La RPC è una potenza con uno sviluppo pacifico appartenente all'ordinamento giuridico internazionale attuale, che sta vivendo una fase di grande sviluppo, trasformazione e assestamento nel mondo globalizzato. Una Cina sempre più protesa verso il centro della scena mondiale, che interagisce col mondo esterno in maniera più complessa, si consulta in modo più approfondito. Non solo le minacce alla sicurezza convenzionali e non convenzionali che aumentano sempre di più, la RPC si trova inoltre ad affrontare

nuove sfide legate alla suo *status* e ai suoi doveri internazionali. Dopo che il processo di riforme e d'apertura è entrato in una fase cruciale, sono apparse ancora più evidenti l'influenza e la funzione che gli affari interni e quelli esteri hanno gli uni sugli altri. Non solo lo sviluppo economico si trova ora ad affrontare un'inversione di tendenza, un cambiamento strutturale e l'arduo compito di promuovere l'equilibrio; esso deve inoltre sfruttare a pieno la forza reale, le relazioni diplomatiche, il diritto e tutti i mezzi per tutelare i diritti sovrani della RPC e gli interessi per lo sviluppo e la sicurezza.

Il 6 settembre 2011 l'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato ha pubblicato un Libro Bianco intitolato "Lo sviluppo pacifico della Cina" il quale esplicita in maniera chiara e inequivocabile l'aderenza al "concetto positivo e promettente della responsabilità internazionale" del governo cinese:

> "In quanto paese in via di sviluppo più popoloso del mondo, la Cina ha svolto bene i propri affari ed è la più alta rappresentazione delle responsabilità a livello mondiale. In quanto paese responsabile della comunità internazionale, la Cina deve rispettare il diritto internazionale e le massime di relazione internazionali universalmente riconosciute e portare a compimento i doveri internazionali. La Cina partecipa in maniera attiva alla trasformazione del sistema internazionale e alla formulazione delle norme internazionali, alla gestione di questioni di portata globale, sostiene il progresso dei paesi in via si sviluppo, tutela la pace e la stabilità mondiale.
>
> Ogni paese si trova in una situazione diversa, così come diversa è la fase dello sviluppo della sua economia. Devono essere coerenti con i principi unanimi di responsabilità e dei diritti; tenere a mente i comuni interessi della propria nazione e quelli dell'umanità, adempiere ai corrispondenti obblighi internazionali e svolgere un ruolo costruttivo partendo dalla propria forza nazionale. Con il continuo potenziamento della forza nazionale, la RPC si assumerà quanti più obblighi internazionali essa potrà assumersi."

Quindi, si dovrebbero allo stesso tempo studiare in modo completo, approfondito e concreto, tutte le questioni relative al diritto internazionale, aumentare il numero di ricerche in ambiti interdisciplinari, incrementare la capacità direttiva della RPC nella spinta verso la trasformazione dell'ordinamento internazionale, per guidare la riforma della *governance* economica globale verso una virtuosa correzione della direzione degli sqiuilbri economici globali e cogliere l'iniziativa nella battaglia che racchiude il nuovo ordinamento internazionale.

Riguardo al modo in cui plasmare il ruolo della Cina nel cambiamento dell'ordinamento giuridico internazionale, l'ex ministro degli affari esteri e oggi ambasciatore Liu Zhenmin ha dichiarato:

> "In primo luogo si deve analizzare il ruolo che la RPC riveste nel processo di trasformazione dell'ordinamento giuridico internazionale, afferrare saldamente i modelli e le tendenze della situazione internazionale ai livelli più profondi.
>
> In secondo luogo bisogna cogliere il ruolo della Cina nei cambiamenti nell'ordinamento giuridico internazionale, bisogna prendere l'iniziativa per sfruttarla a proprio vantaggio, migliorare la competenza in materia di diritto internazionale, prendere l'iniziativa per guidare lo sviluppo delle norme, dei regolamenti internazionali e del modello internazionale in una direzione favorevole per la RPC.
>
> In terzo luogo, comprendere a pieno il ruolo della RPC all'interno dell'ordinamento giuridico internazionale, usare il concetto di "mondo armonioso" come guida, usare il diritto internazionale per plasmare l'immagine di un grande paese responsabile come la Cina."

**4. Dichiarazione ufficiale degli interessi fondamentali della Cina, nuova direzione dell'attenzione allo sviluppo del diritto internazionale in Cina.**

Il 6 settembre 2011 l'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato ha pubblicato un Libro Bianco intitolato "Lo sviluppo pacifico della Cina" dove dichiara in maniera chiara e decisa che gli interessi fondamentali della RPC comprendono: i diritti sovrani, la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, l'unificazione nazionale, la stabilità del sistema politico e della società stabiliti dalla Costituzione e la garanzia fondamentale per lo sviluppo sostenibile economico e sociale.

La Cina presenta un territorio e un oceano vasti, oltre 22.000 chilometri di frontiere terrestri e oltre 18.000 chilometri di costa continentale. Essa si trova ad affrontare numerose minacce alla sicurezza convenzionali e non convenzionali ed è minacciata da forze separatiste e dal terrorismo.

La RPC segue il principio "non attaccare se non si viene attaccati", essa è dedita alla risoluzione delle controversie internazionali e delle questioni più critiche tramite mezzi pacifici anziché bellici e alla comune tutela della pace e della stabilità mondiale. La RPC intende aumentare la fiducia attraverso la consultazione e il dialogo, ridurre le divergenze,

risolvere i disaccordi, evitare l'impiego delle forze armate o muovere reciproche minacce tramite queste, seguire il principio di buon vicinato e relazioni amichevoli e di cooperazione regionale, promuovendo insieme la costruzione di un'Asia armoniosa, sostenere il rispetto reciproco di ogni regione e Stato, promuovere la fiducia reciproca e ricercare un punto d'incontro pur accettando le differenze esistenti attraverso il dialogo negoziale e la consultazione amichevole, comprese varie contraddizioni e questioni relative alle controversie sui diritti e gli interessi territoriali e marittimi; tutelare congiuntamente la pace e la stabilità regionale; mantenere stretti contatti economici e commerciali e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, promuovere il processo di integrazione economica regionale, perfezionare i meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, essere aperti ad altri meccanismi di cooperazione regionale, accogliere gli stati esterni alla regione e svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la pace e lo sviluppo regionale.

La RPC non è intenzionata ad ottenere l'egemonia o alcuna sfera d'influenza regionale, né a ostracizzare alcun paese: essa porterà avanti la tradizione dello "spirito asiatico", con la ricerca dell'automiglioramento, lo spirito pionieristico di apertura e tolleranza e il sentimento di sostegno reciproco in quanto si è tutti nella stessa situazione e farà costantemente in modo che gli altri stati asiatici siano sempre dei buoni vicini, amici e *partner*.

Tuttavia, ci sono paesi confinanti con i quali sono in corso controversie relative agli interessi territoriali e marittimi della RPC; da un lato la ricerca degli interessi economici derivanti dallo sviluppo di relazioni economiche e commerciali con la RPC, dall'altro alleanze militari o altre spinte a competere con i diritti e gli interessi territoriali e marittimi della RPC dettate o sostenute dagli Stati Uniti.

Come usare il diritto internazionale in modo creativo per risolvere le controversie relative agli interessi territoriali e marittimi tra la RPC e i paesi confinanti sulla base dei cinque principi della coesistenza pacifica? Si tratta sia di una questione urgente per lo studio del diritto internazionale in Cina, sia di una grande sfida per la competenza di questa in materia di diritto internazionale. Lo studio del diritto internazionale in Cina dovrebbe concentrarsi sulla competenza in materia e sulla capacità dei paesi confinanti di sviluppare in maniera attiva le relazioni amichevoli di buon vicinato e di cooperazione.

A questo riguardo, lo studio del diritto internazionale in Cina non solo deve liberarsi dai vecchi schemi, ampliare i propri orizzonti e iniziare collaborazioni coordinate

multidisciplinari e sfaccettate, deve altresì studiare gli altri paesi (soprattutto quelli più competenti in materia di diritto internazionale come i paesi avanzati), non ci si deve soltanto abituare a rispettare il diritto internazionale e accettarne i vincoli passivamente, è altresì doveroso fare pieno uso dei diritti e delle libertà previste dal diritto internazionale, far rispettare con decisione e rigore i vari poteri da esso conferiti, tutelare in maniera risoluta gli interessi primari della RPC.

### 5. Attuazione della strategia *go global*. Emersione di nuove esigenze per lo sviluppo del diritto internazionale.

La "Bozza del decimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'economia nazionale e della società" del 2001 attesta:

> "Esortare a essere in grado di mettere in gioco gli investimenti esteri vantaggiosi per la Cina, espandere il campo d'azione, i canali e le modalità per la cooperazione tecnica in materia di economia internazionale. Andare avanti nello sviluppo di contratti d'ingegneria con l'estero e nella cooperazione aziendale, esortare al vantaggio competitivo delle imprese nello sviluppo del commercio all'estero, incitando le esportazioni di prodotti di tendenza, dei servizi e della tecnologia. Sostenere la cooperazione estera per far fronte allo sfruttamento della carenza delle risorse naturali nazionali, promuovere l'adeguamento della struttura industriale nazionale e la dislocazione delle risorse naturali. Esortare l'impresa a sfruttare le risorse intellettuali estere, fondare all'estero organismi di ricerca e sviluppo congiuntamente ai *design center*.
>
> Sostenere la forza reale delle operazioni multinazionali delle imprese, realizzare lo sviluppo dell'internazionalizzazione. Migliorare il sistema di servizi per gli investimenti esteri, negli ambiti finanziario, delle assicurazioni, del cambio estero, della finanza e fiscalità, delle competenze individuali, del diritto, dei servizi d'informazione, della sorveglianza dell'immigrazione ed emigrazione ecc. Creare le condizioni ottimali affinché la strategia *go global* possa essere attuata.
>
> Migliorare la struttura della *governance* aziendale e il sistema di controllo interno delle imprese a investimento estero, rendere conforme agli standard la regolamentazione degli investimenti esteri."

La proposta e l'attuazione della strategia *go global* è già divenuta una mossa strategica importante della nuova fase della politica di apertura della RPC.

Al momento, l'attuazione della strategia *go global* deve far fronte alle seguenti considerevoli sfide:

In primo luogo vi sono le sfide riguardanti l'attuazione del progetto e la gestione delle operazioni: ovvero il fatto che questa debba essere realizzata in un ambiente sociale, economico, culturale e giuridico eterogeneo e la sfida riguardante l'ambiente naturale in cui realizzare il progetto di costruzione e la gestione delle operazioni.

In secondo luogo vi è la sfida relativa alla stima dei rischi e alla prevenzione: ovvero come stabilire un sistema di stima dei rischi e prevenzione riguardante gli aspetti politico, economico, del lavoro, dell'ambiente ed ecologia, della sicurezza pubblica, del diritto, della religione, dei costumi, della cultura ecc. inscritto all'interno della localizzazione del progetto (a livello nazionale o regionale); così come la sfida della mancanza di esperienza nello stabilire delle buone relazioni pubbliche e il dubbio sulla sostenibilità delle normali operazioni.

In terzo luogo vi sono le sfide relative alla formazione del personale: ovvero la scarsa preparazione sulla normativa vigente del commercio internazionale e la necessità di possedere un personale con diversi *background* culturali in grado di comunicare in modo efficace, integrare tutti i tipi di risorse e risolvere qualsiasi potenziale rischio.

In quarto luogo vi è la sfida del sistema di sostegno nazionale e all'impresa: ovvero il sistema politico, di garanzie e di servizi a sostegno dell'impresa affinché questa entri nella globalizzazione. Così come l'impresa stessa in termini di istituzioni, dei meccanismi e la garanzia del personale, la quale non è in grado di soddisfare a pieno i requisiti previsti dall'attuazione della strategia *go global* per le imprese.

In quinto luogo vi è la sfida che consiste nel far fronte alle divergenze derivanti da diverse culture aziendali e diversi sistemi di valori, così come l'integrazione della cultura aziendale stessa.

In sesto luogo vi è la sfida di far fronte alle calamità naturali o alle crisi sociali: ad esempio la "primavera araba" del 2011, la quale ha avuto pesanti ripercussioni sulle imprese cinesi in Libia e sulle altre operazioni di *business* all'estero. In sintesi, la grande sfida che la proposta e l'attuazione della strategia *go global* in Cina deve affrontare riguarda la questione

di come proteggere a pieno, in maniera efficace e tempestiva gli interessi della RPC all'estero.

Da un punto di vista legale, la protezione degli interessi di un paese all'estero dipende principalmente dal diritto internazionale e dal diritto del paese ospitante non da quello del proprio paese. Perché, in base al diritto internazionale, qualsiasi paese, anche quello più potente, non può applicare il proprio diritto al di là dei limiti della giurisdizione nazionale e imporsi così sugli altri paesi senza l'accordo di questi.

Al momento la RPC non ha ancora stabilito un sistema normativo per gli investimenti esteri, gli accordi di tutela degli investimenti bilaterali devono essere urgentemente aggiornati; si sta esplorando la possibilità di stabilire accordi di tutela globale degli investimenti multilaterali come l'accordo commerciale multilaterale dell'OMC. Il centro per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali ha già trattato due casi in cui la RPC è coinvolta.

Ora che la RPC è una grande potenza accentratrice di capitale estero, essa sta divenendo un sempre più importante sistema economico emergente per l'esportazione di capitale all'estero.

Vi è quindi l'urgente bisogno della RPC di rafforzare la tutela dei suoi interessi all'estero per mezzo del diritto internazionale e promuovere l'attuazione della strategia *go global*.

### 6. Le nuove sfide dello sviluppo del diritto internazionale in Cina.

Gli sviluppi sopraccitati richiedono che la giurisprudenza internazionale in Cina venga descritta da commenti introduttivi sullo *status quo* generale del diritto internazionale in Cina, sulla prospettiva di sviluppo, e su tutte le varie questioni urgenti e di primario interesse di diritto internazionale relative alla RPC. Senza andare nel dettaglio sull'Istituzione Contemporanea del Discorso Cinese sul Diritto Internazionale[86]*;* come apprendere creativamente, applicare e sviluppare il diritto internazionale? Come definire più chiaramente il ruolo internazionale della RPC in un contesto giuridico internazionale in fase

---

86 *Cenglingliang. Zhongguo guoji faxue huayu tixidi dang dai goujian [J]. Zhongguo shehui kexue* 曾令良.中国国际法学话语体系的当代构建［J］.中国社会科学,2011,(2). (ZENG Lingliang, "The contemporary construction of the Chinese International Law Discourse". *Social Sciences in China* Vol. 2, 2011).

di trasformazione, (e come) svolgere un ruolo costruttivo in linea con il principio dell'uniformità di diritti, doveri e forze? Come cogliere l'iniziativa nella battaglia che ruota intorno al nuovo ordinamento internazionale? Come incrementare la capacità direttiva della RPC nella spinta verso la trasformazione dell'ordinamento internazionale? Questi quesiti non possono essere risolti da commenti introduttivi sulla dottrina internazionale presentati in maniera descrittiva, documenti sul diritto internazionale, incidenti giuridici internazionali, né da controversie internazionali. Né si può semplicemente andare alla ricerca della "percentuale di click" delle varie questioni internazionali più critiche e urgenti. A parte continuare nel miglioramento della competenza e tecnica in materia di giurisprudenza internazionale in Cina, si dovrebbe cambiare la direzione di questa e rivolgerla alla costruzione e istituzione future di un sistema teorico di diritto internazionale con caratteristiche cinesi che sia volto allo sviluppo globale e sistematico della competenza in materia di diritto internazionale (sul piano delle risorse umane, organizzazioni o strutture ecc.) nonché alla realizzazione della transizione della RPC dalla competenza teorica a quella pratica in materia di diritto internazionale, con lo scopo di porre le basi per la capacità creativa della RPC in materia di diritto internazionale.

**A) Potenziamento della costruzione della competenza della RPC in materia di diritto internazionale.**

**a) Migliorare la capacità d'impiego di strumenti di diritto internazionale autorevoli e affidabili.**

Viene spesso fatto riferimento all'articolo 38 comma 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, in quanto non solo fornisce il diritto applicabile alle disposizioni della Corte, ma può altresì essere considerato come una descrizione ed elencazione autorevole sui contenuti delle fonti del diritto internazionale.

Le varie fonti del diritto internazionale possono essere suddivise in due categorie principali a seconda che posseggano o meno natura vincolante: vi sono le "fonti in senso strettamente giuridico", ossia i trattati e la consuetudine; e le "fonti in senso ampiamente storico" che comprendono i principi generali di diritto, il precedente giudiziale, la dottrina dei più autorevoli giuristi di tutti i paesi e le risoluzioni delle organizzazioni internazionali.

Dalla prospettiva delle fonti, solo la dottrina del giurista è considerata dato privato, il resto viene considerato ufficiale.

La questione essenziale del diritto internazionale è la sua efficacia. A determinare l'efficacia degli strumenti del diritto internazionale sono principalmente i dati governativi originali: tra questi i più importanti sono gli efficaci strumenti di diritto internazionale in uso al momento.

Quindi, i dati raccolti di persona, soprattutto quelli che documentano le vigenti norme del diritto internazionale sono considerati il più autorevole e affidabile strumento di diritto internazionale. Ciò richiede che nel momento in cui ci si impegna nello studio del diritto internazionale, nell'analisi delle questioni a esso relative e nel dimostrare il punto di vista del diritto internazionale, si adotti il "principio del collegamento più stretto" mettendo in prima posizione la consuetudine internazionale e gli efficaci trattati internazionali vigenti e concentrandosi sulla prassi nazionale relativa al diritto internazionale; non si possono invece citare come principali la ricerca scientifica e le pubblicazioni in materia o la dottrina dei giuristi.

**b) Potenziamento della competenza nell'interpretazione delle leggi di diritto internazionale.**

L'interpretazione della sostanza del diritto internazionale concerne il processo di affidamento al testo della legge e alle altre dichiarazioni di significato in materia, con l'intento di stabilire in maniera definitiva quali siano i diritti, gli obblighi e le altre conseguenze dei rapporti giuridici congiuntamente alla sua funzione effettiva nel fornire stabilità e prevedibilità agli stati e agli altri soggetti di diritto internazionale. L'interpretazione è sia un processo cognitivo che creativo. Da un lato, l'interpretazione mira a definire una sorta di significato preesistente; dall'altro, il processo di interpretazione possiede una creatività ben definita. Effettivamente, l'interpretazione contemporanea è sostanzialmente l'interpretazione dei trattati. Questi non solo sono disposizioni generali scritte integrate nei documenti esistenti sul diritto internazionale, ma sono considerate norme consuetudinarie ammesse per l'interpretazione del diritto pubblico internazionale. Quindi, comprendere ed essere preparati nell'applicazione delle regole generali per l'interpretazione dovrebbero diventare le necessità quotidiane degli studiosi di diritto internazionale in Cina.

Stando alle statistiche del Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ad oggi esistono 550 convenzioni multilaterali e centinaia di migliaia di trattati bilaterali.

Personalmente ritengo che siano quattro le principali convenzioni internazionali che hanno avuto un impatto di fondamentale importanza sull'ordinamento giuridico internazionale contemporaneo:

1) La Carta delle Nazioni Unite.
2) L'Accordo OMC.
3) La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
4) La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

È doveroso compiere uno studio empirico approfondito, globale e concreto sull'evoluzione graduale del diritto e della prassi internazionale in seguito all'entrata in vigore delle convenzioni sopracitate; chiarire e specificare le leggi inerenti allo sviluppo dell'ordinamento giuridico internazionale contemporaneo affinché la RPC vi entri a far parte in modo più efficace; in seguito a ciò è doveroso spingere in maniera attiva e incisiva l'ordinamento giuridico internazionale contemporaneo verso un cambiamento di direzione dello sviluppo pacifico a vantaggio dei più grandi paesi in via di sviluppo (e soprattutto di quelli emergenti).

A questo proposito, lo studioso cinese di diritto internazionale deve dare importanza nonché innalzare l'arte e l'abilità di interpretazione del diritto internazionale, soprattutto nello studio dell'interpretazione e applicabilità delle quattro convenzioni sopracitate nei confronti dell'impatto e sviluppo delle regole generali per l'interpretazione dei trattati, egli deve inoltre valutare la prassi nell'interpretazione e l'applicabilità delle quattro convenzioni succitate in base alle regole generali per l'interpretazione dei trattati.

Si ritiene che il metodo migliore per apprendere l'arte dell'interpretazione dei trattati sia studiare la prassi dei tribunali internazionali.[87]

**c) Accrescere la competenza della RPC nell'utilizzo del diritto internazionale attraverso gli organi multilaterali internazionali.**

Una caratteristica importante del diritto internazionale contemporaneo è proprio il fatto di stabilire e rendere il sistema di diritto internazionale in grado di continuare a

87 Sir Michael Wood, " Foreword to Richard Gardiner. Treaty Interpretation". Oxford: *Oxford University Press,* 2008, at xiii.

funzionare in modo efficace attraverso istituzioni multilaterali internazionali come le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Il sistema giuridico delle Nazioni Unite previsto dalla Carta delle Nazioni Unite non solo è un fervente sistema giuridico internazionale di natura politica volto all'apertura di tutto il mondo; esso occupa inoltre una posizione principale nonché unica per quanto attiene al diritto internazionale, contemporaneo; si potrebbe addirittura affermare che esso sia la colonna portante e il centro dell'ordinamento giuridico internazionale attuale.

I principi guida e le politiche estere del percorso di sviluppo pacifico intrapreso dal governo cinese richiedono esplicitamente che la Cina tuteli la posizione centrale delle Nazioni Unite negli affari mondiali, rispetti lo scopo e i principi della Carta, osservi il diritto internazionale e le norme universalmente riconosciute che disciplinano le relazioni internazionali, promuova la democrazia, l'armonia, la cooperazione e lo spirito *win-win* nelle relazioni internazionali. Prevede, inoltre, che la Cina abbandoni la mentalità da guerra fredda e le alleanze antagoniste, tuteli la sicurezza comune attraverso la cooperazione multilaterale e unisca le forze per impedire lo scoppio di conflitti e guerre; che dia piena autorità al ruolo di protettore della pace e sicurezza mondiali delle Nazioni Unite, fondi meccanismi di sicurezza comune efficaci e imparziali, partecipi attivamente nella gestione degli affari generali multilaterali e nelle questioni di natura globale, si assuma i relativi obblighi internazionali, svolga un ruolo costruttivo promuovendo l'ordine politico ed economico internazionale verso una direzione di sviluppo più imparziale e razionale.

La RPC non solo è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, essa è anche il terzo paese membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per grandezza. Potenziare ed espandere lo studio della prassi nell'uso del diritto internazionale da parte delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale del Commercio e altre organizzazioni multilaterali internazionali, non solo è di giovamento per l'accrescimento delle conoscenze della Cina circa la funzione e la posizione del diritto internazionale, ma è altresì utile a potenziare la tutela dei diritti della RPC e della risoluzione pacifica delle controversie attraverso organizzazioni multilaterali internazionali. Partecipare alla formulazione delle norme internazionali accelera il progresso e lo sviluppo del diritto internazionale.

Quindi, il diritto internazionale in Cina deve innanzitutto dare molta importanza alla prassi del Meccanismo di Risoluzione delle Controversie, rafforzare lo studio dei

precedenti giudiziali più impattanti per la RPC, approfondire le conoscenze e la comprensione del Meccanismo di Risoluzione delle Controversie internazionali e ridurre se non eliminare il sentimento di riluttanza e timore nei confronti del suddetto Meccanismo. È doveroso compiere uno studio circa il modo in cui promuovere l'istituzione di funzionari governativi del diritto, avvocati, studiosi specializzati in diritto internazionale e altri soggetti interessati che studino e pubblichino circa i meccanismi convenzionali e le piattaforme di rete delle controversie internazionali, che siano preparati nell'applicazione delle norme e delle tecniche relative alla risoluzione delle controversie multilaterali, migliorando il metodo di ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, al Meccanismo di Risoluzione delle Controversie dell'OMC, ecc. e che abbiano la capacità di risolvere le controversie legali; tutto ciò esercita una notevole influenza politica.

In secondo luogo è doveroso aumentare gli studi circa la competenza in materia di partecipazione alla revisione delle norme internazionali obsolete e nella formulazione di nuove.

La RPC è già un membro importante delle organizzazioni internazionali cosmopolite. Essa ha il diritto e la capacità di partecipare alla formulazione delle norme internazionali del 21° secolo; per lungo tempo l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno formulato le norme, mentre la RPC ha dovuto accettare in maniera passiva le condizioni sfavorevoli che ne sono scaturite, le quali invece dovrebbero e devono cambiare. Non solo; la RPC può addirittura trasformare direttamente o indirettamente le politiche nazionali e leggi del diritto interno che rispecchiano i suoi interessi in leggi di diritto internazionale; quindi, ciò potrebbe causare una situazione per cui la tutela dei propri diritti e interessi legittimi si può espandere al punto di andare oltre la sfera internazionale del territorio della RPC.

Il diritto internazionale in Cina deve, in virtù della sua posizione di paese più grande tra i paesi in via di sviluppo, seguire con interesse il dibattito attuale sul cambiamento climatico globale e i negoziati commerciali del Doha Round continuare ad attenersi al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, sondare specifiche strategie di negoziazione e meccanismi di coordinamento dei partenariati pubblici e privati, alzare il livello e la competenza della RPC nella formulazione delle norme internazionali. E ancora, aumentare le attività della RPC all'interno della Commissione del Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, di quella per il Diritto Commerciale e all'interno di altri

organi di *law-making*, partecipando attivamente alla competizione per l'egemonia nella normativa internazionale.

Ancora una volta, è doveroso aumentare la sorveglianza multilaterale con il supporto delle organizzazioni internazionali e la competenza in materia di applicazione del diritto internazionale della RPC, affidare ai relativi trattati internazionali la trasformazione dei diritti legali della RPC in veri e propri benefici, con il supporto della sorveglianza delle organizzazioni internazionali e dei meccanismi di *law-enforcement*, tutelare i propri diritti e interessi internazionali.

In ultimo, la RPC deve prestare particolare attenzione alle politiche e alla prassi nell'applicazione del diritto internazionale da parte dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, dei paesi emergenti e degli altri partner commerciali: non solo si deve criticare la loro condotta di abuso se non violazione, del diritto internazionale, ma è anche necessario studiare la loro abilità nell'applicare il diritto internazionale al fine di tutelare i propri interessi e diritti.

**d) Promuovere vigorosamente il percorso della RPC verso la democrazia e lo Stato di diritto. Aumentare l'influenza istituzionale della RPC sullo Stato di diritto a livello internazionale e sulla *governance* globale.**

La prassi internazionale indica che riguardo l'influenza esercitata da un paese sul diritto internazionale, se si escludono la sua forza reale e la diplomazia, il livello dello stato di diritto nazionale costituisce anch'esso un fattore rilevante. Nella codificazione della consuetudine internazionale esistente e nello sviluppo di nuove attività di diritto internazionale, la Commissione del Diritto Internazionale ha richiesto che i governi dei paesi membri delle Nazioni Unite fornissero i testi relativi alle leggi, i decreti, le sentenze giudiziarie, i trattati e la corrispondenza diplomatica affinché vi si possa fare riferimento.

Alcune convenzioni internazionali consistono fondamentalmente in edizioni internazionali sul diritto interno e la prassi dell'ordinamento giuridico anglo-americano e di quello della Cina continentale in materia di: diritti umani internazionali, diritto di proprietà intellettuale, protezione ambientale, sostegno allo sviluppo, commercio mondiale, investimenti ecc. In tutte queste convenzioni è visibile l'influenza sostanziale del diritto e prassi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea.

Si può quindi affermare che l'americanizzazione e l'europeizzazione del diritto internazionale rispecchia in realtà in maniera autentica la globalizzazione del diritto internazionale.

Al fine di trasformare direttamente o indirettamente le politiche nazionali e le leggi del diritto interno le quali rispecchiano i propri interessi in leggi di diritto internazionale, la RPC deve alzare il livello dello stato di diritto nazionale, concentrarsi sull'interazione tra stato di diritto nazionale e stato di diritto internazionale, potenziare la ricerca in diritto comparato, estero e internazionale, promuovere la ricerca nei campi del diritto internazionale dei diritti umani, diritto penale internazionale e diritto internazionale umanitario; perfezionare il sistema giuridico per le relazioni estere della RPC, per creare così le condizioni perché l'internazionalizzazione dello stato di diritto della RPC avvenga. La RPC deve inoltre adottare un approccio positivo riguardo l'influenza che lo stato di diritto internazionale esercita su quello nazionale, accrescere l'influenza istituzionale che la RPC esercita sullo stato di diritto internazionale e sulla costruzione della *governance* globale.

Il diritto internazionale in Cina non solo deve persistere nella ricerca del rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale, superare il monismo, il dualismo e l'interpersonalismo; essa deve inoltre promuovere la sinizzazione all'interno del processo d'interazione del diritto cinese e il diritto internazionale; deve perseverare in maniera sobria, fiduciosa e decisa nella prassi internazionale della cultura di benevolenza della Cina all'interno della riforma del diritto internazionale la quale ha il gene della prepotenza proprio della cultura dell'Occidente; la RPC deve fare in modo che il diritto internazionale abbia una funzione ancora più determinante all'interno del percorso verso lo stato di diritto e nella costruzione di una società armoniosa, con lo scopo di creare una società e un mondo in armonia con un piacevole ambiente giuridico; la RPC non solo deve fare in modo che essa divenga il paese con lo stato di diritto socialista più competitivo al mondo in tempi più brevi possibili, ma deve altresì fare in modo di portare a termine la transizione dal ruolo di nuovo arrivato a quello di paese membro fondamentale fino a diventare il leader universalmente riconosciuto nella costruzione di un modo armonioso all'interno della comunità internazionale al più presto possibile.

In sintesi, la RPC deve osare utilizzare la determinazione del diritto internazionale, avere il coraggio di usare le grandi ambizioni proprie di quest'ultimo, essere preparata a raggiungere la sicurezza di sé che esso richiede; è necessario quindi stabilire la capacità delle

istituzioni cinesi di fare un uso del diritto internazionale che vada a proprio vantaggio. Il potenziamento della forza complessiva di costruzione dell'applicazione del diritto internazionale in Cina, l'utilizzo della costruzione della competenza in materia di diritto internazionale specialmente attraverso mezzi multilaterali, bilaterali e di diritto nazionale, devono diventare priorità del diritto internazionale in Cina del 21°secolo.

Guardando a più di 60 anni di percorso di sviluppo del diritto internazionale in Cina, si nota che le politiche nazionali e la situazione internazionale hanno influenzato profondamente ogni aspetto della prassi cinese circa il diritto internazionale e lo studio della giurisprudenza internazionale in Cina. Ma da questa prospettiva sessantennale, compiendo un paragone con le influenze estere, la decisione circa il destino dello sviluppo della teoria e pratica del diritto internazionale in Cina spetta ancora alla politica nazionale[88].

Quindi, il governo cinese deve imparare dalla "*Strategy for an Era of Application of International Law - Action Plan*" del 1999 delle Nazioni Unite la quale formula una "strategia e un piano d'azione per un'intera epoca d'applicazione del diritto internazionale in Cina nel 21°secolo": il governo deve perciò potenziare efficacemente la competenza in materia di diritto internazionale dei dipartimenti governativi e dei professionisti del diritto.

**B) Istituzione di un sistema teorico del diritto internazionale con caratteristiche cinesi.**

La Cina e il mondo del 21° secolo necessitano di una giurisprudenza internazionale sviluppata dall'umanità tramite l'innovazione istituzionale che abbia un campo visivo e teorico propriamente globali. I tempi esigono che si abbia una comprensione più profonda del diritto internazionale, la realtà richiede che si impieghi il diritto internazionale in modo efficace al fine di tutelare i propri interessi nazionali e quelli del popolo. La sopravvivenza dell'umanità e lo sviluppo sostenibile si appellano agli studiosi cinesi affinché questi sfruttino più di 5.000 anni di civiltà e di saggezza per dare così il loro contributo alla giurisprudenza internazionale.

---

88 YU Minyou, LIU Heng. *Lun guojifa zai zhongguo de fa zhan zouxiang [J]. Wuhan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban)* 余敏友, 刘衡.论国际法在中国的发展走向［J］.武汉大学学报（哲学社会科学版）2010, (5). (YU Minyou, LIU Heng. Sulla direzione di sviluppo del diritto internazionale in Cina. Periodico della Wuhan University Vol.5 , 2010).

Istituire un sistema teorico internazionale che sia proprio della RPC non solo è il sogno di generazioni di studiosi cinesi di diritto internazionale, ma è anche una necessità concreta dello sviluppo del diritto internazionale e della prassi diplomatica della RPC.

La caratteristica più importante dell'istituzione di un sistema teorico di diritto internazionale con caratteristiche cinesi è quella di riassumere la prassi e l'esperienza[89].

Gli addetti ai lavori del diritto internazionale cinesi devono obbligatoriamente compiere progressi nella risoluzione delle questioni relative al diritto internazionale alle quali la RPC e il mondo del 21°secolo devono far fronte; devono essere al servizio della prassi e dei contatti diplomatici, fornire consulenza legale nella formulazione della politica estera e in quella relativa ai rapporti diplomatici. Per dare un nuovo contributo alla costruzione dello Stato di diritto socialista all'interno del processo di riforme, apertura e modernizzazione, è inoltre doveroso compiere sforzi al fine di istituire un sistema giuridico internazionale equo, imparziale che sia al servizio dello sviluppo pacifico globale.

Il diritto internazionale in Cina, quindi, non solo deve studiare la situazione generale attuale, le caratteristiche, le tendenze di sviluppo e le principali questioni del diritto internazionale prestando particolare attenzione alla trasformazione del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite a partire dall'11 settembre in poi (tramite il primo tentativo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di "tutela delle responsabilità" sullo sfondo della situazione politica in Libia nel 2011) e alle nuove sfere d'influenza del diritto internazionale (ossia l'alto mare, le zone polari, lo spazio e internet). Assumendo un approccio realistico circa l'effetto della crisi finanziaria globale e la crisi del debito sovrano europeo sul sistema di *governance* economica globale, si evince che queste costituiscono delle sfide senza precedenti. Contribuire al programma di lotta ai cambiamenti climatici con la saggezza in materia legale e la pianificazione istituzionale e continuare a percorrere il sentiero della riforma del vigente ordinamento giuridico internazionale.

---

89 SHAO Tianren. *Cong shiji chufa kaizhan guójifa de yan jiu gongzuo [A]. Waijiao xueyuan guojifa yanjiu suo zhubian. Guojifa lun cong (2)[M]. Beijing: Falü chuban she* 邵天任.从实际出发开展国际法的研究工作［A］.外交学院国际法研究所主编.国际法论丛（2［M］.北京:法律出版社,1990. (SHAO Tianren, "Ricerca sul diritto internazionale a partire dalla situazione attuale". Direttore esecutivo dell'Istituto di Ricerca sul Diritto Internazionale della *China Foreign Affairs University International Law Collection.* Vol.2, Pechino: Law Press China, 1990).

Ma, è anche necessario valutare in maniera esatta lo *status quo*, i successi e le problematiche del diritto internazionale, selezionare i metodi teorici o pratici già definiti dal diritto internazionale cinese, accettare oggettivamente i punti forti e deboli della costruzione dello Stato di diritto e il fatto che il diritto internazionale sia servito all'opera diplomatica della RPC, fare del proprio meglio nel dare libertà alla funzione del diritto internazionale, tutelare i diritti sovrani, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della RPC. In base agli interessi della RPC e agli interessi comuni dell'umanità, (è necessario) istituire una nuova visione dei concetti di: diritti sovrani, sicurezza, pace, sviluppo, diritti umanitari, giustizia e stato di diritto; (bisogna) promuovere l'idea di mondo armonioso in seno al diritto, promuovere solidamente il percorso verso lo stato di diritto nazionale e lo stato di diritto internazionale, facendo in modo che il diritto nazionale rispecchi pienamente l'essenza di tutte le grandi culture presenti al mondo e diventi il guardiano della stabilità a lungo termine della società globale, dell'imparzialità della giustizia, dello sviluppo armonioso delle risorse giuridiche e un bene comune delle culture dell'umanità.

## CAPITOLO TRE

### 1. Analisi del Prototesto

### 1.1 Il linguaggio giuridico

Prima di addentrarsi nell'analisi del testo di partenza, individuandone le caratteristiche quali tipologia testuale, dominante e lettore modello, è necessaria una breve premessa sulle peculiarità del linguaggio giuridico, essendo questo l'unico linguaggio settoriale nel quale la lingua riveste una funzione di primaria importanza, in quanto come si vedrà, è un settore linguistico dai confini "indefiniti".

Nella lingua del diritto infatti, rientra tutto ciò che può essere rilevante per la vita degli uomini, e solo una parte delle tante realtà a essi associate può essere designata tramite l'uso di un tecnicismo preciso e prescindere dalla soggettività dei punti di vista[90]. Basti guardare l'arringa giudiziaria, la quale non solo presenta una forte soggettività (il punto di vista dell'avvocato difensore o quello del pubblico ministero) ma condivide anche molte caratteristiche del linguaggio istituzionale, in quanto essa, nell'intento di "convincere" una giuria popolare ad esempio, è decisamente simile a un discorso elettorale, dal momento che viene rivolta a un pubblico più ampio di quello dei tecnici del diritto e ha lo scopo di modificare il pensiero altrui.

Come già detto, la lingua all'interno del linguaggio giuridico riveste una funzione di primaria importanza, soprattutto perché gran parte dei termini giuridici sono attinti dalla lingua comune, ma in questo specifico ambito assumono un significato diverso, più ristretto, si veda ad esempio il verbo "interpretare", è chiaro che in ambito giuridico questa azione è strettamente connessa a termini quali "disposizione", "sentenza" , "risoluzione", il termine perde quindi gran parte del suo campo d'azione sul piano semantico, per andare a designare solo un particolare tipo di azione, e cioè quello di fornire un proprio resoconto circa gli istituti giuridici citati. O ancora, la parola "delitto" ha il valore di "grave atto di violenza" ma viene spesso usata in accezioni non tecniche come variante "più alta" nel caso in cui si faccia uso di un registro stilistico diverso.

---

90 Luca Serianni, *Italiani Scritti*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 122.

Esaurite (seppur brevemente), le caratteristiche lessicali e semantiche, è ora necessario illustrare quelle sintattiche.

È predominante nel linguaggio giuridico la tendenza alla nominalizzazione, alla deagentivizzazione e lo sviluppo delle frasi passive in modo da garantire sia la deagentivizzazione che l'ordine tema-rema.

Si vedano i seguenti esempi estratti da *Italiani scritti* di Serianni:

- Rappresentanza della società in liquidazione: Dalla iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori. (articolo 2310 del codice civile).
- L'assegno circolare deve essere presentato all'incasso entro trenta giorni dall'emissione[91].

Rimanendo nel contesto del testo giuridico, gli esempi di cui sopra appartengono alla categoria dei testi "normativi" (in cui vengono elencate appunto le norme di condotta, sono testi normativi la Costituzione, il codice penale ecc), vi sono poi i testi "interpretativi" (costituiti dalla dottrina) e quelli "applicativi" (appartenenti alla giurisprudenza come ad esempio una sentenza).Vi sono poi tratti tipici quali l'omissione dell'articolo, una forte presenza del congiuntivo, del participio presente e una frequente anteposizione del participio passato[92]. Sono inoltre caratteristici del linguaggio giuridico i latinismi e i forestierismi, come ad esempio "*de facto*" (di fatto), "*de iure"* (di diritto) e termini appartenenti soprattutto al settore dell'impresa come *"franchising"*, "*leasing"* ecc.

Riguardo alla terminologia del linguaggio giuridico, questo presenta quattro categorie principali di termini: 1) nomi generali 2) i tecnicismi collaterali sinonimi di termini della lingua comune, ovvero quei termini usati in un determinato settore, ma che più che sopperire alle necessità comunicative costituiscono una variante sinonimica di un registro più alto 3) i tecnicismi collaterali di uso stabile, ossia dei tecnicismi che pur appartenendo al linguaggio comune condividono dei requisiti con quello settoriale (si veda l'esempio del verbo "interpretare" sopraelencato) e infine 4) i tecnicismi collaterali morfo-sintattici, vale a dire di quei particolari costrutti sintattici adoperati in luogo dei singoli termini, ne sono un

91 *Ibidem,* pp. 95-98.

92 *Ibidem,* p.135.

esempio le locuzioni preposizionali utilizzate al posto delle preposizioni (ad esempio "al fine di" o "allo scopo di" al posto di "per").

Dopo questa breve illustrazione delle caratteristiche del linguaggio giuridico, si procederà nei seguenti paragrafi al riscontro ( o meno), di queste nel testo tradotto.

### 1.2 Caratteristiche testuali

Con il termine "traduzione" ci si riferisce all'azione, l'operazione e l'attività di tradurre da una lingua in un'altra un testo scritto o anche orale[93]. Essa è quindi frutto dell'attività di "trasportare, trasferire" (dal latino *traducĕre*), un messaggio, di "volgerlo in una lingua diversa da quella originale"[94]. A tale scopo, è innanzitutto necessario capire in che tipo di testo tale messaggio è veicolato, con quali intenzioni, da chi e per chi; al fine di assumere l'approccio traduttivo adatto. Citando Serianni, la "condizione perché si possa parlare di testo è che si abbia una produzione linguistica nella quale si possano individuare un emittente (da cui parte il messaggio) e un destinatario (per il quale il messaggio è stato pensato)"[95]. È quindi necessario in sede di traduzione individuare il mittente, il destinatario, le funzioni e i contenuti che il prototesto possiede, in modo da realizzare una comunicazione efficiente anche nel metatesto; individuandone inoltre le caratteristiche linguistiche, dal momento che queste permetteranno poi al traduttore di decidere quali di dovranno essere mantenute nel metatesto e quali no. Detto ciò, appare evidente come l'individuazione della tipologia testuale rappresenti la prima fase dell'analisi traduttologica.

Il testo in questione è di natura giuridica e il genere testuale attraverso il quale si sviluppa è l'articolo specialistico; la cui struttura appare sin da subito molto chiara e lineare: è introdotto da un *abstract*, ossia un breve riassunto che fornisce una panoramica generale sui temi che saranno poi analizzati nella trattazione, consta complessivamente di trentasette pagine articolate in sei sezioni, ognuna delle quali affronta una tematica specifica, ogni sezione presenta un titolo, la cui tematica viene poi svolta all'interno.

Il testo fa affidamento sia sull'immediatezza di tecnicismi specifici[96] e collaterali, e sia su quella di determinati termini propri del settore che non possono però essere definiti

---

93 Vedi: http://www.treccani.it Consultato in data 10/05/2013.

94 *Ivi.*95 Luca Serianni, *op.cit.* p. 25.

95 Luca Serianni, *op.cit.* p. 25.

96 *Ibidem*, pp. 91-93.

tecnicismi specifici in quanto si tratta di nomi propri di organizzazioni (come ad esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio) o semplicemente di collocazioni lessicali.

Si veda ad esempio il periodo:

> 而维也纳条约法公约有关 条约解释的规定， 不仅是现行国际法律文件中系统完整 的条约解释成文通则， 而且被公认为解释国际公法的习惯规则。(10)[97]

> Inoltre, le disposizioni circa l'interpretazione dei trattati della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, non solo sono disposizioni generali scritte integrate nei documenti esistenti sul diritto internazionale, ma sono considerate norme consuetudinarie ammesse per l'interpretazione del diritto pubblico internazionale. (20).

Dove i termini "disposizioni" (*guiding* 规定), "disposizioni generali" (*tongze* 通则) e "norme consuetudinarie" "(*xiguan guize* 习惯规则) sono tecinicismi specifici in quanto si tratta di termini tipici del settore giuridico che non hanno nessun tasso di ambiguità poiché vengono usati solo nelle rispettive accezioni tecniche, mentre nel caso della parola "interpretazione" (*jieshi* 解释) si tratta di una collocazione, ossia un'associazione preferenziale di parole con un grado di rigidità intermedio, sarebbe a dire un'espressione che si colloca a metà tra gli idiomi e le combinazioni libere. Vi sono inoltre determinati termini, i quali nonostante siano propri del linguaggio istituzionale non risultano tuttavia sconosciuti; ciò è dovuto alla loro diffusione attraverso i canali d'informazione.

Si veda:

> "[…]如今的中国已经是与美国、欧盟比肩的世界三巨头之一。中国现在不仅是世界的第二大经济体和头号货物出口国，而且也是金融危机后全球经济增长的最大贡献者。" (5)

---

97 Da ora in avanti, all'occorrenza della formula "( )" come sopra, è possibile fare riferimento al prototesto: "Lun 21 shiji yilai zhongguo guojifa de xin fazhan yu xin tiaozhan" 论 21 世纪以来中国国际法的新发展与新挑战 in *Lilun yuekan* Vol. 4, 2011, e alla relativa traduzione: "I nuovi progressi e le sfide del diritto internazionale in Cina a partire dal 21°secolo" reperibile nel secondo capitolo.

> "Al giorno d'oggi, la Cina è al pari di potenze economiche quali gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Essa non è solo la seconda potenza economica mondiale e il più grande paese importatore ed esportatore di merci, è inoltre il più grande contributore per la crescita economica mondiale dopo la crisi finanziaria." (3)

È facile notare come nonostante siano presenti termini appartenenti alla sfera del discorso istituzionale questi non necessitino di particolare attenzione da parte del lettore, dal momento che a causa della continua esposizione ai suddetti attraverso i principali canali d'informazione quali i telegiornali, i quotidiani ecc. qualsiasi tipo di lettore ha ormai familiarità con termini ed espressioni del genere.

Pubblicato online il 28 maggio 2012 sulla rivista *Theory Monthly* (*Lilun yuekan* 理论月刊), l'articolo, intitolato "I nuovi progressi e le sfide del diritto internazionale in Cina a partire dal 21°secolo" (*Lun 21 shiji yilai zhongguo guojifa de xin fazhan yu xin tiaozhan* 论 21 世纪以来中国国际法的新发展与新挑战), è stato redatto dal Professor Yu Minyou, docente all'Istituto di ricerca di Diritto Internazionale della Wuhan University, preside della facoltà di studi sull'Organizzazione Mondiale del Commercio e direttore esecutivo dell'Istituto di studi sul diritto internazionale in Cina.

L'articolo fornisce una panoramica storica sui traguardi raggiunti dalla disciplina del diritto internazionale in Cina a partire dalla sua adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001 e pronostica le sfide che il diritto internazionale in Cina dovrà affrontare in un futuro non troppo lontano.

Non è necessario essere esperti in materia per essere a conoscenza dell'enorme influenza che la Repubblica Popolare Cinese ha acquistato e sta acquistando in seno alla comunità internazionale. Da stato nazional-comunista, anti-revisionista con un'economia di tipo dirigista, essa è oggi la seconda potenza economica per prodotto interno lordo dopo gli Stati Uniti, in grado di influenzare pesantemente l'andamento del mercato globale e le decisioni riguardanti una gran varietà di questioni di grande rilevanza. Inoltre è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (e in quanto tale ha diritto di veto sulle deliberazioni dell'Assemblea Generale), è parte dell'Organizzazione

Mondiale del Commercio, dell'organizzazione ASEAN [98] dialogue partners (organizzazione parte dell'ASEAN volta a condurre incontri di dialogo con nazioni non membri dell'ASEAN), dell'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (*Shanghai Cooperation Organisation*, SCO)[99] dell'APEC[100], del G2 e del G20.

Prima dell'adesione formale all'Organizzazione Mondiale del Commercio avvenuta l'undici dicembre 2001, la RPC ha dato inizio a un processo di regolamentazione dell'intero impianto normativo, che è tuttora in atto, al fine di renderlo compatibile sia con gli *standard* del diritto internazionale in generale e, ovviamente, con quelli dell'OMC. Nonostante siano stati compiuti enormi progressi in materia, rimangono tuttavia delle incongruenze con gli impegni assunti dal governo cinese nel periodo precedente l'adesione, le quali costituiscono delle sfide per la RPC. Oltre a questo tipo di sfide vi sono quelle future, legate al suo *status* all'interno della comunità internazionale.

In sintesi, data la natura giuridica dell'argomento affrontato, le tematiche e la forma testuale utilizzata e il mittente, si può affermare con certezza che il prototesto sia classificabile come informativo.

In base alla classificazone delle funzioni testuali elaborata da Jakobson, il testo informativo si differenzia da quello espressivo, vocativo e poetico in quanto implica una funzione di tipo referenziale perché è incentrato sulla realtà extralinguistica e si focalizza sull'informazione da trasmettere al lettore in modo da arricchire le sue conoscenze su di un determinato argomento; ha quindi l'obiettivo prioritario di far recepire le informazioni

---

98 L'*Association of South-East Asian Nations* o "Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico", è un'organizzazione politica, economica e culturale composta dalle nazioni situate nel Sud-est asiatico. È stata fondata nel 1967 con lo scopo di promuovere la cooperazione e l'assistenza reciproca fra gli stati membri al fine di accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità della regione.

99 L'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (*Shanghai Cooperation Organisation,* SCO) è un organismo intergovernativo fondato nel giugno del 2001 dai capi di Stato di Cina, Russa, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, India, Corea del Nord e Cuba. Le sue prerogative sono la cooperazione economica, culturale e per la sicurezza. È una alleanza militare, politica, economica che si contrappone alla NATO.

100 L' *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), ossia Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica, è un organismo nato nel 1989 allo scopo di favorire la cooperazione economica, il libero scambio e gli investimenti nell'area asiatico-pacifica. L'APEC ha sede a Singapore. È un organismo internazionale composto da economie e non da stati, ed è quindi privo di personalità giuridica

contenute nel testo oggetto della trattazione. Al contrario, il testo espressivo è incentrato sull'emittente e sulla forma del testo, ossia sulla dimensione stilistica ed estetica scelta per esporre il pensiero dell'autore; il testo vocativo è volto alla persuasione del destinatario mentre quello poetico, infine, è incentrato sul codice linguistico e richiede al lettore un'alta capacità interpretativa. È tuttavia errato considerare queste tipologie testuali come compartimenti stagni distinti gli uni dagli altri. Ogni testo è infatti una forma ibrida e può prefiggersi obiettivi molteplici. Nel caso del prototesto in questione, infatti, le informazioni divulgate sono di carattere giuridico, politico, storico ed economico. Infatti, per quanto l'argomento trattato riguardi la sfera del diritto internazionale, questo non può prescindere da altri ambiti ad esso strettamente correlati.

Si vedano ad esempio i seguenti due periodi:

> "2010 年，我国积极参与并推动世界经济治理机制改革，世界银行通过了投票权改革方案，发展中国家和转轨国家的投票权整体增加 3.13%。二十国集团首尔峰会确认国际货币基金组织应在 2012 年年会前，将使超过 6%的份额转移到新兴市场国家和发展中国家以及份额低估国。"
> […]
> 2010 年在此基础上出台的进一步改革方案一旦生效，将使超过 6%的份额比重转移到新兴市场国家和发展中国家，并保护最贫困成员国的份额比重和投票权。" (8)

> "Nel 2010 la RPC è stata attiva partecipante e promotrice della riforma del meccanismo di *governance* economica globale. Attraverso il programma di riforma dei diritti di voto della Banca Mondiale, il diritto di voto dei paesi in via di sviluppo e in transizione è aumentato nel complesso del 3,13%. Il *summit* G20 di Seoul per confermare il Fondo Monetario Internazionale (FMI) dovrebbe tenersi prima dell'assemblea annuale del 2012. Esso consentirà un trasferimento di più del 6% delle azioni ai paesi con mercati emergenti, a quelli in via di sviluppo, così come ai paesi con titoli sottovalutati.
> […]
> Su queste basi, nel 2010 è stato introdotto un ulteriore programma di riforma la quale è entrata in vigore in un solo giorno e consentirà un trasferimento di più del 6% delle quote ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo e tutelerà le quote e i diritti di voto dei paesi membri più poveri." (13)

È evidente come, nonostante non si tratti di un testo economico, l'informazione qui divulgata riguardi principalmente questa sfera. Vengono infatti descritti sia i risultati già ottenuti dalla riforma di organizzazioni come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, sia quelli da ottenere in futuro, in entrambi i casi corredati da dati percentuali ed espressi tramite tecnicismi specifici. Ma vi sono anche passaggi in cui l'informazione fornita è relativa esclusivamente ad un settore specifico; come ad esempio nell'estratto qui riportato:

> "国际法的各种渊源按其是否具有法律上的拘束性可分为两大类，一类是"严格法律意义上的渊源"，即条约和习惯；另一类为"广泛历史意义上的渊源"，包括一般法律原则、司法判例、各国权威最高之公法学家学说、国际组织的决议。"(10)
>
> "Le varie fonti del diritto internazionale possono essere suddivise in due categorie principali a seconda che posseggano o meno natura vincolante: vi sono le "fonti in senso strettamente giuridico", ossia i trattati e la consuetudine; e le "fonti in senso ampiamente storico" che comprendono i principi generali di diritto, il precedente giudiziale, la dottrina dei più autorevoli giuristi di tutti i paesi e le risoluzioni delle organizzazioni internazionali." (24)

È facile notare come sia qui fondamentale avere una conoscenza pregressa di tutti i termini giuridici presenti nell'estratto, al fine di poter interpretare correttamente il testo; dal momento che l'ignoranza dei suddetti porterebbe all'impossibilità di comprendere il messaggio veicolato. Ci sono inoltre dei passaggi in cui l'informazione data appartiene ad un'altra sfera di specializzazione; in questo esempio viene riportata un'affermazione dell'ex presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick in merito ai dieci anni di adesione della RPC alla Organizzazione Mondiale del Commercio. L'informazione qui divulgata risulta essere esclusivamente di carattere politico:

> "2011 年 8 月 31 日世界银行行长佐利克在谈及中国入世十年时认为，中国领导人把 WTO 的要求看作对中国增长模式进行结构改革的催化剂。那些改革在减贫、提高收入、创建新企业等方面取得了巨大成功。" (5)

> "Il 31 agosto del 2011 l'allora presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick, in una riflessione sui dieci anni di adesione della RPC alla OMC ha affermato che i requisiti OMC hanno avuto la funzione di catalizzatori per la crescita strutturale delle riforme eseguite dalla *leadership* cinese, la quale ha raggiunto enormi risultati attraverso riforme in ambiti quali la riduzione della povertà, l'aumento del reddito, la fondazione di nuove imprese ecc." (2)

Proseguendo nell'analisi del prototesto, ai fini della decisione su quale strategia traduttiva adottare, è utile operare un'ulteriore distinzione tra le varie tipologie di testi, in modo da poterlo meglio inquadrare e analizzare.

Secondo Francesco Sabatini[101], è possibile distinguere ulteriormente il livello di specializzazione del testo stesso: egli ha elaborato una macro-tipologia testuale derivata dall'adozione di un approccio pragmatico e fondata sulla bilateralità funzionale di qualsiasi testo, e cioè sul "patto comunicativo" che lega emittente e destinatario e sul grado del "vincolo interpretativo" che l'emittente pone al destinatario. Vi sono testi con discorso molto vincolante, ossia testi settoriali estremamente tecnici, scritti da, e diretti esclusivamente a persone esperte in una determinata materia, che tendono alla rigidità e all'esplicitezza dell'informazione non consentendo nessun tipo di interpretazione soggettiva al lettore e costringendolo ad assumere la stessa posizione dell'autore. Si tratta di testi "inaccessibili" a qualunque profano della materia che spesso, infatti, non è in grado di comprenderli e interpretarli (come ad esempio le dimostrazioni scientifiche o i testi normativi illustrati in precedenza come il codice civile).

Agli antipodi dei testi molto vincolanti vi sono quelli con discorso poco vincolante, si tratta di testi letterari che richiedono al lettore un'alta capacità interpretativa e consentono di elaborare un'interpretazione personale intrecciata con quella dell'autore.

A metà strada tra queste due tipologie di testi si collocano quelli con discorso mediamente vincolante ovvero testi scritti da esperti di un determinato ambito destinati a degli specialisti del settore ma comprensibili e interpretabili anche da un lettore generico, poiché l'informazione trasmessa è resa in un modo accessibile anche ad un lettore non addetto ai lavori.

---

101 F. Sabatini, "Analisi del linguaggio giuridico, Il testo normativo in una tipologia generale dei testi", Estratto da: *Corso di studi superiori legislativi.* (1988-1989), Padova, CEDAM, 1990, p. 695.

Dalla spiegazione teorica delle varie tipologie di testi appena illustrata si evince quindi che il prototesto oggetto della traduzione effettuata in questa sede appartiene alla tipologia dei testi mediamente vincolanti, in quanto il grado di rigidità del vincolo che l'autore impone al lettore è tale da pretendere che il destinatario sia un conoscitore della materia e che abbia familiarità con i termini usati, ma che non sia un docente come l'autore. In altre parole i testi di natura giuridica si classificano come testi mediamente vincolanti perché generalmente non sono del tutto inaccessibili ad un lettore generico. Si veda ad esempio il testo di partenza in questione: l'articolo tratta di regolamentazione dell'ordinamento giuridico, norme consuetudinarie internazionali, disposizioni specifiche, abrogazione di leggi, sentenze, controversie internazionali e una serie di tematiche proprie del settore giuridico, che non risultano tuttavia del tutto estranee a un lettore generico in quanto benché possa o meno comprenderne il significato avrà una seppur minima familiarità con essi, dal momento che se ne sente spesso parlare in televisione, sui giornali e attraverso i mezzi di comunicazione di massa in generale. Ma soprattutto, l'adeguamento della RPC agli standard del diritto internazionale e delle organizzazioni di cui è membro (si veda ad esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio tra le tante), e la conseguente normalizzazione dei rapporti con i suoi partner commerciali è un argomento di grande attualità e vastamente diffuso al pubblico di ogni genere, in quanto si sente spesso parlare di eventi come il G20 (*ershi guo jituan* 二十国集团) del quale la Cina è membro, o di casi di violazione della Legge sulla tutela della proprietà intellettuale (*zhishi chanquan fa* 知识产权法), di quella sul marchio registrato (*shangbiaofa* 商标法) da parte della Cina. Di conseguenza, il bombardamento mediatico quotidiano ha avuto e ha tuttora l'effetto di agevolare il lettore nell'interpretazione di un testo di questo genere.

A questo punto dell'analisi, dopo aver individuato il settore di riferimento (giuridico), la tipologia (testo informativo), la funzione (informativa), l'emittente (il Professor Yu Minyou) e la forma testuale (articolo specialistico), è necessario compiere un ulteriore passo nell'approfondimento dell'analisi del prototesto individuandone il tipo di linguaggio utilizzato.

I testi settoriali vengono definiti tali perché trattano temi relativi a un determinato settore o ambito di competenza e adoperano appunto un linguaggio "settoriale". Più precisamente,

> "Il linguaggio settoriale rappresenta la varietà di una lingua naturale, dipendente da un settore o da un ambito di attività professionali; un linguaggio settoriale è utilizzato, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto rispetto a quelli che parlano la lingua base e risponde allo scopo di soddisfare le necessità comunicative di un certo settore pubblico"[102].

Applicando questa definizione al testo di partenza in questione, ne viene che il prototesto fa uso di un linguaggio settoriale, in questo caso di carattere giuridico e usufruisce quindi di un lessico specifico di quel settore, il quale viene adoperato da persone competenti in materia. Come ad esempio giuristi, magistrati, avvocati, docenti di diritto internazionale, politici (per quanto attiene a determinate aree del settore).

Si veda ad esempio il seguente passaggio[103]:

> "[…]2004 年作为被告与美国之间的集成电路增值税案以双方协商解决告终。"

> "[…] nel 2004 la RPC è stata parte convenuta nel caso avviato dagli Stati Uniti riguardante l'imposta sul valore aggiunto dei circuiti integrati, che si è concluso con una soluzione concordata." (7)

In questo caso, un lettore privo di una conoscenza pregressa nell'ambito giuridico non sarebbe in grado di capire che con "parte convenuta" (*beigao* 被告) si indica l'accusato in un processo e che la "soluzione concordata" (*xieshang jiejue* 协商解决) è una modalità di risoluzione delle controversie di carattere conciliatorio alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria che prevede l'ausilio di individui o enti definiti "conciliatori".

### 1.3 La dominante

Ora che sono state identificate le caratteristiche testuali del prototesto, è possibile compiere un ulteriore passo verso la scelta di quale strategia traduttiva adottare attraverso l'individuazione della dominante, ossia

---

102 Michele Cortellazzo cit. in Luca Serianni, *op. cit.* p. 90.

103 Al fine di evitare ripetizioni, si rimanda anche al secondo estratto riportato a p.8 di questo documento.

> "la componente sulla quale si focalizza l'opera d'arte: governa, determina e trasforma le varie componenti, e garantisce l'integrità della struttura"[104].

Scegliere la dominante di un testo significa decidere quali caratteristiche trasporre, ma anche quali sacrificare o lasciare in secondo piano nel metatesto. È il perno attorno al quale ruota la costruzione della strategia traduttiva nel complesso. In sede di analisi traduttologica, è doveroso distinguere la dominante del testo dal punto di vista dell'autore, quella dal punto di vista del mediatore e la dominante dal punto di vista del lettore implicito.

Nel prototesto oggetto di analisi è evidente come la dominante sia l'informazione. Come affermato in precedenza, il testo informativo si focalizza sull'informazione da trasmettere al lettore in modo da arricchire le sue conoscenze su di un determinato argomento.

Nell'articolo specialistico oggetto di traduzione, la dominante dal punto di vista dell'autore, il Professore Yu Minyou, coincide con la funzione informativa del testo stesso; vale a dire l'intento di informare il lettore circa i progressi compiuti dalla Cina in ambito di diritto internazionale nel corso del 21° secolo e circa le future sfide che questa dovrà affrontare. Suddetto intento è infatti deducibile dal titolo stesso dell'articolo:

> "21 世纪以来中国国际法的新发展与新挑战"(5)
>
> "I nuovi progressi e le sfide del diritto internazionale in Cina a partire dal 21°secolo."(1)

Se quella appena illustrata è la dominante principale, è doveroso segnalare la presenza di una dominante minore, subordinata alla prima, che in questo caso è rappresentata dalla chiarezza espositiva, attraverso la quale l'autore esprime i contenuti del proprio articolo al fine di agevolare la comprensione da parte del destinatario. Come detto in precedenza, infatti, il prototesto fa affidamento sulla schematicità d'esposizione dei contenuti e sull'immediatezza del linguaggio del settore, ma anche sulla familiarità che si ha con determinati termini, i quali nonostante siano propri di altri linguaggi (quello

---

104 Romàn Jakobsón, "The Dominant", in *Language in Literature,* Cambridge, Harvard University Press, 1987, p. 41.

istituzionale ad esempio), non risultano tuttavia sconosciuti, grazie alla loro diffusione tramite i mezzi d'informazione.

In fase di traduzione può anche verificarsi il caso in cui la dominante del prototesto non coincida del tutto con quella del metatesto; questo è il caso della traduzione in questione, dove si è preferito smorzare il tono autocelebrativo presente nel primo in favore di un tono più neutro e più "politicamente corretto" nel secondo, tenendo conto anche del lettore modello del metatesto individuato, che come si vedrà a breve, è un conoscitore della materia che ha familiarità con i termini usati, ma che non è necessariamente né un docente, né di nazionalità cinese come l'autore. L'individuazione della dominante del metatesto e quella del lettore modello sono difatti strettamente connesse.

L'articolo è stato redatto da un professore cinese, docente di un'università cinese, il quale punto di vista è quello di un autore che si trova a redigere un articolo sulle conquiste del proprio paese, va da sé che il tono è soggettivo e autocelebrativo (ancor di più nel caso degli autori cinesi, dato il particolare rapporto di dipendenza che molte istituzioni hanno ancora oggi col governo). Si veda ad esempio la sostituzione dell'espressione "我国 *woguo*", che letteralmente significa "la nostra nazione" o "il nostro paese" e che viene spesso usata per indicare la Cina con un tono di "appartenenza" patriottico, con formule più neutre quali "la Cina" o "la RPC":

> "我国是一个和平发展的世界贸易大国[…]"(6)
>
> "La Cina è una grande nazione che è divenuta parte del commercio mondiale tramite uno sviluppo pacifico […]." (5)

> "我国享有众多权利，但同时也承担诸多义务，特别是在加入世贸组织的过程中"(6)
>
> "[…] la RPC gode di numerosi privilegi, ma si è al tempo stesso assunta obblighi altrettanto numerosi, soprattutto durante il processo di adesione alla OMC. (5)

Come sarà facile notare, il senso di patriottismo della formula *woguo* 我国 è stato annullato da espressioni neutre come "la Cina" o "la RPC". Questo "scarto" costituisce peraltro una

parte di residuo traduttivo, ossia una parte di quelle caratteristiche metatestuali non trasposte in fase di traduzione.

Una volta illustrate la dominante dal punto di vista dell'autore e quella dal punto di vista del traduttore, è doveroso illustrare la dominante dalla prospettiva del lettore modello. Come si vedrà a breve, il lettore modello che si è ipotizzato per il prototesto è un docente o studente della materia, o anche solo un appassionato che condivide con gli altri due "tipi" di lettori, l'alto livello d'istruzione richiesto al fine di interpretare un testo del genere.

Il lettore modello che si è ipotizzato per il metatesto è con alte probabilità di nazionalità diversa da quella cinese, egli può essere un professore di diritto internazionale il quale desideri aggiornarsi sulla situazione cinese, oppure uno studente che, trovandosi a dover sostenere un esame, ha come obiettivo l'acquisizione delle informazioni veicolate nel testo. In entrambi i casi, la dominante rimane l'informazione, e più precisamente, l'informazione relativa alla situazione economico-giuridica cinese.

### 1.4 Il lettore modello

In base alla definizione di testo di Serianni citata in precedenza, una volta definito l'emittente, si può procedere a individuare il destinatario, o in termini traduttologici il "lettore modello" di un messaggio. Questo va individuato sia per il prototesto che per il metatesto.

Per quanto attiene al testo analizzato in questa sede, si ipotizza un lettore modello del prototesto di nazionalità cinese, in quanto la massiccia presenza di costruzioni a quattro caratteri, proverbi e locuzioni tipiche del settore giuridico e istituzionale richiedono un lettore appartenente alla cultura del testo di partenza, con un elevato livello d'istruzione e inoltre esperto della materia, dal momento che sono presenti anche molti acronimi e sigle non esplicitate. Il destinatario può essere quindi un professore o studente di diritto internazionale, o anche un appassionato della materia che possiede vaste conoscenze pregresse riguardo l'ambito di trattazione e la funzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Come detto poc'anzi, il lettore implicito (o lettore modello), del metatesto invece è stato identificato con uno studente o professore di diritto internazionale o istituzioni giuridiche comparate di nazionalità italiana o diversa da quella cinese (o nel caso

di un lettore bilingue cinese-italiano si ipotizza che questo abbia un livello di comprensione della materia tale da renderlo in grado di comprenderne l'informazione), specializzato nell'area dell'Asia orientale o anche esclusivamente in quella cinese; o ancora, come ipotizzato anche per il prototesto, un lettore appassionato della materia che possieda vaste conoscenze pregresse riguardo quest'ambito.

Si noti come l'interconnessione tra dominante e lettore modello spiegata nel paragrafo precedente venga qui confermata, dal momento che a prototesto e metatesto corrispondono due differenti lettori modello.

Nei prossimi paragrafi saranno analizzati il metatesto e le strategie traduttive adottate in sede di traduzione.

## 2. Metatesto e traduzione

### 2.1 Illustrazione della macrostrategia traduttiva

In seguito all'analisi del prototesto e delle caratteristiche del linguaggio ad esso relativo condotta nei paragrafi antecedenti, si procederà ora a illustrare le strategie e scelte traduttive con le quali si è deciso di intervenire nel metatesto.

Occorre prima premettere che, il processo traduttivo comporta lo "smembramento" del prototesto e la sua "ricostruzione" nel metatesto, affermazione apparentemente banale, se non fosse per il fatto che in questa fase il traduttore si trova a dover gestire le diversità culturali così come le incompatibilità strutturali tra la lingua di partenza e quella di arrivo, nonché le varie situazioni critiche che si vengono a creare durante questa fase (i c.d. "problemi traduttivi"). In quest'atto di appropriazione e ricostruzione testuale, la portata dell'**intervento del traduttore** può essere più o meno ampia..

Secondo il teorico della traduzione statunitense Lawrence Venuti, nel corso del processo traduttivo il traduttore può mettere in atto una strategia di tipo addomesticante oppure estraniante, a seconda delle caratteristiche del prototesto e del tipo di intervento che egli intende effettuare su di esso. Mentre la prima implica un'adesione alle convenzioni letterarie, linguistiche e di genere della lingua e cultura di arrivo avvicinando quindi il metatesto al lettore, la seconda prevede un movimento del lettore verso gli aspetti culturali "altri" presenti nel testo, in cui gli elementi "estranei" (da qui l'aggettivo "estraniante") non

vengono rimossi o normalizzati ma vengono invece mantenuti e manifestati in modo esplicito.

Per quanto attiene al testo affrontato in questa sede, si è ritenuto necessario ai fini della comprensione adottare una strategia traduttiva di tipo addomesticante, volta al principio dell'accettabilità[105] da parte del lettore, che ha quindi come obbiettivo la massima fruibilità del testo nella cultura ricevente e implica la neutralizzazione e/o la rielaborazione dei tratti caratteristici della cultura del prototesto, anche a costo di sacrificare le specificità dell'originale.

Riprendendo quanto asserito da F. Scarpa ne *La traduzione specializzata*, l'obiettivo primario del traduttore specializzato è la riproduzione integrale delle informazioni dell'originale e il loro adeguamento alle convezioni redazionali della lingua e cultura d'arrivo[106]. Lo scopo ultimo è quindi quello di trasmettere il messaggio dal prototesto al metatesto in maniera chiara, effettuando meno "scarti" possibili. È proprio con questo scopo che ci si è orientati in sede di traduzione al testo di arrivo, privilegiando l'esplicitazione ed eseguendo parafrasi quando necessario al fine di facilitare la comprensione.

Nel corso della traduzione è stato di grande aiuto il ricorso ai testi paralleli, in quanto il testo tradotto è di tipo settoriale. Sono stati quindi consultati svariati articoli di natura giuridica al fine di aggiornare le proprie conoscenze sulle vicende relative all'andamento delle relazioni internazionali della RPC e allo sviluppo del suo ordinamento giuridico in maniera più dettagliata. La fonte principale da cui si è attinto è stata la rete internet, tramite la quale sono stati consultati glossari giuridici, siti di studi legali formati tramite *joint ventures* sino-estere, testate giornalistiche italiane, inglesi e cinesi, quotidiani online come ad esempio AGI China 24 e i relativi blog d'informazione.

In particolar modo, i testi paralleli e i glossari giuridici si sono rivelati di grande aiuto per quanto riguarda la ricerca degli esatti corrispettivi specialistici e delle espressioni di carattere puramente giuridico nella lingua d'arrivo, oltre che ai nomi di organizzazioni e meccanismi appartenenti all'ambito trattato.

Si vedano i seguenti estratti:

---

105 Per un approfondimento su questo tema vedere: Gideon Toury, "In Search of a Theory of Translation", in *The Porter Insistute for Poetics and Semiotics*, Tel Aviv, 1980.

106 Federica Scarpa, *La traduzione specializzata*, Milano, Hoepli, 2001, p. 85.

> […]不仅是现行国际法律文件中系统完整的条约解释成文通则， 而且被公认为解释国际公法的习惯规则。(10)

> […] non solo sono disposizioni generali scritte integrate nei documenti esistenti sul diritto internazionale, ma sono considerate norme consuetudinarie ammesse per l'interpretazione del diritto pubblico internazionale. (20)

Se si traducesse letteralmente il termine *xiguan guize* 习惯规则, si parlerebbe di norme sulle abitudini, discostandosi del tutto dal vero significato del termine, oppure di norme abitudinarie, traduzione più vicina al significato ma comunque errata dal momento che in diritto internazionale si parla di "norme consuetudinarie", ovvero di tutte le norme non scritte di diritto internazionale generale, che non costituiscono parte integrante del cosiddetto *ius positum* o diritto positivo e vincolano tutti gli stati membri della comunità internazionale.

> […]另一类为"广泛历史意义上的渊源"，包括一般法律原则、司法判例、各国权威最高之公法学家学说、国际组织的决议。(10)

> […]e le "fonti in senso ampiamente storico" che comprendono i principi generali di diritto, il precedente giudiziale, la dottrina dei più autorevoli giuristi di ogni nazione e le risoluzioni delle organizzazioni internazionali. (20)

In questo estratto si parla di fonti del diritto, tra le quali viene citata quella del precedente giudiziale, consistente nell'obbligatorietà del giudice a far riferimento a una sentenza adottata in precedenza nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso in essa deciso. Azzardare una traduzione letterale di questo termine senza essersi prima documentati in materia sarebbe risultato controproducente ai fini della traduzione. Così, al fine di individuare l'esatto corrispettivo in italiano si è fatto ricorso a dizionari e a svariati testi paralleli presenti in rete. Altre volte invece questi sono risultati utili per interpretare e rendere espressioni particolari come il calco linguistico "*gongying jingshen* 共赢精神" ossia "spirito *win-win*", appartenente al linguaggio economico e istituzionale anglosassone.

In altri casi ancora si è fatto ricorso a testi paralleli in una lingua diversa da quella di arrivo, più precisamente a testi in lingua inglese, in quanto la prima non possedeva il termine esatto corrispondente. È questo il caso dell'espressione "*policy-oriented*" in:

[…]而且要确定[…] 规则定向的政策导向[…] (6)

[…] è altresì necessario […] stabilire la direzione delle leggi orientate alle politiche (*policy-oriented*) […] (6)

dove è stato ritenuto necessario ai fini della comprensione, aggiungere tra parentesi tonde il termine anglofono, in quanto la resa in italiano è in realtà la parafrasi di questo.

In sintesi, l'utilizzo di testi paralleli risulta di grande aiuto e rappresenta uno strumento indispensabile soprattutto nello svolgimento di un progetto di traduzione specializzata, come appunto può essere l'articolo specialistico tradotto in questa sede.

### 2.2 Fattori linguistici: il livello della parola

Essendo il prototesto un articolo specialistico, non sono presenti in esso i fattori fonologici, vale a dire onomatopee e aspetti ritmici, i quali sono invece propri di un testo aperto o espressivo.

In questo paragrafo verranno analizzati i fattori linguistici al livello della parola, vale a dire gli aspetti lessicali che caratterizzano il prototesto e hanno determinato le scelte circa gli interventi effettuati nel metatesto.

È necessario premettere che il prototesto non presenta *in toto* le caratteristiche sintattiche del testo giuridico elencate nel primo paragrafo di questo scritto, essendo questo un testo informativo e non regolativo, ma possiede invece quelle terminologiche; si veda infatti come compaiono nel testo le categorie dei nomi generali, dei tecnicismi collaterali sinonimi di termini della lingua comune, di quelli di uso stabile e infine dei tecnicismi collaterali morfo-sintattici.

Si vedano gli estratti:

从来源来看，只有公法家学说是私人材料，其他却均为官方材料。(10)

> Dalla prospettiva delle fonti, solo la dottrina del giurista è considerata dato privato, il resto viene considerato ufficiale. (24)

In questo caso il nome generale "fonti" fa riferimento esclusivamente alle fonti del diritto, ossia ogni atto con cui l'ordinamento giuridico fa sorgere, modifica o estingue una o più norme giuridiche. (Sono un esempio di fonte del diritto la dottrina giuridica e la giurisprudenza).

> 解释既是一个认知的过程又是一个创造性的过程。(10)
>
> L'interpretazione è sia un processo cognitivo che creativo. (24)

Leggendo una frase del genere si potrebbe facilmente pensare che questa fosse stata estratta da un testo avente oggetto le funzioni cognitive umane: ciò è dovuto al fatto che "interpretazione" e il verbo "interpretare" sono in questo specifico ambito dei tecnicismi collaterali di uso stabile, in quanto, pur appartenendo al linguaggio comune assumono un particolare significato in quello giuridico.

> […] 为我国国际法进入创造能力的建设奠定基础！(10)
>
> […] con lo scopo di porre le basi per la capacità creativa della RPC in materia di diritto internazionale. (23)

In questo caso il tecnicismo collaterale è di tipo morfosintattico, in quanto al posto della preposizione semplice "per" si è preferito adoperare la locuzione preposizionale "con lo scopo di".

Un altro tecnicismo, che ricorre tra l'altro con frequenza nel testo, è costituito da *rushi* 入世, abbreviazione del sintagma *rushi shijie maoyi zuzhi* 入世界贸易组织, ovvero "aderire all'Organizzazione Mondiale del Commercio". Questo costituisce un elemento di "proibizione" alla fruibilità del testo, dal momento che se tradotto letteralmente significherebbe semplicemente "entrare nel mondo", senso ben lontano da quello reale.

Si osservi l'estratto:

（三）入世不仅是我国对国际法的态度改变的一个重要标志，而且对我国运用国际法的能力提出了新要求 […] (7)

3. L'adesione della RPC all'Organizzazione Mondiale del Commercio non solo costituisce un importante segnale del mutato atteggiamento della Cina nei confronti del diritto internazionale; ma ha altresì fatto emergere delle nuove esigenze per quanto attiene alla competenza della RPC in materia di diritto internazionale […] (10)

Nell'articolo sono presenti anche svariati toponimi, nomi propri di persone, organizzazioni, istituzioni, leggi, discipline, incontri ufficiali, sia di origine cinese che straniera. Prima di procedere nell'analisi, è doveroso fornire una breve definizione dei termini endonimo ed esonimo. Con endonimo si intende il nome con cui gli abitanti di una località si riferiscono a essa; ad esempio, i cittadini pechinesi useranno il toponimo *Beijing* 北京 per indicare la città in cui abitano, mentre un nativo italiano utilizzerà l'esonimo Pechino. Alcuni esempi di endonimi ed esonimi presenti nel testo sono: *Kesuowo* 科索沃, *Duohe* 多哈, *Huashengdun* 华盛顿, *Lundun* 伦敦, *Pizibao* 匹兹堡 e *Shou'er* 首尔. Rispettivamente Kosovo, Doha, Washington, Londra, Pittsburgh e Seoul.

Si vedano gli estratti:

- […] 我国首次在国际法院就科索沃咨询案作口头陈述[…] (7)

  […] la RPC ha esposto per la prima volta una presentazione orale circa la richiesta di parere della Corte internazionale di giustizia da parte del Kosovo. (9)

- 2008 年7 月中国首次跻身世贸组织多哈回合核心谈判圈；自2008 年11 月以来，在二十国集团华盛顿金融市场与世界经济峰会、伦敦金融峰会匹兹堡峰会以及首尔峰会上[…] (8).

  Il 7 luglio del 2008 la RPC è stata per la prima volta parte del nucleo dei negoziati in seno al Doha Round; dal novembre dello stesso anno durante il *summit* sul mercato finanziario e l'economia mondiale G20 tenutosi a Washington, Londra, Pittsburgh e Seoul […] (14).

La decisione di preferire gli esonimi agli endonimi è dettata dalla tipologia testuale dell'articolo e giustficata dalla strategia traduttiva illustrata nel paragrafo precedente che appunto non ammetterebbe di fare altrimenti.

Per quanto riguarda i nomi propri di persona è necessario effettuare una distinzione tra nomi propri cinesi e nomi propri stranieri. Nel caso dei primi si è fatto ricorso nel testo di arrivo alla trascrizione in *pinyin* del nome in caratteri cinesi, con l'esclusione dei toni.

Si veda l'esempio:

> […] 全国人大常委会委员长吴邦国宣布[…] (7)
>
> […] l'allora presidente esecutivo del Comitato Permanente del CNP Wu Bangguo ha dichiarato […] (12)

(si noti l'aggiunta nel metatesto dell'avverbio di tempo "allora", necessaria a fini della coerenza, dal momento che, dal 14 marzo 2013, il presidente esecutivo del Comitato Permanente del CNP è Zhang Dejiang).

Mentre per i secondi, consistenti in trascrizioni fonetiche nella lingua cinese da quelle occidentali, è stato necessaria l'identificazione nella lingua di arrivo attraverso il riconoscimento fonologico o la consultazione di testi paralleli presenti in rete:

> 2011 年8 月31 日世界银行行长佐利克在谈及中国入世十年时认为[…] (5)
>
> Il 31 agosto del 2011 l'allora presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick, in una riflessione sui dieci anni di adesione della RPC alla OMC […] (3)

(si noti l'aggiunta nel metatesto del nome proprio "Robert", dovuta alla necessità della lingua italiana di citare alla prima occorrenza nome e cognome di un personaggio illustre).

Seguono ai nomi propri di persona quelli di organizzazioni, istituzioni, leggi, discipline e incontri ufficiali; la cui traduzione non ha presentato alcun tipo di problemi, dal momento che si tratta di termini ufficiali facilmente reperibili in rete.

Si vedano i seguenti esempi:

- […] 我国[…]同96 个国家签署避免双重征税协定 […] (7)

[…] La RPC ha firmato accordi contro le doppie imposizioni con novantasei paesi […] (13)

- 第一是联合国宪章，第二是世界贸易组织协定，第三是联合国海洋法公约，第四是维也纳条约法公约。(10)

  1. La Carta delle Nazioni Unite.
  2. L'Accordo OMC.
  3. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
  4. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. (25)

- […] 要在国际法、行政法、经济法、知识产权法、宪法"[…](6)

  Ciò deve essere compiuto negli ambiti del diritto internazionale, del diritto amministrativo, del diritto dell'economia, della Legge sulla tutela della proprietà intellettuale, della costituzione […] (6)

- 除2002 年以搭便车方式投诉美国钢铁保障措施外[…] (7)

  A parte la denuncia di scrocco delle misure di salvaguardia sui prodotti in acciaio adottate dagli Stati Uniti nel 2002 […] (8)

- 2010 年 8 月 18 日，我国外交部条法司长段洁龙向国际海洋法庭海底争端分庭提交 [...] (7)

  Il 18 agosto del 2010 il direttore generale dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri Duan Jielong ha presentato un'opinione scritta alla Camera per le Controversie sui Fondali Marini del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare […] (10)

- 我国外交部法律顾问薛捍勤大使阐述了对处理科索沃问题的联合国安理会第1244 号决议的理解 […] (7)

  L'ambasciatrice Xue Hanqin, avvocato del ministero degli affari esteri, ha esposto la propria riflessione circa la gestione della questione Kosovo e circa la relativa risoluzione numero 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite […] (10)

- […] 在二十国集团华盛顿金融市场与世界经济峰会、伦敦金融峰会匹兹堡峰会以及首尔峰会上，中国都发挥了前所未有的重大作用。(8)

> […] durante il *summit* sul mercato finanziario e l'economia mondiale G20 tenutosi a Washington, Londra, Pittsburgh e Seoul, Pechino ha svolto un ruolo di primo piano senza precedenti. (14)

Altre volte invece, si è posto il problema della mancanza di una traduzione ufficiale in italiano di titoli di documenti la cui versione ufficiale è in lingua inglese; è questo il caso del titolo del documento del 1999 delle Nazioni Unite *Yige shiyong guojifa de shidai de zhanlüe: xingdong jihua,*《一个适用国际法的时代的战略：行动计划》di cui la versione inglese ufficiale è "*Strategy for an Era of Application of International Law - Action Plan*", che è stato reso con "Strategia e un piano d'azione per un'intera epoca d'applicazione del diritto internazionale in Cina nel 21°secolo".

Qui di seguito l'estratto:

> 因此，我国政府应借鉴1999 年联合国的《一个适用国际法的时代的战略：行动计划》[…] (11)

> Quindi, il governo cinese deve imparare dalla "*Strategy for an Era of Application of International Law - Action Plan*" del 1999 delle Nazioni Unite la quale formula una "strategia e un piano d'azione per un'intera epoca d'applicazione del diritto internazionale in Cina nel 21°secolo" […] (31)

In un altro caso ancora, al nome di una legge in cinese, nel prototesto viene affiancato tra parentesi tonde quello inglese originario:

> 现在，结合经济、法律和政治三个学科并以世贸组织为主要研究对象的一个新的国际贸易管制学（international trade regulation），正在欧美学者的推动下兴起。(6)

> Attualmente, gli studiosi europei e statunitensi stanno promuovendo la proposta di combinare le sfere dell'economia, della giurisprudenza e della politica e usare l'Organizzazione Mondiale del Commercio come l'oggetto principale di studio della nuova Legge sul commercio internazionale (*International Trade Regulation*). (5)

È chiaramente visibile qui l'intento dell'autore di assicurarsi che il lettore non confonda il nome della legge in questione con quello di un altro regolamento.

Meritano di essere citati anche i nomi di istituti e uffici cinesi privi di una traduzione ufficiale in italiano, come *haiguan jianguan zhidu* 海关监管制度, per la cui traduzione è risultata necessaria una breve ricerca sul web, che ha portato all'identificazione dell'istituto in "Sistema di sorveglianza delle dogane".

Si veda l'estratto:

> […] 完善了贸易救济制度以及海关监管[…] (5)

> […] ha perfezionato il sistema di assistenza commerciale così come quello di sorveglianza delle dogane […] (3)

Si considerino infine le sigle ECFA e CEPA, acronimi degli accordi commerciali *Economic Cooperation Framework Agreement* e *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, che nel testo cinese non vengono esplicitate, né trascritte foneticamente, né affiancate da alcuna spiegazione.

Si veda l'estratto:

> 对于 CEPA、ECFA 和其他区域自由贸易安排 […] (6)

> Per quanto riguarda il CEPA, l'ECFA e altri accordi regionali di libero commercio […] (7)

Dove, in seguito a una vana ricerca in rete degli equivalenti italiani, è stato ritenuto opportuno mantenere in traduzione le sigle (in lingua inglese) di tali accordi, senza espletarle, in linea con il volere dell'autore.

Stesso discorso valer per gli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio SPS e TBT, acronimi rispettivamente di *Sanitary and PhytoSanitary Agreement* e *Techincal Barriers to Trade Agreement.* (In italiano Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie e Accordo sulle barriere tecniche).

Si veda l'estratto:

> 在协调机制建设方面，中国建立了世贸组织争端解决部际协调机制、SPS 和TBT […] (7)

Nell'ambito della costruzione di un meccanismo di coordinamento, la RPC ha stabilito dei meccanismi interministeriali di coordinamento per la risoluzione delle controversie in materia OMC: il SPS, il TBT […] (11)

Un caso a parte è costituito dalla sigla WTO, acronimo inglese di *World Trade Organization*, in italiano Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), a cui viene fatto riferimento nel testo cinese sia in forma di acronimo inglese che in quella in caratteri *shijie maoyi zuzhi* 世界贸易组织. Si vedano i due esempi:

- […] 在WTO、联合国和国际气候政策等方面，在塑造全球治理过程中发挥着重要作用。(8)

  Svolge un ruolo di primaria importanza nel processo di formazione della *governance* globale in seno alla OMC, l'ONU, la politica climatica internazionale ecc. (16)

- 2001 年 12 月 11 日，中国成为<u>世界贸易组织</u>的正式成员 […] (5)

  L'unidici dicembre del 2001 la Cina diventa membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. (1)

Altra nota interessante è costituita dal termine "*go global*", appartenente al titolo "strategia *go global*", traduzione non ufficiale dall'inglese di *Go global strategy,* con il quale si fa riferimento all'insieme delle misure adottate dal governo cinese a partire dalla fine degli anni Novanta volte a incentivare gli investimenti cinesi all'estero. Il termine, che nella versione cinese diventa *zouchuqu* 走出去, letteralmente "andare fuori", è presente all'interno del titolo della quinta sezione del prototesto e ne caratterizza il contenuto:

五、实施"<u>走出去</u>"战略，提出了国际法发展的新要求

5. Attuazione della strategia <u>*go global.*</u> Emersione di nuove esigenze per lo sviluppo del diritto internazionale.

Si consideri infine la presenza nel testo originale di idiomatismi e proverbi (i c.d. *chengyu*), che contribuiscono ad attenuare il tono formale dell'articolo.

Ne è un esempio l'idiomatismo *tongzhougongji* 同舟共济, che letteralemente significa "essere nella stessa barca e aiutarsi reciprocamente" e che, nonostante sia molto vicino all'italiano "essere nella stessa barca", è stato reso con l'espressione "essere nella stessa situazione", dal momento che la versione italiana sarebbe risultata in contrasto con il tono medio-alto del testo, in quanto appartenente a un registro colloquiale.

Si osservi:

> […]我国不谋求地区霸权和势力范围，不排挤任何国家，将始终秉承自强不息、开拓进取、开放包容、同舟共济的"亚洲精神"，永做亚洲其他国家的好邻居、好朋友、好伙伴。(9)

> La RPC non è intenzionata ad ottenere l'egemonia o alcuna sfera d'influenza regionale, né a ostracizzare alcun paese: essa porterà avanti la tradizione dello "spirito asiatico", con la ricerca dell'automiglioramento, lo spirito pionieristico di apertura e tolleranza e il sentimento di sostegno reciproco in quanto si è tutti nella stessa situazione e farà costantemente in modo che gli altri stati asiatici siano sempre dei buoni vicini, amici e *partner*. (20)

(Notare inoltre la resa di *hao huoban* 好伙伴 con il termine inglese "*partner*" e non "compagno" in quanto questo sarebbe risultato connotato politicamente).

Un' altro modo di dire che ha tra l'altro causato difficoltà traduttive è *da bianche fangshi* 搭便车方式 che se tradotto letteralmente significherebbe "modo di fare di auto-stop". È evidente come questa espressione risulti del tutto incompatibile con l'argomento trattato quali sono le misure di salvaguardia sui prodotti in acciaio. In assenza di un equivalente italiano si è allora optato per una propria interpretazione logica dell'espressione:

> 除2002年以搭便车方式投诉美国钢铁保障措施外[…] (7)

> A parte la denuncia di scrocco delle misure di salvaguardia sui prodotti in acciaio adottate dagli Stati Uniti nel 2002 […] (8)

Ultimo ma non meno importante è il proverbio *yi wo wei zhu, wei wo suo yong* 以我为主、为我所用 usato da Jiang Zemin durante il suo discorso al XV° Congresso del PCC (1997) [sez. VII: Sviluppare una cultura socialista con caratteristiche cinesi] [107], nel contesto della politica culturale della RPC. Si è in prima istanza optato per una traduzione come "porre al centro la nostra cultura, utilizzarla a nostro vantaggio" ma dal momento che questa risultava fuori contesto all'interno del paragrafo in cui compare, si è deciso di renderla con "prendere l'iniziativa per sfruttarla a proprio vantaggio".

Si veda l'estratto:

> 第一，既要考虑"世贸组织协定在我国国内法中没有直接效力"、"以我为主、为我所用" […] (6)
>
> In primo luogo è necessario tenere in considerazione le politiche relative all'esecuzione degli accordi OMC e quelle relative alla gestione dell'agenda della OMC, come "l'assenza di un effetto diretto sul diritto nazionale cinese dell'accordo OMC", "prendere l'iniziativa per sfruttarla a proprio vantaggio" […] (6)

### 2.3 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo

Come detto nel primo paragrafo, la struttura del testo originale è coerente con la tipologia testuale a cui esso appartiene, ossia l'articolo specialistico. Questo, infatti, è introdotto da un *abstract* che fornisce una panoramica generale sui temi che saranno poi analizzati nella trattazione e consta complessivamente di trentasette pagine articolate in sei sezioni, ognuna delle quali affronta una tematica specifica e presenta un titolo, la cui tematica viene poi svolta all'interno. Una struttura, quindi, abbastanza lineare e ripetitiva.

Per quanto si siano compiuti sforzi al fine di non modificare radicalmente l'organizzazione sintattica scelta dall'autore, sono comunque risultati necessari dei lievi interventi da parte del traduttore, al fine di rendere il testo di arrivo scorrevole per il lettore modello. Sono stati quindi neutralizzati gli elementi che presentando caratteristiche di "estraneità", potevano compromettere la fruibilità e scorrevolezza del testo.

---

[107] Cfr: sez.VII par.VIII su http://bit.ly/ZbhEQF consultato in data 22/03/2013.

Un primo intervento è visibile già sul piano dell'organizzazione testuale: l'autore del prototesto fa infatti uso di entrambe le numerazioni in caratteri cinesi e latini a fini organizzativi, destinando i secondi ai sottoparagrafi.

Si noti l'esempio:

（一）加强运用国际法能力建设
1． 提高运用权威可靠的国际法材料的能力。(10)

1) Potenziamento della costruzione della competenza della RPC in materia di diritto internazionale.
a) Migliorare la capacità d'impiego di strumenti di diritto internazionale autorevoli e affidabili. (24)

Tale contrasto è stato neutralizzato tramite l'uso delle lettere minuscole latine, che in italiano vengono comunemente impiegate nelle elencazioni.

La struttura del prototesto è prevalentemente paratattica, con frasi medio-brevi coordinate tra loro all'interno di periodi di rilevante lunghezza. Tale struttura è in accordo con la caratteristica della lingua cinese, che tende infatti ad accostare frasi dello stesso ordine coordinandole tra loro tramite l'uso di virgole "a goccia" e non.

Ne sono un esempio i seguenti estratti:

- 当时的中国更像一个只能适应国际贸易条件的中小型经济体，如今的中国已经是与美国、欧盟比肩的世界三巨头之一。(5)

Al tempo, in base alle condizioni del commercio internazionale, il sistema economico cinese veniva annoverato tra quelli di piccola e media dimensione.
Al giorno d'oggi, la Cina è al pari di potenze economiche quali gli Stati Untiti e l'Unione Europea. (3)

Si noti come le due frasi cinesi vengano separate nel metatesto in modo da costituire due periodi diversi.

- 一、2001 年中国加入世界贸易组织，开辟了我国国际法发展的新时代 (5)

1) Nel 2001 la Repubblica Popolare Cinese (RPC) aderisce all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), dando così inizio a una nuova era per il diritto internazionale in Cina. (2)

Dove invece che rendere il verbo "dare inizio" (*kaipi* 开辟) con il presente "da" collegando paratatticamente le due frasi tramite la congiunzione "e", si è preferito l'uso del gerundio, subordinando la seconda alla prima. Questa decisione è data dal fatto che la prima soluzione risulterebbe insolita per la sintassi italiana, in quanto andrebbe a compromettere la fluidità del testo durante la lettura.

Vi sono poi alcuni passaggi dove l'informazione, affidata soprattutto ai tecnicismi, risulta concentrata e veicolata in lunghe frasi con una scarsa presenza di congiunzioni.

Ne è un esempio il seguente passaggio:

> 但是，在中国特色社会主义法律体系已经形成和我国已经缔结或加入了数以万计的双边条约和多边条约之际，我国缔结或加入的国际条约在我国法律体系中的地位问题悬而未决，我国宪法没有对条约在我国法律中的地位作规定，而立法机关在其制定的法律中灵活采用采纳或转化方式将我国缔结或加入的国际条约纳入国内法，最高人民法院曾多次发布文件通知各级法院在审判案件中可以适用国际条约。(8)

> Tuttavia, nell'ambito della formazione del sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi e la conclusione di o l'adesione a innumerevoli accordi bilaterali e multilaterali, la posizione dei suddetti accordi all'interno del sistema giuridico cinese rimane indefinita: nella Costituzione cinese non viene determinata la posizione degli accordi all'interno del diritto nazionale, ma per quanto riguarda le leggi formulate dal legislatore, questo ne ha accettato l'adozione in maniera flessibile o ha trasformato il modo di concludere o introdurre i trattati internazionali nel diritto cinese. In passato la Suprema Corte del Popolo ha in molte occasioni emanato circolari con cui permetteva a tutte le corti ai vari livelli di emettere sentenze applicando la normativa degli accordi internazionali. (15)

Si noti come, ai fini della comprensione e fluidità della lettura, si sia intervenuto in maniera più incisiva sia sul piano sintattico che su quello ortografico, per quanto attiene alla punteggiatura. Si è infatti fatto ricorso ai doppi punti, con lo scopo di sottolineare al lettore la centralità della frase che vi fa seguito, creando così una frase di maggior impatto. Data la rilevante lunghezza del periodo cinese, è stato poi ritenuto opportuno dividerlo in due

periodi nel metatesto tramite l'utilizzo dei punti fermi. Sul piano sintattico, al fine di esplicitare al meglio l'informazione, si è fatto ricorso alla subordinazione, all'impiego della congiunzione avversativa "ma", dei deittici "questo" e "suddetti" e della congiunzione coordinativa disgiuntiva "o".

In altri casi invece si è verificata la situazione inversa, vale a dire si è deciso di fondere insieme nel metatesto due frasi che nel prototesto risultavano separate da punto fermo:

> 2011 年8 月31 日世界银行行长佐利克在谈及中国入世十年时认为，中国领导人把WTO 的要求看作对中国增长模式进行结构改革的催化剂。那些改革在减贫、提高收入、创建新企业等方面取得了巨大成功。(5)
>
> Il 31 agosto del 2011 l'allora presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick, in una riflessione sui dieci anni di adesione della RPC alla OMC ha affermato che i requisiti OMC hanno avuto la funzione di catalizzatori per la crescita strutturale delle riforme eseguite dalla leadership cinese, la quale ha raggiunto enormi risultati attraverso riforme in ambiti quali la riduzione della povertà, l'aumento del reddito, la fondazione di nuove imprese ecc. (3)

In questo caso la fusione delle due frasi in un unico periodo è avvenuta tramite l'impiego del pronome relativo "la quale".

Un altro tipo di intervento nell'organizzazione della frase al fine di facilitare la comprensione è stato compiuto aggiungendo dell'informazione nel metatesto che nel prototesto risulta invece assente.

Si veda l'estratto:

> 在客观上逼迫中国从被动应战向主动出击转变。(6)
>
> È oggettivamente doveroso notare il passaggio della RPC da parte convenuta a parte ricorrente <u>nelle controversie internazionali</u> alla fine del periodo intermedio.

Particolarmente degna di nota è la frequenza con cui verbi come *cujin* 促进, *zhizhi* 支持, *fazhan* 发展, *jixu* 继续, *jianli* 建立 e le loro relative nominalizzaizioni ricorrono nel testo. Questi sono infatti indicatori del tono dell'articolo di incitazione al progresso della

Cina nel campo del diritto internazionale e della sua condotta all'interno della OMC, nonché di propaganda politica.

Si vedano i seguenti esempi:

- 继续发展对外承包工程和劳务合作， 鼓励有竞争优势的企业开发境外加工贸易，带动产品、服务和技术出口。支持到境外合作开发国内短缺资源，促进国内产业结构调整和资源置换。 (9)

  Andare avanti nello sviluppo di contratti d'ingegneria con l'estero e nella cooperazione aziendale, esortare al vantaggio competitivo delle imprese nello sviluppo del commercio all'estero, incitando le esportazioni di prodotti di tendenza, dei servizi e della tecnologia. Sostenere la cooperazione estera per far fronte allo sfruttamento della carenza delle risorse naturali nazionali, promuovere l'adeguamento della struttura industriale nazionale e la dislocazione delle risorse naturali.

- 我国政府通过官民合作、尝试建立公私伙伴关系来开展世贸组织法律能力建设。(7)

  In questo ambito il governo cinese ha tentato di stabilire, attraverso la cooperazione tra i funzionari e il popolo, dei partenariati pubblici e privati al fine di far progredire la costruzione della competenza della RPC in materia di diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. (11)

Rimanendo sul piano della propaganda politica, risulta difficile non rilevare un certo tono autocelebrativo latente in tutto l'articolo. Come già notato nel paragrafo relativo alla dominante di questo scritto[108], dato il *background* dell'autore e il particolare rapporto di subordinazione che ancora oggi lega molte istituzioni alle direttive del governo, risulta abbastanza semplice comprendere il perché della presenza all'interno del prototesto di espressioni come "我国 *woguo*", o di accostamenti mirati come quelli presenti nei seguenti periodi:

- […]中国政府提高了对世贸组织争端解决机制的认识水平， 增强了通过世贸组织解决国际贸易摩擦的信心，越来越自觉地把世贸组织争端解决机制

[108] Cfr. §1.3 La dominante, p.11

视为执行本国贸易政策的重要工具、有效参与并影响世贸组织全球贸易治理的一种重要途径， 既表明了维护多边贸易体制的积极态度 […](7)

[…] il governo cinese ha elevato il livello d'intesa in seno al meccanismo di risoluzione delle controversie OMC, ha accresciuto la fiducia nell'Organizzazione per la risoluzione degli attriti relativi al commercio internazionale, e sempre più consciamente considera il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC un mezzo importante attraverso il quale mettere in atto la politica commerciale del proprio Paese, partecipare in modo efficace e influenzare la gestione del commercio mondiale in seno all'Organizzazione. (9)

- 为培训世贸组织法方面的律师，在中国参与的世贸组织案件中， 中国政府一直要求国际律师事务所与中国律师合作，"从战争中学习战争"。(7)

  Al fine di formare avvocati specializzati in diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il governo cinese ha ininterrottamente richiesto la cooperazione tra gli studi legali internazionali e gli avvocati cinesi nei casi che coinvolgono la RPC, con l'intento di "studiare la guerra dalla guerra". (11)

Si noti peraltro in questo periodo la presenza di un modo di dire cinese: *cong zhangzheng xuexi zhangzheng* 从战争中学习战争, reso con "studiare la guerra dalla guerra", la cui unica soluzione ai fini traduttivi era tradurlo letteralmente, dal momento che nonostante sia una figura lessicale, il significato logico è comunque comprensibile all'interno del contesto.

Vanno infine citati i casi costituenti il residuo traduttivo. Questo consiste negli elementi che in sede di traduzione vengono esclusi dal testo finale, è infatti impossibile pensare di poter riprodurre tutto, dal momento che ogni lingua è un sistema a sé costituito da fattori sia linguistici che culturospecifici che risulterebbero incomprensibili a un lettore straniero.

Il primo esempio è il proverbio *ren bu fan wo, wo bu fan ren* 人不犯我、我不犯人 la cui unica possibile traduzione è quella letterale "non attaccare se non si viene attaccati".

Si veda l'estratto:

我国坚持"人不犯我、我不犯人"[…] (9)

La RPC segue il principio "non attaccare se non si viene attaccati" […] (19)

Vi è poi il caso del *chengyu qian re hou leng* 前热后冷, che letteralmente significa "prima caldo, poi freddo", per il quale è stato necessario ricorrere alla parafrasi.

Si osservi l'estratto:

> 世界贸易组织法研究在中国法学研究中之地位与影响是前热后冷 […] (7)
>
> La posizione dello studio sul diritto dell'OMC e della sua influenza inscritti nell'ambito dello studio giurisprudenziale in Cina ha vissuto una fase iniziale di grande fervore che è però poi scemato […] (12)

Anche qui il residuo traduttivo è costituito dalla perdita nel metatesto dell'immediatezza con cui il concetto viene espresso e colto dal lettore cinese, fattore dovuto soprattutto alla brevità della costruzione lessicale che in italiano deve necessariamente essere esplicitata tramite parafrasi.

In ultimo, costituisce residuo traduttivo la mancata trasposizione nel metatesto della componente propagandistica citata in precedenza[109]; scelta questa del tutto intenzionale, dal momento che una tale soggettività sarebbe in netto contrasto con l'impersonalità e oggettività caratteristiche di testi del genere nella lingua italiana.

[109] *Ibidem,* p.13

## GLOSSARIO

| PINYIN | CARATTERI | ITALIANO |
|---|---|---|
| | **A** | |
| Ālābó zhī chūn | 阿拉伯之春 | Primavera araba |
| | **B** | |
| Bìmiǎn shuāngchóng zhēng shuì xiédìng | 避免双重征税协定 | Accordo per evitare le doppie imposizioni |
| Bùmén guīzhāng | 部门规章 | Norme dipartimentali |
| | **C** | |
| Chángrèn lǐshì | 常任理事 | Membro permanente del consiglio |
| Tèsè de duìwài màoyì diàochá zhìdù | 特色的对外贸易调查制度 | Meccanismo di controllo ad hoc |
| Cáijué | 裁决 | Sentenza, giudicato |
| Chǎnshù… Lǐjiě | 阐述…理解 | Esporre una riflessione |
| Chǎnyè jiégòu | 产业结构 | Struttura industriale |
| Chāo guó màoyì fǎ | 超国贸易法 | Diritto del commercio sovranazionale |
| Chéngyuán zīgé | 成员资格 | Membership |

| | | |
|---|---|---|
| Cùjìn tǐzhì | 促进体制 | Sistema di assistenza commerciale |
| | **D** | |
| Dìfāng bǎohù zhǔyì | 地方保护主义 | Protezionismo locale |
| Dìfāng zhèngfǔ | 地方政府 | Governo locale |
| Dìqū hézuò | 地区合作 | Cooperazione regionale/tra stati |
| Duànjiélóng | 段洁龙 | Direttore generale dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri |
| Duìwài chéngbāo gōngchéng | 对外承包工程 | Appalti a progetti esteri |
| Duìwài màoyì | 对外贸易 | Commercio estero |
| Duōhā huíhé | 多哈回合 | Doha Round |
| | **E** | |
| Èrshí guó jítuán | 二十国集团 | G20 |
| | **F** | |
| Fǎlǜ bùmén | 法律部门 | Ufficio legale |
| Fǎlǜ fǎguī | 法律法规 | Leggi e regolamenti |
| Fǎlǜ guīzé | 法律规则 | Leggi |
| Fǎlǜ jiànyì | 法律建议 | Consulenza legale |
| Fǎlǜ yuānyuán | 法律渊源 | Fonti del diritto |
| Fǎlǜ zhìxù | 法律秩序 | Ordinamento giuridico |

| | | |
|---|---|---|
| Fān | 翻 | Rovesciare (una sentenza) |
| Fǎn bǔtiē cuòshī | 反补贴措施 | Misure antisovvenzione |
| Fǎnqīngxiāo cuòshī | 反倾销措施 | Misure antidumping |
| Fǎxué fāngfǎ | 法学方法 | Metodo legislativo |
| Fǎyuàn sīfǎ shěnchá | 法院司法审查 | Revisione giudiziale |
| Fāzhǎn zhōng guójiā | 发展中国家 | Paese in via di sviluppo |
| Fǎzhì zhèngfǔ | 法治政府 | Stato di diritto |
| Fēnliè shìlì | 分裂势力 | Forze separatiste |
| Fúwù màoyì | 服务贸易 | Mercato dei servizi |
| | **G** | |
| Gòng yíng jīngshén | 共赢精神 | Spirito win-win |
| Guīdìng | 规定 | Direttiva |
| Guīfànhuà | 规范化 | Standardizzazione |
| Guójì dìwèi | 国际地位 | Status internazionale |
| Guójì fǎxué | 国际法学 | Giurisprudenza internazionale |
| Guójì gōngfǎ e | 国际公法 | Diritto pubblico internazionale |
| Guójì guànlì | 国际惯例 | Consuetudine/prassi internazionale |
| Guójì guānxì zhǔnzé | 关系准则 | Massime di relazione internazionali |

| | | |
|---|---|---|
| Guójì guīzé | 国际规则 | Regolamento internazionale |
| Guójì hǎiyáng fǎtíng | 国际海洋法庭 | Tribunale internazionale del diritto del mare |
| Guójì huòbì jījīn | 国际货币基金 | Fondo Monetario Internazionale (FMI) |
| Guójiā lìfǎ jīguān | 国家立法机关 | Legislatore nazionale |
| Guójìfǎ zhǔtǐ | 国际法主体 | Soggetto di diritto internazionale |
| Guónèi shuìshōu | 国内税收 | Gettito fiscale |
| Guówùyuàn | 国务院 | Consiglio di Stato |
| | **H** | |
| Hǎidǐ zhēngduān fēn tíng | 海底争端分庭 | Camera per le controversie sui fondali marini |
| Hǎiguān jiānguǎn | 海关监管制度 | Sorveglianza delle dogane |
| Héfǎ quányì | 合法权益 | Legittimi diritti e interessi |
| Hépíng gòngchǔ | 和平共处 | Coesistenza pacifica |
| Huáshèngdùn (top.) | 华盛顿 | Washington D.C. |
| Huòwù | 货物 | Beni (materiali) |
| | **J** | |
| Jíchéng diànlù bù tú shèjì bǎohù tiáolì | 集成电路布图设计保护条例 | Regolamento sulla tutela dei progetti di circuiti integrati |
| Jìn chūkǒu | 进出口 | Import/export |

| | | |
|---|---|---|
| Jīng hé zǔzhī | 经合组织 | OCSE |
| Jīng jǐ yītǐ huà | 经济一体化 | Integrazione economica |
| Jīngjì dàguó | 经济大国 | Potenza economica |
| Jīngjì zhèngcè | 经济政策 | Politica economica |
| Jīngyíng zhě | 经营者 | Operatore/manager |
| Jìngzhēng yōushì | 竞争优势 | Vantaggio competitivo |
| Jìshù hézuò | 技术合作 | Cooperazione tecnica |
| Jìsuànjī ruǎnjiàn bǎohù tiáolì | 计算机软件保护条例 | Regolamento sulla protezione del software |
| | **K** | |
| Kēsuǒwò | 科索沃 | Kosovo |
| Kǒngbù zhǔyì | 恐怖主义 | Terrorismo |
| Kuàguó jīngyíng | 跨国经营 | Operazioni transnazionali |
| | **L** | |
| Láowù hézuò | 劳务合作 | Cooperazione aziendale |
| Liánhéguó | 联合国 | Nazioni Unite |
| Liánhéguó ānlǐhuì | 联合国安理会 | Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite |
| Liánhéguó hǎiyáng fǎ gōngyuē | 联合国海洋法公约 | Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare |
| Liánhéguó qiānnián fāzhǎn mùbiāo | 联合国千年发展目标 | Obiettivo di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite |

| | | |
|---|---|---|
| Liánhéguó xiànzhāng | 联合国宪章 | Carta delle Nazioni Unite |
| Lìbǐyǎ | 利比亚 | Libia |
| Lìfǎ | 立法 | Legislazione |
| Lìfǎ fǎ | 立法法 | Legge sulla legislazione |
| Lǐngtǔ wánzhěng | 领土完整 | Integrità territoriale |
| Liúzhènmín | 刘振民 | Liu Zhenmin (ex. Ministro degli esteri) |
| Lǐxìng xuǎnzé lǐlùn | 理性选择理论 | Teoria della scelta razionale |
| Lúndūn | 伦敦 | Londra |
| | **M** | |
| Màoyì bìlěi | 贸易壁垒 | Barriera commerciale |
| Màoyì jiùjì zhìdù | 贸易救济制度 | Sistema di assistenza commerciale |
| Mùlín yǒuhǎo guān | 睦邻友好观 | Principio di buon vicinato |
| | **P** | |
| Pǐzībǎo | 匹兹堡 | Pittsburgh |
| | **Q** | |
| Qiútóngcúnyì | 求同存异 | Ricercare un punto d'incontro pur accettando le differenze esistenti |
| Quánguó réndà chángwěi huì | 全国人大常委会 | Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo |

| | | |
|---|---|---|
| Quánqiú zhìxù | 全球秩序 | Ordine globale |
| Qūyù zìyóu màoyì ānpái | 区域自由贸易安排 | Accordi regionali di libero scambio |
| | **R** | |
| Rùshì | 入世 | Aderire all'Organizzazione Mondiale del Commercio |
| | **S** | |
| Shāngbiāo fǎ | 商标法 | Legge sul marchio registrato |
| Shàngsù jīgòu | 上诉机构 | Organo di appello |
| Shèhuì zhǔyì gémìng | 社会主义革命 | Rivoluzione socialista |
| Shèhuì zhǔyì shìchǎng jīngjì | 社会主义市场经济 | Economia di mercato socialista |
| Shěnpàn tíng | 审判庭 | Aula di tribunale |
| Shìjiè màoyì zǔzhī | 世界贸易组织 | Organizzazione Mondiale del Commercio |
| Shìjiè yínháng | 世界银行 | Banca mondiale |
| Shízhèng yánjiū | 实证研究 | Studio empirico |
| Shǒu'ěr | 首尔 | Seoul |
| Sīfǎ jīguān | 司法机关 | Magistratura |
| Sīfǎ pànlì | 司法判例 | Precedente giudiziale |
| | **T** | |
| Tǒngyī zhìdù | 统一制度 | Meccanismo di uniformità |

| | | |
|---|---|---|
| Tòumíng zhìdù | 透明制度 | Meccanismo di trasparenza |
| | **W** | |
| Wàijiāo bù tiáo fǎsī | 外交部条法司 | Dipartimento di Diritto del Ministero degli Affari Esteri |
| Wàishāng tóuzī | 外商投资 | Investimenti esteri |
| Wéiyěnà | 维也纳 | Vienna |
| Wéiyěnà tiáoyuē fǎ gōngyuē | 维也纳条约法公约 | Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati |
| Wú Bāngguó | 吴邦国 | Wu Bangguo, ex Presidente esecutivo del comitato permanente del PCC |
| | **X** | |
| Xiànfǎ | 宪法 | Costituzione |
| Xiéshāng jiějué | 协商解决 | Soluzione negoziata |
| Xiéyì | 协议 | Protocollo |
| Xíguàn guīzé | 习惯规则 | Norma consuetudinaria |
| Xíngzhèng fǎ | 行政法 | Diritto amministrativo |
| Xíngzhèng fǎguī | 行政法规 | Regolamenti amministrativi |
| Xíngzhèng fǎguī zhìdìng chéngxù | 行政法规制定程序 | Regolamento sui regolamenti amministrativi |
| Xìnxī fúwù | 信息服务 | Servizi d'informazione |
| Xīnxīng shìchǎng | 新兴市场 | Mercati emergenti |

| | | |
|---|---|---|
| Xuē Hànqín | 薛捍勤 | Xue Hanqin, consulente legale del ministero degli affari esteri |
| Xuéshù huìy | 学术会议 | Seminario accademico |
| | **Y** | |
| Yībān fǎlǜ yuánzé | 一般法律原则 | Principi generali di diritto |
| Yībān guójìfǎ yuánzé | 一般国际法原则 | Principi generali di diritto internazionale |
| Yìngyòng yánjiū | 应用研究 | Ricerca applicata |
| | **Z** | |
| Zēngzhí shuì | 增值税 | Imposta sul valore aggiunto (IVA) |
| Zhàn háng guīzé | 暂行规则 | Legge provvisoria |
| Zhēngduān jiějué jīzhì | 争端解决机制 | Meccanismo di risoluzione delle controversie |
| Zhèngfǔ jiān | 政府间 | Intergovernativo |
| Zhèngzhì jīngjì | 政治经济 | Economia politica |
| Zhèngzhì zhìdù | 政治制度 | Sistema politico |
| Zhìlì zīyuán | 智力资源 | Risorse intellettuali |
| Zhìnáng jīgòu) | 智囊机构 | Gruppo di esperti (think tank) |
| Zhīshì chǎnquán fǎ | 知识产权法 | Legge sulla tutela della proprietà intellettuale |
| Zhōngshěn | 终审 | In ultima istanza |

| | | |
|---|---|---|
| Zhōngyāng zhèngfǔ | 中央政府 | Governo centrale |
| Zhuānlì fǎ | 专利法 | Legge sui brevetti |
| Zhùzuòquán fǎ | 著作权法 | Legge sul copyright (diritto d'autore) |
| Zìqiángbùxī | 自强不息 | Automiglioramento |
| Zīxún | 咨询 | Richiedere un parere (alla corte) |
| Zìyóu màoyì qū | 自由贸易区 | Area di libero scambio |
| Zònghé guólì | 综合国力 | Forza nazionale (in termini di potere economico, scientifico/tecnologico e militare). |
| Zuì mìqiè liánxì yuánzé | 最密切联系原则 | Principio del collegamento più stretto |
| Zuǒ Lìkè | 佐利克 | Robert Zoellick, ex presidente della Banca Mondiale |

## BIBLIOGRAFIA

### AMBITO GIURIDICO-ECONOMICO

BEASLEY Ryan K., KAARBO Juliet, LANTIS Jeffrey S., SNARR Micheal T., *Foreign Policy in Comparative Perspective. Domestic and International Influences on State Behavior,* Washington, CQ Press, 2002.

BERGERE Marie-Claire, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, Bologna, Il Mulino, 2000.

BHATTASALI Deepak, LI Shantong, MARTIN Will, *China and the WTO, Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies,* Washington, Oxford University Press, 2004.

CAVALIERI Renzo Riccardo, *L'adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche*, Lecce, Argo, 2003.

CLARKE Donald C., "China Legal System and the WTO: Prospects for Compliance", in *Washington University Global Studies Law Review*, pp.97-118,Washington, 2003.

CHOI Won-Mog, GAO Henry, "Procedural Issues in the Anti-Dumping Regulations of China: A Critical Review under the WTO Rules", in *Chinese Journal of International Law*, Vol.5, N.3, pp.663-682, 2006.

FARAH, Paolo Davide, "L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto", in *Mondo Cinese*, N. 124, 2005.

FEWSMITH Joseph, "The Politics of China's Accession to the WTO", in *Current History*, Vol. 99, N. 638, 2000.

PICONE Paolo, LIGUSTRO Aldo, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, CEDAM, 2002.

ROBERTS J.A.George , *Storia della Cina,* Bologna, Il Mulino, 2007.

SPENCE Jonathan, *Mao Zedong,* Roma, Fazi Editore, 1999.

WANG Ping, "China's Accession to the WTO Government Procurement Agreement, Challenges and the Way Forward", in *Journal of International Economic Law*, Vol. 12, N.3, 2009.

WEBER Maria, *Il miracolo cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio*, Bologna, Il Mulino, 2001.

WEBER Maria, "L'ascesa internazionale della Cina" in *La Comunità internazionale*, Fasc. 1, pp.43-63, 2006.

WEI Liang, "China's Negotiation Process and its Implications" in Journal of Contemporary China, Vol. 11, N. 33, pp. 683-719, 2002.

YU Minyou, "Lun 21 shiji yilai zhongguo guojifa de xin fazhan yu xin tiaozhan", 论21世纪以来中国国际法的新发展与新挑战("I nuovi progressi e le sfide del diritto internazionale in Cina a partire dal 21°secolo") in *Lilun yuekan*, Vol. 4, 2012.

**TEORIA DELLA TRADUZIONE**

ABBIATI Magda, *Grammatica di cinese moderno*, Venezia, Cafoscarina, 1998.

BAKER Mona, *In Other Words: A Coursebook On Translation*, U.K.& New York, Routledge,1992.

ECOUmberto, *Dire quasi la stessa cosa*, Milano, Bompiani, 2003

OSIMOBruno, *La traduzione saggistica dall'inglese,* Milano, Hoepli, 2007

OSIMO Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2004

POPOVIČ Anton, *La scienza della traduzione: aspetti metodologici; la comunicazione traduttiva*, a cura di Bruno Osimo, Milano, Hoepli, 2006104

SABATINI Francesco, "Analisi del linguaggio giuridico, Il testo normativo in una tipologia generale dei testi", In*Corso di studi superiori legislativi.* (1988-1989), Padova, CEDAM, p. 695. 1990.

SANDOR Hervey, HIGGINS Ian, CRAGIE Stella GAMBAROTTA Patrizia, *Thinking Italian translation,* London, Routledge, 2000.

SCARPA Federica, *La traduzione specializzata*, Milano, Hoepli, 2001

SERIANNI Luca, *Italiani scritti*, Bologna, Il Mulino, 2012.

TOROP Peeter, *La Traduzione totale*, a cura di Bruno Osimo, Milano, Guaraldi Logos, 2000.

VENUTI Lawrence, *Rethinking Translations. Discourse, Subjectivity, Ideology,* London- New York, Routledge, 1992.

## RISORSE ELETTRONICHE

ANTONELLI Federico Roberto, "La "legge sulla legislazione ed il problema delle fonti nel diritto cinese" in *Mondo Cinese* , N. 119, 2004. http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/119/119_anto.htm#.UbTMM_SXvAi
Consultato in data: 10/04/2013

CHO Hui-Wan, "Legal Eligibility of Taiwan's Accession to GATT/WTO" in *Maryland Series in Contemporary Asian Studies,* School of Law University of Maryland, N.3, 2000. http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=mscas&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcse%3Fcx%3D010721524243729869169%253Auvwopbxpc84%26cof%3DFORID%253A1%26q%3D43%2BSummary%2BRecord%2Bof%2BFirst%2BMeeteng%252C%2BGATT%252FSR.27%252F1%252C%2B19%2Bnovembre%2B1971%252C%2B2%252C%2B3%2Be%2B4.%26sa%3DCerca#search=%2243%20Summary%20Record%20First%20Meeteng%2C%20GATT%2FSR.27%2F1%2C%2019%20novembre%201971%2C%202%2C%203%20e%204.%22
Consultato in data: 22/03/2013

DE SANCTIS Giovanni, *"La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina"* . Istituto Nazionale per il Commercio Estero. http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-1.1.pdf
Consultato in data: 10/04/2013.

HERNANDES Gladys, "Sfide per la Cina nell'organizzazione mondiale del commercio", in *Proteo* N.3 2004 http://www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=362
Consultato in data: 20/04/2013.

HERNANDES Gladys, Evoluzione economica e sociale della Repubblica Popolare Cinese, N.1, 2006.
http://www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=482
Consultato in data: 20/04/2013.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Statute of the International Court of Justice*, http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#CHAPTER_II
Consultato in data: 20/04/2013.

ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (IAI), "La politica di vicinato della Repubblica Popolare Cinese eil ruolo della Cina nellapromozione dell'integrazione regionale in Asia", in *Osservatorio di Politica Internazionale*, N.39, 2011. Consultato in data: 6/05/2013.
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0039App.pdf

ORLANDI Romeo, "L'adesione della Cina al WTO" in *Mondo Cinese,* N.108, 2001. http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/108/108_orla.htm
Consultato in data: 4/03/2013.

PANASITI Francesca, "Stati Uniti e Cina. Dal silenzio diplomatico al viaggio di Nixon a Pechino" in *Instoria*, N.18. 2006. http://www.instoria.it/home/stati_uniti_cina.htm
Consultato in data: 4/03/2013.

SPADI Fabio, *L'evoluzione del protocollo di accessione della Repubblica Popolare Cinese all'Organizzazione Mondiale del Commercio*. http://www.leggicinesi.it/dottrina/Spadi_Protocollo.pdf
Consultato in data: 28/03/2013.

XU Guodong, "Le fonti del diritto civile nel sistema cinese", in *Diritto @ Storia*, N.4, 2005. http://www.dirittoestoria.it/4/Contributi/Xu-Guodong-Fonti-del-diritto-civile-Cina.htm#_3.2._–_Le_
Consultato in data: 18/04/2013.

YA QIN Julia, "Trade, Investment ands Beyond: The Impact of WTO Accesion on China's Legal System.", in *The China Quarterly*, N. 191, 2007, pp. 720-741.http://law.wayne.edu/qin5.pdf

Consultato in data: 28/03/2013.

**PRINCIPALI SITI CONSULTATI**

http://www.apec.org/

http://baike.baidu.com/

http://www.bancaditalia.it/

http://cecc.gov/

http://www.cina.ws/la-cina-diventa-seconda-potenza-economia-del-mondo.html

http://europa.eu/

http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#CHAPTER_II

http://www.un.org

http://www.wto.org